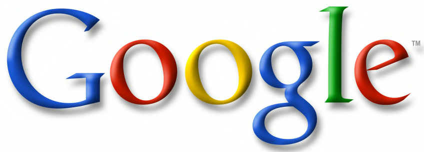
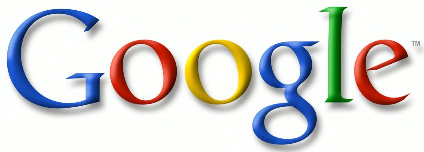







Ex-libris
Charles Atwood
Kofoid
BMC

LE LEGGI PENALI

DEGLI

ANTICHI CINESI



LE LEGGI PENALI

DEGLI

ANTICHI CINESI

DISCORSO PROEMIALE

SUL

DIRITTO E SUI LIMITI DEL PUNIRE

E

TRADUZIONI ORIGINALI DAL CINESE

DELL' AVVOCATO

ALFONSO ANDREOZZI



FIRENZE
STABILIMENTO DI GIUSEPPE CIVELLI
Via Panicale, N. 39

1878.

SOMMARIO

PARTE PRIMA.

Discorso proemiale sul diritto e sui limiti del punire.

Pagina

PARTE SECONDA.

Traduzioni.

N. I.

Hin'-fa-ce. Sunto storico delle Leggi Penali *(tratto dalla storia della dinastia dei* **Han** *anteriori scritta da* **Pan-ku).**

N. II.

N. III.

N. IV.

Parte Prima

DISCORSO PROEMIALE

DISCORSO PROEMIALE

SUL DIRITTO
E SUI LIMITI DEL PUNIRE

§ 1.

Utilità dello studio delle antichità cinesi.

Credesi volgarmente essere stato Confucio il legislatore della Cina. Filosofo moralista ebbe coi suoi ammaestramenti, e colla sua scuola una poderosa influenza sui costumi cinesi. Legislatore non fu.

Quando Confucio (490 anni av. C.) andava predicando di paese in paese la sua dottrina sulla rigorosa osservanza dei doveri imposti agli uomini in ogni loro condizione sociale, trovavasi già la Cina da lungo tempo costituita sotto unità d' impero con regolamenti amministrativi estesi alle più minute occorrenze dello stato. Vi erano anche stati già pubblicati tre codici penali.

Di tutte le nazioni del mondo quella, di cui gli storici dell' umano incivilimento debbono tenere in conto speciale, è senza dubbio la Cina, imperocchè vi si conservano, e vi si scorgono tuttora, i primi rudimenti della vita civile dei suoi indigeni abitatori.

Lingua, scrittura, arti, leggi, opinioni, e pratiche sociali, tutte in essa presentano i caratteri originali della loro formazione primitiva. Indipendenti da ogni straniera importazione tutte le istituzioni cinesi per solo naturale impulso vi germogliarono, e con regolare processo a poco a poco si sono andate ampliando e migliorando, a misura dei bisogni crescenti del popolo cinese nelle varie fasi della sua politica esistenza. E, quello che per lo storico è più prezioso, la Cina conserva ancora i documenti, coi quali si possono, in ogni istituzione di sua fattura, riconoscere e constatare i varî passaggi, e le ragioni dei singoli mutamenti di grado in grado, in quella via di progressiva perfettibilità, alla quale anche essa, come parte della umana famiglia, è chiamata ineluttabilmente dagli arcani fini della umana natura.

Storia scritta, regolare, e continua non ha la Cina, che dal primo anno del suo primo ciclo di 60 anni, cioè dall'anno 2637 avanti l'era cristiana in poi. Vi si conservano però tuttora monumenti tali e di tanta rilevanza, che lo storico coi soli argomenti di una critica non passionata può ricostruire la genesi e lo sviluppo d'ogni ramo di sua civile cultura, rimontando pure ai suoi tempi preistorici.

Anche la storia della amministrazione della giustizia penale nella Cina può essere così ristabilita da presentare, nel modo il più regolare ed il più continuo, il graduale ed incessante miglioramento delle sue leggi penali dalle loro prime origini fino allo stato attuale. E tale storia, messa a riscontro di quella di qualunque siasi altra nazione, presenta una nuova mirabile

conferma del come le leggi storiche dell'umano incivilimento penetrano e governano egualmente in ogni parte del genere umano; e, fatte le debite ragioni alle differenze di clima, di razza, di condizioni locali, e di politici cataclismi, presentano sempre e da per tutto i medesimi resultati.

§ 2.

Quali fossero i suoi più antichi documenti scritti.

Confucio compose lo SCIU-KIN', uno dei libri canonici della sua scuola, il quale incomincia la sua esposizione storica dalle gesta dell'imperatore **Iao** (2357 anni av. C.).

Avanti lo SCIU-KIN' si conobbero documenti scritti sugli avvenimenti dei tempi anteriori?

Vediamo quello, che ne dice **Ma-tuan-lin** nella sua opera WEN-HIEN-TUN'-KAO *(esame generale dei documenti e delle memorie) kinen* o *libro* 174.

« **Fu-hi** (3468 anni av. C.) tracciò le *otto trilinee,* » pa-kua; e formò il sistema della scrittura, per sostituirlo al regime delle corde annodate. E di qui ebbero » origine i segni della scrittura, le tavolette, e i libri.

» Gli scritti concernenti la storia degli imperatori » **Fu-hi, Scen-nun',** e **Huan'-ti** si chiamarono » SAN-FEN *(le tre elevatezze);* e trattavano della *mas-* » *sima rettitudine (come regola generale di condotta).*

» Gli scritti concernenti la storia degli imperatori » **Sciao-hao, Ciuen-hio, Kao-sin, Iao,** e **Sciun**

» si chiamarono U-TIEN *(i cinque regolamenti)*; e trat-
» tavano della *normale rettitudine*.

« Quanto poi agli scritti concernenti le dinastie dei
» **Hia**, degli **Scian'**, e degli **Ceu**, benchè nel fornire
» la istruzione non fossero in tutto uniformi, pure pei
» loro corretti avvertimenti, e pel loro profondo senti-
» mento di giustizia si riconducevano al medesimo
» resultato; e perciò le generazioni successive li apprez-
» zarono come insegnamenti di gran conto.

« Il trattato sulle otto linee, si chiamava PA-SO *(le*
» *otto ricerche)* dirette a ricercare il significato delle loro
» varie combinazioni. La descrizione delle nove provin-
» cie *(che componevano allora l'impero cinese)* si chiamava
» KIEU-KIEU *(i nove cumuli)*, e trattava di ciò che
» contenevano le nove provincie. Ciò che producevano
» specialmente i terreni, e ciò che loro atteneva pecu-
» liarmente per dependenza della temperatura e del
» clima, era quanto si conteneva in questo libro. »

Ed ecco su questo proposito quel che nota **Ma-tuan-lin**: —

« Osservo, che di libri storici antichi, che siano per-
» venuti fino a noi, non vi sono che i sei libri canonici.
» Avanti a questi vi erano i libri detti SAN-FEN *(le*
» *tre elevatezze)*, U-TIEN *(i cinque regolamenti)*, PA-SO
» *(le otto ricerche)*, e KIEU-KIEU *(i nove cumuli)*.

« Lo annalista delle provincie esterne, fra i funzionari
» della dinastia degli **Ceu**, era incaricato dei libri inti-
» tolati SAN-FEN, e U-TIEN. Ora sono questi appunto
» i libri summentovati, di cui esso annalista sotto quella
» dinastia aveva la cura (1).

(1) CEU-LI, K. 26.

« Ed erano questi i libri, che lo storico della
» sinistra (1) **Ki-sian'** del principato di Zu sapeva
» leggere (2); cioè i SAN-FEN, U-TIEN, PA-SO, e
» KIEU-KIEU, e sopra i quali si esercitavano i lette-
» rati consiglieri di stato.

« Oggi questi libri sono perduti; ma la loro impor-
» tanza si vede nella prefazione allo SCIU-KIN' scritta
» da **Kun'-'gan-kuè**, il quale perciò li nota come
» base dei libri canonici.

« Nel libro SU-IN-SE-KI (*ricerche delle cose nasco-*
» *ste, e ricordi storici*) i periodi dei San-huan' (*i tre*
» *primi illustri*) rappresentano la loro cronologica
» successione. Vi si dice, che dal principio del mondo
» fino alla presa del ki-lin in tutto furono 3,276,000
» anni, divisi in dieci periodi (3).

« Sono questi i libri dell' alta antichità. Non possono
» però tenersi assolutamente a calcolo; e perchè trat-
» tano di cose troppo vaghe e troppo remote, perciò
» non sono adottati.

« Sotto la dinastia degli **Ceu** gli annalisti, i censori,
» e specialmente i delegati (*hin'-gen*) dovevano regi-
» strare in libri speciali i costumi, i riti, le pratiche

---

(1) Quello della sinistra registrava le parole, quello della destra i fatti. WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 191.

(2) ZO-CIUEN, K. 6. (anno 529 av. C.)

(3) Il ki-lin è l'animale unicorno favoloso, che dicevasi apparire, quando l'impero era santamente governato. Fu creduto essere stato preso e ucciso in una caccia l'anno 481 av. C. Fino a questo anno arrivano gli annali compilati da Confucio, col titolo di CIUN-ZIEU (*primavera-autunno*). Così nel TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 24.

» amministrative, e i regolamenti speciali di ciascun
» paese dello impero (1).

« Confucio nacque (l'anno 551 av. C.) verso la fine » della dinastia degli **Ceu**. Vide la gran farragine di » documenti scritti, e temè che il loro eccesso nuo» cesse alla unificazione dei costumi. Tosto diè mano » a stabilire i riti e la musica, e a mettere in luce le » antiche costumanze. Delle antiche poesie scelse solo » 300 odi. Raccolse i ricordi storici, e compose lo » CIUN-ZIEU. Commentò l'I-KIN', per rendere inu» tile l'opera PA-SO *(le otto ricerche)*. Compilò le re» gole e i doveri dei pubblici ufficii, per togliere di » mezzo l'opera KIEU-KIEU *(i nove cumuli)*. Fece » delle indagini sui FEN *(le tre grandezze)* e sui TIEN » *(i cinque regolamenti)*; e principiando da **Iao** e **Sciun** » scese fino agli **Ceu**. »

I cinesi conservano ancora documenti e tradizioni sull'annodare, che facevasi, delle corde, prima che fossero tracciati i primi segni della scrittura.

Leggesi nel KU-SE-ZIN-IUEN *(ricerca delle origini delle cose antiche)*; — « nell'alta antichità con » dei nodi alle corde si teneva ricordo delle cose. » —

Il commento vi nota; — « **Sui-gen-sce** principiò » a praticare il sistema dell'annodare le corde. Negli » affari importanti si facevano alle corde grandi nodi, » negli affari minori piccoli nodi, per tenerne ricordo. »

Sui-gen-sce fu l'imperatore, che precedè **Fu-hi**. Di lui si legge nel KU-SE-KIUN'-LIN *(selva di cose preziose sull'antichità)*; — « nell'alta antichità tutti si

(1) CEU-LI, K. 38.

» cibavano di carne cruda d'animali, e ne bevevano » il sangue. Ora **Sui-gen** stropicciando del legno » ottenne il fuoco, ed insegnò al popolo a cuocere » il cibo. » —

La storia grandemente deplora la perdita di questi libri dell' alta antichità cinese. E dalle citazioni, che sovente s' incontrano nel TAO-TE-KIN' *(il libro sulla retta via e sulla virtù)* di **Lao-ze,** contemporaneo e antagonista di CONFUCIO, e che ricordano le massime e le azioni di quelli antichissimi imperatori, se ne comprende tutta la grave importanza.

§ 3.

Quale sia stato il criterio delle pene del popolo cinese nel suo stadio selvaggio, patriarcale, e imperiale.

Si trova scritto nello SCIUN-TIEN *(regolamenti di* **Sciun**), capitolo 2° dello SCIU-KIN', che l' imperatore **Sciun** tracciò delle regole per la esecuzione dei cinque gradi di supplizio u-hin' *(le cinque pene)*.

Quali erano queste cinque pene, delle quali già dalla moltitudine a quel tempo si lamentava l' abuso eccessivo e intollerabile? (1)

Anche ai tempi di **Iao** e di **Sciun** il popolo cinese era già sotto il governo di un solo imperatore. Aveva già da lungo tempo abbandonata la vita nomade di

(1) Così nel capitolo detto LIU-HIN' dello SCIU-KIN'.

popolo selvaggio, dove la pena nelle mani dell' offeso altro critério non ha, che quello della propria *vendetta*, altra misura che quella della propria sazietà, nè altri limiti conosce, che quelli della propria forza.

Divenuto agricola il popolo cinese, e costituite in stabile sede la famiglia, la tribù, e la città, — il padre, l'anziano, e il capo dello stato tolsero dalle mani dell'offeso l'esercizio della vendetta, e se lo presero nell'interesse della società. La irrogazione della pena ritenne però sempre il carattere di *vendetta*, la quale era anche ordinata al figlio contro l' offensore del padre come precetto di sacro canone (1). Ma oltre la privata soddisfazione dell'offeso, incominciatasi a ravvisare nel delitto anche la perturbazione dell'ordine sociale, sulla intensità del pubblico allarme ebbe allora la pena un freno e una misura. Fu reputata buona giustizia la retribu-

(1) Il LI-KI, *il memoriale sulle osservanze sociali* compilato da CONFUCIO, (K. 1, parte I^a^, § 192) dice: « Col nemico di tuo padre » tu non puoi vivere sotto il medesimo cielo. Rispetto al nemico » di un tuo fratello, non devi mai abbandonare l' arme per ucci- » derlo; e rispetto al nemico dell' amico tuo, non devi dimorare » nel medesimo paese. »

Il commentatore dice, che quando non si abbia agio di mettere nelle mani della giustizia l'uccisore del padre, appena trovatolo si uccide.

Lao-ze nel suo libro TAO-TE-KIN' *(della retta via e della virtù)* § 63, aveva detto, che si deve *vendicare le ingiurie coi benefizi*.

A CONFUCIO fu domandato cosa pensasse di questa massima. « *Come retribuireste allora*, rispose CONFUCIO, *i benefizi?* — *Nell'identica misura si deve retribuire l'ingiuria; e coi benefizi retribuire i benefizi.* » — LUN-IU, cap. XIV, § 36.

zione del male con altrettanto male nella identica misura di specie e di quantità.

Chi uccide, muoia; e chi ferisce, sia ferito; — era fin d'allora ritenuto sacro canone di giusta vendetta; e costituiva la pena del *taglione* nella sua più grossolana materialità. Dove poi la identità del male non poteva raggiungersi, si suppliva colle arguzie della analogia. *Ladro* dicesi in cinese tao; ma tao significa ancora *fuggire;* dunque al ladro *si tagliano le gambe.*

Frattanto la Cina ebbe anche essa il suo stadio teocratico. La natura serbava occulti (e molti ne serba ancora) i modi, onde ella produce i suoi maravigliosi effetti. Al terrore del fatto inopinato succedeva il timore della causa ignota; e fu creduto, che *spiriti* benigni e maligni dovessero avere una influenza immediata e diretta sulle ricompense e sui gastighi delle umane azioni. Incantatori e taumaturghi, così la Cina chiamò i suoi primi sacerdoti, e furono i *taoisti,* si fecero gli intermediarî e gli interpetri fra gli spiriti e gli uomini; e cogli oracoli del cielo governarono le cose della terra (1). Il delitto, oltre il carattere di offesa individuale e sociale, cominciò a considerarsi ancora come una violazione di leggi d'un ordine sovrumano; e le pene immediate in questa vita, come anticipazione di quelle della vita futura, assunsero sanzione religiosa. Il loro criterio fu la espiazione del delitto. Tuttavia la misura delle pene terrene fu portata al solo limite materiale, che rassicurasse la società dalla recidiva del delinquente nel medesimo delitto. Si retribuiva il male con un

(1) Kuè-iu, K. 18, § 1.

altro male, che ponesse fisicamente il delinquente nella impossibilità di tornare a peccare. Anche qui la teorica delle equivalenze portava il suo contributo nel determinare la specie e i gradi delle pene. E qualunque fossero le diverse condizioni dei delinquenti, la legge era eguale per tutti.

1° A chi uccideva — la pena di morte; la quale aveva i suoi gradi nel laccio, nella scure, nel fuoco, e nello squarto.

2° Ai ferimenti, ed ai furti — la pena di amputazione delle gambe. Aveva i suoi gradi nella amputazione d'ambi i piedi, o del piede destro, o del sinistro solamente.

3° Alle fornicazioni illecite — la pena della evirazione; per le femmine la clausura in luogo appartato a servire come schiave.

4° Alle frodi ed alle falsità — la pena del taglio del naso.

5° Ai delitti minori — il marchio sulla fronte: s' incideva la pelle formando segni di scrittura, e si tingevano di nero le incisioni.

L'imperatore **Ieu-hiun'-huan'-ti**, (l' anno 2697 av. C.), dal quale i letterati cinesi principiano il computo dei loro cicli storici, apparisce essere stato il primo, che abbia potuto emancipare il potere politico dalla soggezione *taoistica*, facendosi pontefice esso stesso nelle ceremonie officiali di tutto l'impero. Dopo avere debellato ed ucciso **Ce-ieu** (1), arguto e potente principe,

(1) Di **Ce-ieu** ai tempi dei **Han** si conservava sempre un trattatello sulla balistica. ZIEN-HAN-SCE, K. 30. A lui si attribuisce l'invenzione delle spade, lance, e grandi balestre. TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 1.

col quale andavano confederati molti altri, potè l'imperatore **Huan'-ti** liberare il governo dalla preponderanza degli iniziati nello spiritismo e nella magia, a capo dei quali era stato **Ce-ieu** reputato anche esso valente incantatore e taumaturgo (1).

Iao e **Sciun** separarono l'amministrazione delle cose del cielo da quelle della terra; e questa vollero unicamente governata colle sole regole pratiche dei doveri morali nascenti dalla diversità delle condizioni sociali dell'uomo.

La rigorosa osservanza di queste regole, che pur dicevansi derivate e volute dal Cielo, era unicamente affidata al timore delle pene inesorabilmente inflitte in ogni caso di mancanza.

« Ma se il popolo non teme la morte, come po-
» trete voi efficacemente spaventarlo colla minaccia della
» morte? »

Così obbiettava fin d'allora **Lao-ze**, antesignano della setta *taoistica*, per argomentare la vanità intrinseca del

---

(1) **Huan'-ti** usurpò l'impero. Il principe **Ce-ieu** non voleva riconoscerlo imperatore. Vennero insieme a battaglia nella pianura di CIO-LU. « **Ce-ieu** ebbe la potenza di far nascere una folta
» nebbia, che gettò la confusione nell'armata nemica. **Huan'-ti**
» allora fece la macchina, che indica il sud, *ce-nan-ce*, perchè si
» scorgessero i 4 lati; e così potè prendere **Ce-ieu**, e decapitarlo. —
» Alcuni dicono, che per determinare i 4 lati **Huan'-ti** si servisse
» dell'ago calamitato della odierna bussola. *Tun'-kien-kan'-mu*,
» K. I. » —

Il *ta-zin'-liu-li*, che è il codice penale della attuale dinastia, nel commento al K. IV, nota il fatto, come primo caso della pena di decapitazione di ribelle.

sistema fondato sulla intimidazione. E veramente non vi è stato mai popolo, che così poco temesse la morte, quanto il cinese, forse appunto perchè collo abuso dei supplizî gli si toglieva ogni ragione d'apprezzare la vita.

La massima di **Lao-ze,** che si trova nel TAO-TE-KIN' al cap. 74, fece una impressione fortissima sull'animo dell'imperatore **Tai-zu** fondatore della dinastia dei **Min'** (anno 1368 d. C.). Esso stesso così scrisse nella prefazione, che fece ad una nuova edizione del libro di **Lao-ze.** —

« Quando leggendo il TAO-TE-KIN' incontrai la » frase, *se il popolo non teme la morte, che giova spa-* » *ventarlo colla morte?* considerai, che presentemente » l'impero incominciava a pacificarsi, il popolo era tut- » tavia pervertito, e i magistrati corrotti. Sebbene gior- » nalmente fossero giustiziati sul mercato 10 delinquenti, » pure ogni sera altri 100 commettevano gli stessi de- » litti. Non è questa la piena giustificazione del concetto » di **Lao-ze?** — Fin da quel momento feci cessare » le esecuzioni delle pene di morte, condannando i de- » linquenti solamente alla pena del confino ai pubblici » lavori. Dopo un anno i buoni resultati tranquillizza- » rono l'animo mio; e riconobbi, che quel libro è il » vero fondamento delle cose umane, maestro sublime » dei re, e tesoro prezioso per tutti. » —

Ma le pene per altro cominciarono allora a considerarsi come un efficace strumento di prevenzione per rassicurare la società dalla perpetrazione dei delitti; e l'*intimidazione,* non come semplice *effetto,* ma come *scopo* principale, incominciò ad essere la ragione del punire.

La misura delle pene fu sempre quella selvaggia del *taglione*; ma la retribuzione del male col male fu temperata in ragione composta del danno col dolo. La pena non era più inflitta nel grado medesimo, onde era comminata al delitto, nella sola proporzione del fatto delittuoso; ma veniva attenuata o aggravata secondo la minore o maggiore intensità di malizia nel delinquente. Era divenuta la pena del *taglione giuridico*, che toglieva la bilancia dalle mani del carnefice per metterla nelle mani del giudice.

Si principiò a distinguere la premeditazione dal caso improvviso; e si definirono, per punirsi più mitemente, i caratteri della colpa. Al caso fortuito non s'irrogava più pena veruna, dappoichè la *espiazione* religiosa del delitto non era più il carattere dominante della pena.

Nè le specie delle pene furono più quelle sole sanguinarie e mutilative: ma vi si aggiunsero il confino, la fustigazione, ed il riscatto, da surrogarsi alle prime, ogni quante volte circostanze speciali ne consentissero l'attenuazione.

Il *confino* aveva i suoi gradi nella diversa distanza secondo i 5 supplizî che surrogava.

La *fustigazione* era di due specie; quella dello *staffile*, che si adoperava a correzione specialmente nelle contravvenzioni a regolamenti di mera convenienza; e quella della *verga*, che si adoperava per la punizione delle insubordinazioni relative agli insegnamenti morali.

Il *riscatto* in oro somministrava al condannato il mezzo e la facoltà di esimersi dalla pena della fustigazione.

Si fece poi la legge dei *privilegi personali*, che costituivano altrettante circostanze attenuanti, per le quali

l'accusato doveva, fuorchè nei casi dei dieci grandi misfatti (1), ottenere l'attenuazione della pena specialmente comminata al delitto. Questi privilegi erano otto; e consistevano nella *parentela* coll'imperatore, nella *fedeltà* di antichi funzionari dello stato, nella *saggezza* e nella virtù, nella somma *capacità* in dottrina o in arte, nelle *azioni meritorie*, nelle *alte cariche* dello stato, nello *zelo* dei pubblici funzionari, e nella qualità d'*ospiti* della corte imperiale, come così venivano considerati tutti i discendenti dei monarchi delle passate dinastie.

Si chiama la legge delle *otto deliberazioni*, perchè prima di procedere all'imprigionamento, od all'interrogatorio dell'imputato, che si credeva compreso in uno degli otto privilegi, dovevasi chiedere l'autorizzazione all'imperatore; il quale deliberava, se fosse, o no, caso di privilegio, e se potevasi, o no, e dentro quali limiti, procedere contro l'imputato. Questa legge è stata sempre, ed è tuttora in vigore nel codice penale dell'impero cinese.

Piacemi questo strappo alla massima ferrea e irrazionale della *legge eguale per tutti*; e più mi piacerebbe, se la legge *dei privilegi personali* nelle sue disposizioni fosse più equamente estesa ad ogni altra personale circostanza, e se, invece d'eccezione, fosse posta come regola generale; tantochè la pena non debba seguire invariabilmente nei suoi gradi determinati il delitto, ma si temperi sempre a seconda delle varie condizioni morali e fisiche d'ogni singolo delinquente.

Caso per caso si deliberava allora in alta Corte di

(1) Vedi a pag. 59.

giustizia, quando trattavasi di delitti punibili con pena mutilativa, o in casi di duplice violazione di legge, o in quelli di recidiva, nei quali ultimi era sempre minacciata la pena di morte, comunque leggero si fosse il reato. Le decisioni, che l'imperatore approvava, formavano un corpo di regole, che si osservano come norme di risoluzione pei casi futuri.

Così di grado in grado andavasi migliorando il sistema penale, lasciando però sempre visibili nell'ultimo stadio le vestigia di quello precedente. E invero qualunque riforma, perchè sia stabile ed efficace, in ogni ramo d'istituzione sociale, non procede mai saltuariamente, nè distrugge affatto i fondamenti delle cose esistenti. La natura si modifica, e a poco a poco si trasforma; ma lascia sempre più o meno visibili le tracce del passato. Gli stessi principî astratti della ragione speculativa non sono fatti per essere posti in atto tali e quali immediatamente. Il corpo sociale può non essere ancora atto a farne suo prò. Essi non sono che il faro, che mostrano all'uomo di stato il punto luminoso, verso il quale procedono tutte le umane istituzioni, e al quale quando che sia perverranno.

§ 4.

I primi tre codici penali pubblicati nella Cina.

Sotto la dinastia dei **Hia** fu pubblicato un codice penale. Lo si compose colle leggi fondamentali, e colle decisioni dei casi particolari deliberate sotto il governo di **Iu** (anno 2205 av. C.), e perciò fu chiamato IU-

HIN'-PI (*il codice penale di* **Iu**). È rimasto perduto; tuttavia dai frammenti e dalla tradizione si è raccolto, che vi si contemplavano 2500 articoli di fatti punibili colle pene dei 5 supplizî; 500 per ogni specie di pena; quanti erano appunto, si dice, i doveri morali, che all'uomo s'imponevano, come osservanze impreteribili, in ogni sua condizione sociale.

Sotto la dinastia degli **Scian'** si compose il codice penale detto TAN'-HIN'-PI, perchè composto delle leggi dei **Hia**, e delle decisioni raccolte sotto il governo di **Tan'** (anno 1783 av. C.).

Sotto la dinastia degli **Ceu** l'imperatore **Mo-wan'** diè commissione al principe di LIU (anno 952 av. C.) di comporre un nuovo codice penale, sulle basi di quello dei **Hia**, meglio determinando alcune regole normali sulla imputabilità, ampliando la facoltà del riscatto, e modificando alcune comminazioni penali. Fu chiamato LIU-HIN'-PI (*il codice penale di* **Liu**), e forma il soggetto del cap. XXVII dello SCIU-KIN'.

In esso i reati punibili con altrettanti articoli speciali erano 3000. I puniti di marchio 1000; di amputazione di naso 1000; di piede 500; d'evirazione 300; di morte 200.

I letterati confuciani, sempre lodatori del passato, e nemici sistematici d'ogni benchè minima innovazione, ma trascinati sempre loro malgrado a subirla, lamentarono i tempi di questa riforma, come tempi di decadenza. Io poi li noto come tempi di progresso. A buon conto la pena della evirazione nei delitti d'incontinenza da 500 casi fu ridotta a 300; ma, quello che è più notabile, da 500 casi fu ristretta a 200 la pena di morte.

Si consideri poi la facoltà data al delinquente, tranne i casi dei delitti i più gravi, cioè di stato, di parricidio, e d'incesto, di riscattare la pena mutilativa, e si vedrà come la riforma inaugurata dal principe di **Liu** fosse un gran passo nella via del miglioramento delle leggi penali.

Quando alla dinastia degli **Ceu** successe il governo di **Zin-sce-huan'-ti** (anno 221 av. C.), che estese a tutto l'impero le leggi barbare e crudeli, che erano in uso nel paese degli **Zin,** si diè luogo ad una inaudita esasperazione di supplizi.

Agli **Zin** successero i **Han;** e la via del progresso nelle istituzioni penali momentaneamente turbata riprese in breve il suo regolare andamento.

§ 5.

Miglioramento progressivo delle leggi penali cinesi.

Kao-zu (anno 202 av. C.) fondatore della dinastia dei **Han** abolì subito le pratiche stupidamente feroci degli **Zin** nelle esecuzioni penali.

Hiao-wen-ti (anno 167 av. C.) abolì le pene mutilative, tranne quelle di morte. Alle pene mutilative g i u - h i n' *(pene corporali)* furono sostituite in varii gradi la pena del confino ai pubblici lavori, e la pena delle battiture.

La pena del *marchio* fu surrogata colla pena del pubblico servizio fino a 5 anni.

L'amputazione del naso fu surrogata con 300 colpi di verga; l'amputazione del piede sinistro con 500.

Il successore **Hiao-kin'-ti** (anno 156 av. C.) considerando, che sovente la pena della verga in nulla differiva da quella dell'ultimo supplizio, la pena di 500 colpi ridusse a 300; e quella di 300 a 200. E **Hiao-wu-ti** (anno 144 av. C.) la ridusse ancora da 300 a 200, e quella di 200 a 100: e si dettero disposizioni regolamentarie, perchè riuscisse meno esiziale al paziente.

La pena della *evirazione* era stata abolita da **Hiao-wen-ti**. Ma fu dopo ripristinata da **Hiao-kin'-ti** (anno 146 av. C.) nel solo caso, in cui un condannato alla pena di morte domandasse la commutazione di questa con quella della evirazione (1).

Fu in virtù di questa legge, che sotto l'imperatore **Wu-ti** (anno 99 av. C.) lo storico **Se-ma-zien,** condannato a morte come colpevole di delitto di stato, ottenne la commutazione della pena di morte con quella della evirazione (2); la quale fu poi nuovamente abolita con rescritto dell'imperatore **Ho-ti** (anno 94 d. C.).

Di quest'ultimo imperatore è notabile il decreto; — « quando madre, o figlio, o fratello del condannato vo- » lessero rimpiazzarlo nella pena di morte, fossero » esauditi, e si perdonasse al surrogato (3). » Nei medesimi termini esiste anche una legge dell'imperatore **'Gan-ti** (anno 107 d. C.).

La qual cosa non deve apparirci strana tanto, se si

---

(1) WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 163.
(2) TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 5.
(3) WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 164.

riflette, che la pena presso i cinesi era piuttosto assegnata al delitto, che al delinquente, e con uno scopo d'interesse futuro, anzichè di repressione individuale.

Kun'-siun-ian' divenuto primo ministro del principato di **Zin** (anno 361 av. C.) mutò le leggi speciali di quel paese, con quelle ferree, che furono più tardi estese a tutta la Cina. Fu esso, che divise la popolazione in gruppi di cinque e di dieci famiglie, affinchè respettivamente si sorvegliassero, e fossero solidali fra fra loro d'ogni loro delitto.

I nuovi regolamenti portavano severe punizioni a chiunque li violasse: ed a niuno era dato sottrarsene. Un giorno il principe ereditario violò alcune disposizioni proibitive. **Kun'-siun-ian'** disse; — « *Se le leggi* » *non sono oggi da tutti obbedite, ciò deriva, perchè* » *l'esempio della trasgressione viene dall'alto. Se il prin-* » *cipe ereditario non può personalmente ricever puni-* » *zioni, saranno puniti in sua vece l'istitutore, e il pre-* » *cettore.* » — E fece tagliare il naso a **Kun'-ze-kien** suo istitutore, e incidere la fronte a **Kun'-siun-kia** suo precettore. Da allora in poi, dice la cronaca, neppure gli oggetti perduti sulle pubbliche vie nessuno raccattava per appropriarseli indebitamente. **Kun'-siun-ian'** finì poi per delitto di stato col subire la pena anche esso dell'essere fatto a pezzi, — e nessuno lo compianse (1).

La pena di morte era allora distinta in cinque gradi; impiccare, strozzare, decapitare, sospendere il capo troncato, e fare a pezzi.

---

(1) Kuè-ze, K. 3. — Se-ki, K. 68.

Una grande riforma nel sistema penale dei cinesi fu fatta sotto l'imperatore **Wen-ti** della dinastia dei **Sui** (anno 581 d. C.).

Le pene furono stabilite in sole cinque specie; —

1° La morte, che fu ridotta a soli due modi; — decapitare, e strangolare. Questo secondo era considerato assai meno ignominioso dell'altro, perchè il cadavere era dato intero alla sepoltura.

2° La deportazione — distinta in tre gradi colla distanza da 100 a 200 leghe, e colla durata da 2 a 3 anni.

3° Il confino, in cinque gradi, da 1 a 5 anni.

4° Il bastone, in cinque gradi da 60 a 100 colpi.

5° La verga, in cinque gradi, da 10 fino a 50 colpi.

Le magistrature incaricate delle cause penali, e che dovevano accertare il fatto, stabilire il titolo del delitto, allegarne l'articolo penale, e proporne la pena alla alta Corte di giustizia, che poi portava le condanne da essa deliberate alla approvazione dell'imperatore, furon tutte composte di dotti e periti nello studio delle leggi (1).

Poco appresso sotto la dinastia dei **Tan'** (anno 618 d. C.) nel collegio imperiale KUÈ-ZE-KIEN fu aperto a tutti lo studio delle leggi *liu-hio*. Lo studente, che era in grado di spiegare gli statuti fondamentali, *liu*, e gli articoli addizionali *lin'*, era elevato al grado di *dottore in legge*, *min'-fa*, che lo rendeva abile ad essere nominato agli impieghi superiori dell' ordine giudiciario (2).

---

(1) WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 165.

(2) WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 29 e 41.

§ 6.

Abolizione della pena di morte nella Cina, e sua ripristinazione.

Nell'anno 747 dell'era nostra **Min'-huan'-ti** della dinastia dei **Tan'** abolì la pena di morte.

Questa gran novità non ebbe il plauso dei letterati cinesi. Era per loro canone sacro, — *chi uccide, deve essere ucciso.*

Ecco ora come nei loro apprezzamenti e ricordi storici riportano il fatto i letterati confuciani. **Ma-tuan-lin** nel WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 166, scrive: —

« Un ordine imperiale diceva, che da ora in poi si » dovessero togliere gli articoli concernenti l'esecuzione » delle pene di strangolazione e di decapitazione.

« Per conseguenza si ordinò ai pubblici funzionari in- » caricati delle leggi di comporre gli articoli addizionali, » illustrandoli colle debite dichiarazioni. »

Nel TUN'-KIEN-KAN'-MU si legge: —

« L'imperatore ebbe fama di amare eccessivamente » la vita umana. Ordinò che coloro, che avrebbero do- » vuto essere strozzati o decollati, fossero sempre pu- » niti con una grave bastonatura (1), e deportati al sud » del circondario LIN' del KUAN'-SI.

(1) La *grave* bastonatura non poteva oltrepassare i 100 colpi.

« La sostanza si fu, che i funzionari, incaricati della » esecuzione della pena sui condannati, per la massima » parte li uccidevano col bastone. »

E questa è forse la ragione dell'altra ordinanza imperiale promulgata nell'anno stesso 747 d. C. che diceva: —

« La pena del confino non è la più grave; pure coloro, che vi sono condannati ai pubblici lavori, non » sono risparmiati nè dal freddo nè dal caldo.

« Coi ceppi e col bastone, già da tempo antico, si » sono rimpiazzate le pene mutilative. Ma in alcuni col» pevoli, senza neppure abbiano prodotto gravissimi » danni, pure la pena del bastone giunge fino alla » morte.

« In tutti questi casi ne siano graziati coll'essere sola» mente confinati a servire nella milizia.

« Coloro, che hanno da 80 anni in su, e coloro, che » sono gravemente ammalati, se commettono delitti, non » siano mai sottoposti al servizio militare. Le violazioni » di legge siano loro condonate; e si procuri, che non » manchino mai del necessario sostentamento. »

Come fu giudicato **Min'-huan'-ti** dai compilatori ufficiali della storia cinese?

Nel compendio storico delle leggi penali sotto la dinastia dei **Tan'** si legge: —

« Le pene sono il sostegno del governo. Quando il » governo tiene la sua retta via, la umanità e la giu» stizia vanno prosperando; e le pratiche sociali, e la » deferenza perfezionano i costumi. Non si osa però » mai bandire le pene, affinchè siano sempre pel po» polo una remora al delitto.

« Se si fosse transigenti in ciò, si perderebbe il be-
» nefizio dell'avere stabilito le pene come minaccia. Se
» si getta uno sguardo ai costumi attuali, come si po-
» trebbero bandire le pene? — Sarebbe un rendere
» inefficaci le proibizioni fatte al popolo, e un aprire la
» via ai suoi misfatti; non altrimenti che se alle acque
» raccolte si togliessero le dighe. Perciò se **Min'-**
» **huan'-ti** abolì le pene del confino e del bastone,
» ed arrivò perfino ad abolire la pena di morte, poichè
» il popolo non praticava ancora la virtù, l'imperatore
» non raggiunse lo scopo di averlo fatto pel suo be-
» nessere. »

Ma-tuan-lin è anche più incisivo nel rimproverare **Min-huan'-ti,** al quale allude nella sua *prefazione* alla *sezione delle pene,* chiamandolo avido di farsi un nome con una clemenza inopportuna ed ingiusta, perchè col non uccidere l'uccisore, la vittima rimane invendicata; e non si raggiunge lo scopo fondamentale delle leggi penali — l'intimidazione altrui.

Il successore di **Min'-huan'-ti,** l'imperatore **Su-zun'** (anno 756 d. C.) ebbe a domare una ribellione capitanata da molti ed alti dignitari. La clemenza cedè il luogo alla ragione di stato, e la pena di morte cominciò di nuovo a praticarsi largamente, perchè fu creduta remora efficace e necessaria a preservare la società dai delitti.

Ammesso il principio, conseguenza logica era il corollario, che quanto maggiore fosse la minaccia, tanto maggiore sarebbe stata l'efficacia; e non si pose mente all'assurdo, che ne deriva, che, cioè, la misura reputata necessaria ad essere minaccia efficace a distoglier altrui

dal delitto debba anche essere la giusta misura per punire il colpevole del delitto commesso. Errore funesto, che condusse alcuni imperatori cinesi non solo a rendere esasperata con efferati raffinamenti di crudeltà la stessa pena di morte, ma ancora a coinvolgere in una complicità presunta *de jure* anche i parenti del delinquente, non d'altro rei che d'essergli parenti (1).

L'argomentazione, colla quale si sosteneva l'utilità, e quindi la legittimità dell'esterminio della parentela del colpevole, era stringente. Se chi si accinge a un delitto riflette, che trascinerà seco nei supplizi le persone più dilette della sua famiglia, lo tratterrà il timore d'altrui, quando fosse incurante di se. Ed i parenti, che conoscono il pericolo, che possono correre dall' altrui delitto, guarderanno e sorveglieranno gelosamente i parenti.

Chi dal fine giudica dei mezzi, la teorica dello spavento per la momentanea efficacia regge al crogiuolo della logica e dell' esperienza; ma la giustizia ne piange, e la ragione ne inorridisce.

§ 7.

Sistema morale e politico professato da Confucio.

Confucio trovò la Cina divisa in piccoli stati, i cui principi cercavano sottrarsi, e si erano quasi sottratti al dominio del monarca, si facevano guerra fra loro, e governavano i loro principati con leggi proprie e speciali. Nella mente di Confucio tale anarchia apparve intollerabile. Pensò di riformare i costumi unificandoli,

(1) Vedasi *traduzioni* N. I, § 18.

e tutti gli stati dell' impero ricondurre alla obbedienza di un solo monarca.

Ma altro sistema morale e politico non propose Confucio, nè altro modo di governare l'umana società, che quello di considerare la patria potestà il fondamento e il modello del potere politico. Sommissione assoluta ad ogni volere paterno, come dovere impreteribile del figlio; obbedienza passiva di tutti al capo della famiglia, che poteva punire colla massima severità anche ogni minima mancanza di rispetto; unico freno all'abuso di tanta autorità il solo sentimento naturale della carità paterna; — ecco la patria potestà di Confucio. E come il padre è il solo padrone del patrimonio della famiglia, così il Capo dello stato, padre di tutte le famiglie, doveva avere, come di fatto aveva, il dominio assoluto e generale di tutto il suolo dell'universo; — ecco il diritto pubblico del monarca cinese.

Dottrina siffatta non poteva non consentire al genio dei despoti, e piacque. I dominanti governavano tranquilli, dappoichè non imponeva loro nessuna guarentigia, e nessun titolo di resistenza offriva ai dominati, che erano anzi obbligati tutti ed in tutto ad una subiezione assoluta.

Ai cinesi imperatori, che non volevano riconoscere nessuna potestà, neppur religiosa, superiore alla loro, occorreva pur sempre una veneranda autorità di dottrina, che in qualche modo giustificasse l'esercizio di quella loro sconfinata potestà; ed ebbero in Confucio il divino maestro della teorica del servilismo.

E veramente nel sistema confuciano sparisce affatto ogni giuridica personalità nell' individuo. Una stretta

osservanza di doveri e di pratiche esterne annichiliscono l'uomo in ogni sua posizione sociale. Ognuno deve reverenza e sommissione illimitata al suo maggiore di età, di condizione, di grado; il figlio al padre, il fratello minore al fratello maggiore, il giovane all'anziano, il volgare al titolato, il pubblico funzionario al suo superiore immediato, e così di grado in grado fino al Monarca; — vertice, che posa e gravita su tutti i punti di questa gran piramide; — vertice, a cui fan capo i doveri e gli obblighi di ciascuno e di tutti, e che non ha superiori, tranne il Cielo soltanto, del quale però esso solo è l'interpetre ed il pontefice massimo.

Pene gravissime erano minacciate alle infrazioni anche d'un solo dei tanti doveri imposti da un ordine sociale così stabilito; e il solo timore della pena doveva essere, nella mente di Confucio, di per se solo efficace a garantirne l'osservanza. Nè semplici, nè pochi erano tali doveri. Con uno studiato e complicato meccanismo di pratiche e cerimonie, puerili sovente, e servili sempre, si assoggettavano tutti in ogni più minuta circostanza d'ogni pubblica e privata congiuntura. Neppure l'imperatore doveva sottrarsi dall'adempimento dei suoi speciali doveri, se non voleva, che il Cielo lo punisse col sollevargli tutto il popolo contro, siccome era accaduto all'ultimo imperatore della dinastia dei **Hia,** e all'ultimo di quella degli **Scian'.**

Tale era l'edifizio sociale ideato da Confucio; — doveri in tutti, e nessun diritto in nessuno; i precetti della morale confusi con quelli della politica; e il governo della famiglia con quello dello stato.

§ 8.

A quale autorità raccomanda Confucio il suo sistema.

Nessuna riforma è veramente efficace, per quanto ottima possa essere in se stessa, se non ha l' assentimento dei più, che la reputino buona, e come tale la rispettino. Ora la gente non è solita reputar buona una legge, se non quando ha l' appoggio di una autorità rispettata. Confucio, che pur non poteva sradicare dal cuore del popolo cinese ogni sentimento religioso nella credenza degli spiriti, non volle, in antagonismo come era colla setta *taoistica,* raccomandare la osservanza della sua dottrina a nessuna autorità di domma religioso. La retta e pura ragione era invocata piuttosto dai *taoisti,* i quali, se da un lato erano i sacerdoti dello spiritismo e della magia, erano anche liberi razionalisti in tutto quanto la natura, o colla sperienza o colla speculazione, potesse essere investigata e studiata. Confucio, caposetta di una scuola, che divenne più tardi dominante, era conservatore per eccellenza; non voleva uomini che ragionassero, voleva uomini che obbedissero. La sua dottrina era dommatica con precetti costanti, e con pratiche immutabili. I suoi precetti morali sovente ci abbagliano, e ci seducono per la loro conformità a quanto di più affettuoso, e di più sublime possono dettare la carità umana, e la santa poesia della propria abnegazione pel benessere altrui; pur

tuttavia, inquadrati come sono in un sistema sociale, negazione d'ogni libertà, d'ogni progresso, e d'ogni diritto, perdono ogni titolo all'approvazione e alla riconoscenza, sia del cuore umano, sia della umana ragione.

Ma poichè gli uomini sono proclivi a riconoscere un carattere d'autorità in tutto ciò che porta seco il suggello della sua vetustà, Confucio raccomandò la sua dottrina al sentimento, che cercò di promuovere altamente, della venerazione degli avi. Creò nel passato il *secol d'oro;* nel quale il popolo di costumi schietti e innocenti praticava tutti i suoi doveri sociali senza necessità alcuna di pene repressive. Allora i superiori con tutte le sollecitudini d'un affetto paterno soccorrevano amorosamente i loro inferiori: e gli imperatori, santi uomini, col solo esempio delle virtù, che praticavano tutte, potevano educare le genti, e reggere nella pace la più perfetta l'universo tutto. I delitti non vi si commettevano pel solo pudore del non commetter delitti; — sublime concetto però quest'ultimo, di cui la troppo decantata civiltà dei nostri tempi comincia appena a trapelarne la importanza, e così lontano da quell'infausto insegnamento, del quale si giovano anche gli odierni legislatori, che l'esercizio severo delle pene sia l'unico efficace fondamento e rimedio alla riforma dei costumi.

Iao e **Sciun** furono i santi imperatori secondo il cuore di Confucio. Erano essi gli uomini i più perfetti, che la natura avesse creato, e che i monarchi dovevano scrupolosamente imitare, e i popoli religiosamente venerare. Sotto l'impero di **Iao** e di **Sciun** fioriva la *età dell'oro* di questo mondo, il quale, a detta dei

cinesi, si trovava allora nel più bel mezzo del cammino della sua vita (1). Gli insegnamenti morali dei doveri, che andava predicando Confucio, erano, diceva, quelli che avevano **Iao** e **Sciun** dettati alle genti: egli Confucio altro non essere, che un apostolo della dottrina di quella veneranda antichità.

Confucio raccolse dalle antiche tradizioni e memorie quel tanto, che meglio rispondeva a' suoi intendimenti, e ne compose lo SCIU-KIN', che presentava a tutti, come testo sacro di dottrina da seguitarsi religiosamente.

Iao e **Sciun,** dei quali non può mettersi in dubbio la esistenza, sono essi però storicamente veri anche in tutto, e nel modo, onde sono stati da Confucio presentati alla venerazione dei cinesi, o piuttosto si è fabbricata sopra di loro una leggenda a comodo di dottrina? — Qualunque sia la soluzione del quesito, quello che è certo, e fuori di controversia, si è, che il sistema di Confucio, fondato sopra l'esistenza anteriore di un governo-modello, e di un popolo di costumi perfetti, ha la sua base in una supposizione di fatto, che la storia del genere umano, e quella stessa del popolo cinese contradicono apertamente.

Confucio potè forse vedere al suoi tempi attuata la sua dottrina in quel modo, che egli andava predicando? — Furono vani i suoi tentativi anche quando fu ministro di stato, soprintendente alle cose penali, del principato di LU, nel quale ufficio, incominciando col far decapitare un *ta-fu* (consigliere di stato) colpevole, dicevasi,

---

(1) Vedasi § 14.

d'aver corrotti i pubblici costumi, ebbe anche poco a durare. Sul finire della sua vita esso stesso si lamentava, che la sua dottrina non fosse stata accetta a nessuno dei tanti popoli e principi, ai quali era andato a predicarla.

La scuola confuciana, per la quale la ragion della pena sta tutta nell'efficacia della minaccia, ha sempre professato con ostentazione la dolcezza delle pene. Voleva però mantenuta come dommatica la pena di morte all'omicida, perchè nei suoi libri canonici sta scritto — *chi ha ucciso, muoia*. E con una argomentazione messa innanzi da Confucio istesso (1) dimostravasi poi, che la tentata sovversione dei costumi e delle istituzioni dello stato è delitto assai più grave, e da punirsi anche più gravemente del semplice omicidio; ed ecco la pena di morte, non solo graduata in se stessa, ma anche largamente dispensata in tutti i delitti, che possono credersi offendere in modo diretto la sicurezza e la tranquillità dello stato. L'amore della umanità spingeva la scuola confuciana a professare la dolcezza delle pene, ma era trascinata dai suoi stessi canoni di dottrina al resultato diametralmente opposto. Essa deplorava, come inumano, l'effetto della esecuzione delle pene nello strazio della umana creatura, e al tempo stesso ne proclamava la legittimità del modo e dello scopo; — la vendetta, cioè, dell'offeso, la espiazione del male, l'intimidazione altrui, come mezzo di prevenire i delitti, e la pena del taglione, come giusta misura per punirli.

---

(1) Vedasi *traduzioni* N. 2.

§ 9.

Le leggi feroci degli ZIN, e i letterati confuciani.

Alla dinastia degli **Ceu** successe per 50 anni quella degli **Zin.** Il principe dello stato di **Zin** trovò l'impero in dissoluzione, e i principati combattenti fra loro. Ad uno ad uno li soggiogò, e li ricondusse tutti sotto unità di governo, facendosi imperatore.

Zin-sce-huan'-ti (221 av. C.) che significa *il primo illustre imperatore della casa degli* **Zin,** abolì le istituzioni feudatarie; e fu sotto lui per la prima volta nella Cina riconosciuta e sanzionata con legge fondamentale la proprietà del suolo assoluta e perpetua nell'individuo, che l'avesse legittimamente acquistata, rilasciando nella sua libera e piena disponibilità di trapassarla in altrui, sia per atto fra vivi, sia per testamento.

Era poi personalmente propenso alla dottrina *taoistica.* Fu questo l'ultimo tratto, che gli valse l'ostilità e la resistenza dei *letterati,* così chiamavansi specialmente i settari della scuola di Confucio. I quali ebbero sempre favore dai monarchi, quando costituivano un elemento di forza da opporre alla prevalenza di sette contrarie, e fintantochè si limitavano a predicare ai sottoposti la sommissione cieca ad ogni superiore autorità. Ma non così, quando colle citazioni di un testo sacro, e cogli esempi di **Iao** e di **Sciun** pretendevano censurare, ed imporsi agli stessi voleri assoluti del capo dello stato.

Tentarono opporsi; e con tutte le loro forze, alle quali s'unirono quelle dei principi spodestati e de' loro partigiani, s'accinsero a resistere alle innovazioni del primo imperatore della dinastia degli ZIN. — *D'onde traggono essi tanta baldanza?* — domandò l'imperatore. *Dai loro libri*, — rispose **Li-se** suo primo ministro.

Fu quindi ordinato, che si consegnassero alle autorità governative di tutto l'impero tutti i libri, che trattavano di morale, e di storia per essere immediatamente distrutti colle fiamme. Pena di morte, a chi avesse trasgredito.

Trasgredirono i letterati; e molti di loro si fecero anche apertamente a censurare l'editto. Furon tosto processati, e 460 di loro condannati ad essere precipitati in fosse e morti. Nessuno si mosse in loro aiuto, e così doverono quei confuciani subire gli effetti di quella volontà, che essi stessi avevano insegnato a tutti a rispettare, ed obbedire ciecamente. La loro immediata esecuzione ordinò l'imperatore fosse portata a notizia comune in tutto l'impero, affinchè tutti ne rimanessero sbigottiti per l'avvenire.

Zin-sce-huan'-ti potè intraprendere senza altri ostacoli quei grandiosi lavori, e compiere quelle riforme economiche e amministrative, che durano tuttavia. Ma reputò necessario proclamare come leggi generali per tutto l'impero quelle ferree leggi penali, che prima si praticavano solo nel principato di ZIN al nord della Cina.

Vita breve ebbe la dinastia degli **Zin**, alla quale successe quella dei **Han**. Pacificato l'impero, **Hao-zu**, il primo imperatore dei **Han**, ordinò a **Siao-ho**, (202 anni av. C.) uno dei suoi ministri, di comporre un codice penale.

Le pene adottate furon quelle degli **Zin**, che meglio valevano a incutere sbigottimento e terrore nel popolo. Il marchio sulla fronte, il taglio del naso, e dei piedi, la evirazione, le battiture colla verga, la morte semplice, e quella esasperata col taglio del capo, e del tagliare in pezzi minutissimi le ossa e la carne del delinquente sul pubblico mercato, furono le punizioni che si adottarono. A chi era condannato a morte, si apprestavano prima ad uno ad uno anche tutti i supplizi. Nei delitti di manifestazioni sediziose, prima dell' ultimo supplizio, si tagliava anche la lingua.

Secondo le leggi degli **Zin**, quando un uomo commetteva un delitto, si prendeva tutta la sua famiglia, e le famiglie del vicinato, si tenevano tutte corresponsabili del delitto, e n'erano fieramente punite. Nei gravi delitti d'omicidio e di stato era anche eseguito *l'esterminio delle tre parentele* del delinquente; quella del padre, quella della moglie, e quella dei figli.

Le leggi della corresponsabilità e, dell' esterminio delle tre parentele non furono adottate nel codice di **Siao-ho**. Fu questa la prima transazione colla scuola confuciana. « Le tue punizioni non si estendano ai prossimi pa-» renti » — aveva a **Kao-iao** raccomandato **Sciun** (1).

Pur tuttavia dipendeva sempre dalla volontà del Monarca successore, a titolo di legge addizionale, ripristinare anche ogni legge fondamentale precedentemente abolita. E la legge sulla corresponsabilità e punizione delle parentele fu sovente abolita e ripristinata dai monarchi successori massimamente nei delitti di stato (2).

(1) Sciu-kin': ta-iu-mo.

(2) Vedasi *traduzioni* N. I, § 18.

Anche nei tempi più recenti apparisce essere stata dai Tartari, invasori e dominatori della Cina, rimessa in vigore la barbara e spietata legge sulla presunta complicità dei parenti.

Nel codice penale pubblicato nella Cina l'anno 1647 dell' era nostra si legge: (1)

« Chiunque attenta alla distruzione delle istituzioni » dello stato, o di quelle della Casa imperiale, e tutti » coloro, che hanno insieme con lui macchinato, senza » distinzione di autore principale e di complici, saranno » condannati alla pena di morte lenta e prolungata (2).

» L'avo, il padre, il figlio, e il nipote, i fratelli mag- » giori e minori, e tutti coloro, che coabitano col de- » linquente, senza distinzione di medesima e d' estra- » nea famiglia, dai 16 anni in su, senza riguardo a » nessuna loro infermità, saranno tutti decapitati.

» Dai 15 anni in giù, insieme colla madre, figlie, » mogli, e sorelle, e mogli dei figli del delinquente, » saranno tutti dati come schiavi ai pubblici funzionari, » che pei loro servigi hanno bene meritato del governo. »

La pena eccezionale della morte lenta e prolungata, e la punizione di persone, che non hanno altro delitto, che quello di convivere nella medesima casa del delinquente, non si trovano nel codice inflitte, che nei casi eccezionali di grave delitto di stato (3).

---

(1) TA-ZIN'-LIU-LI, K. 23, art. 1.

(2) Vedasi § 19.

(3) Il commentatore ufficiale del codice dice, che essendo questo uno dei maggiori delitti, e non potendo la pena personale aggravarsi di più, perciò si estende la responsabilità anche ai parenti prossimi e lontani. Ta-zin'-liu-li, K. 23.

La pubblica coscienza veramente non ha mai consentito nella Cina, che la pena per intimorire altrui potesse estendersi oltre il delinquente, ed arrivare a tanto eccesso.

Si può comprendere, come un Monarca straniero e barbaro, dopo essersi colla forza delle armi e del tradimento impossessato del supremo potere dell' impero cinese, voglia conservarlo, con tutte le industrie del dispotismo, minacciando le più gravi sciagure, quando soltanto si concepisse l' dea di rovesciarlo; ma non si crederà facilmente, che l' avere esteso la pena, e il timor della pena oltre il delitto e il delinquente possa aver trovato grazia e giustificazione, cento anni or sono, da uno scrittore francese, da un cristiano! —

Nel 1772 si stampava un libro sopra l'*Art militaire des Chinois,* che il P. Amiot della Compagnia di Gesù missionario aveva compilato a Pechino, e spedito per essere stampato a Parigi.

In nota ad un avvertimento, che l' imperatore **Iun'-cen'** dava ai suoi soldati sulla necessità di bene educare i figli, perchè potevano i genitori rimaner vittime essi stessi dei delitti dai soli figli commessi, vi si legge a pag. 26; —

« Il n'est pas rare de voir ici des Grands dépouil-
» lés de leurs biens, privés de leurs charges, et quel-
» quefois même châtiés plus sévérement, par la seule
» raison, que quelqu'un de leurs frères cadets est mau-
» vais sujet. Cette rigueur me paroissoit outrée dans les
» commencements, que j'étois à la Chine; mais au-
» jourd'hui je la trouve raisonnable: je la crois même
» nécessaire, vu le génie des Chinois; l'intérêt et la

» crainte sont les deux principaux mobiles des toutes
» leurs actions. »

Quello però che pensa e scrive Amiot hanno implicitamente pensato e professato tutti coloro, che alla repressione dei delitti hanno dato uno scopo d'intimidazione come freno a delinquere, ed hanno voluto riconoscere nella pena un carattere deciso d'esemplarità.

§ 10.

Come la pena di morte non emendasse in Italia neppure quelli, che l'avevano già sofferta.

È forse la pena di morte un efficace e salutare esempio per trattenere altrui dal cadere in delitto? — I fatti colla loro logica senza appello dimostrano assolutamente il contrario. Atterriti ne sono gli uomini soli dabbene, i malvagi resi peggiori (1).

Nel resoconto stampato nel 1790, che Pietro Leopoldo faceva del suo *Governo della Toscana*, si legge, che
« volle prima di ogni altra cosa dichiarare abolita la
» pena di morte, come quella che atta soltanto a risve-
» gliare un momentaneo terrore, che degenera non di
» rado in compassione presso un popolo di carattere
» dolce, viene erroneamente reputato un utile esempio
» ai malvagi. »

(1) *Revue des cours littéraires.* Conférence sur la peine de mort, par Jules Simon.

La soverchia severità delle pene irrita gli uomini, ma non li corregge. Nè mancano fatti e ragioni per ritenere, che la stessa pena di morte, come quella che tende a rendere gli animi più crudeli e più sprezzanti della propria e dell'altrui vita, ha più presto eccitato, che prevenuto i delitti.

Nè sono mancati i fatti per dimostrare ancora, che la pena di morte non ha avuto neppure la virtù di emendare coloro, che l'avevano già in qualche modo sofferta.

Nel 28 Marzo 1487 fu impiccato in Firenze un tal Giovanni di Francesco Landi per bestemmie. I fratelli della Compagnia dei Neri, che erano gli assistenti spirituali dei condannati a morte, nel seppellirlo lo trovarono vivo. Gli fecero un buon fuoco, e rinvenuto lo mandarono allo Spedale di S. Maria Nuova, dove stette fino agli 11 d'Aprile. Nel tornarsene a casa per la sua cattiva e bestial lingua, dicono i diarii manoscritti del tempo, fu di nuovo ripreso dal Bargello; e fatto prestamente il suo processo, in quella stessa giornata fu di nuovo impiccato.

Era consuetudine del Magistrato degli Otto in casi simili condonare al giustiziato la pena; come accadde anche il 18 Agosto 1478, quando, dopo che fu impiccato alla finestra del Bargello un tal Lorenzo della Fonteagnana, nel portarlo a seppellire si trovò che era vivo. Quello che era fuggito dalla corda, dicevasi, non doveva correre altra fortuna. La pubblica vendetta si reputava omai soddisfatta, e la gente credeva vi fosse intervenuta la mano miracolosa di Dio; perciò i diarii manoscritti ricordano, che la gente diceva, che quel Lorenzo era

stato impiccato innocentemente. Ma portato a S. Maria Nuova, non ci visse che soli tre giorni.

Il 13 Gennaio 1672 furono condannati ad essere impiccati per falsatori di moneta Francesco Grifoni di Dalmazia, ed il suo nipote Giovanni Inardo. Il giorno appresso fu giustiziato in Firenze al pratello della giustizia (1) Francesco Grifoni. La esecuzione di Giovanni Inardo fu trasmessa pel 23 Gennaio a Pisa, perchè l'Università di Pisa aveva richiesto un cadavere per istudio d'anatomia.

« E siccome il carnefice era novizio nel mestiere, non » avvertì che nel gettar la corda al collo del paziente, » gli aveva preso la goletta del giubbone; onde cre» dutolo morto, lo lasciò semivivo. Ciò si conobbe » quando i serventi dell'Università ebbero staccato il » cadavere dal patibolo. Gli furon dai Maestri usate » tutte le diligenze, e fu richiamato alla vita; nè altra » imperfezione gli restò, che l'aver qualche volta le orine » sanguigne. Il Principe l'assolvè da ulterior pena, e lo » costituì al servizio dello spedale. Chi 'l crederebbe? » i suoi portamenti furono sì rei, che bisognò finalmente » bandirlo dallo stato. Ciò neppure gli servì d'emenda; » anzi tornato di nuovo al suo primo delitto di falsar » la moneta, si seppe dopo qualche tempo, che era stato » in Modena per l'ultima volta impiccato. » Così l'Osservator Fiorentino, Tomo V, pag. 53; il qual caso è riferito ancora dal *Sabelli summa v. damnati.*

---

(1) In prossimità del convento di Santa Croce era situata la porta della giustizia, così chiamata perchè da essa sortivano i condannati all'ultimo supplizio per andare a subire la loro pena in un contiguo pratello.

Non bastò ai due dalmati, zio e nipote, l'esempio altrui, che dovevano, un anno avanti, avere appreso a Firenze, quando il 16 Ottobre 1671 l'orefice fiorentino Piero Susini fu impiccato per monetario falso al pratello della giustizia, e un suo fratello Antonio d'anni 18 fu sentenziato ad esser presente alla morte di detto Piero, e legato alla scala del patibolo, come seguì: e dopo alcuni mesi andò in galera. Nè bastò poi neanche l'esempio di se stesso a Giovanni Inardo; come non bastò neppure l'esempio proprio in un altro simile caso accaduto in quel tempo a Faenza, e riferito dal Rainaldo al Cap. IV delle sue *Osservazioni Criminali.*

Un tale era stato per furti condannato alla forca. Si ruppe il laccio, al quale era stato sospeso. Cadde in terra, e fu trovato vivo. Ebbe grazia intera dal Cardinal Legato, e per tale avvenimento miracoloso attaccò il voto alla cappella del SS. Crocifisso nella chiesa dei Cappuccini. Visse per qualche tempo colla massima esemplarità. Ebbene? — il Rainaldo, citato Orazio,

« Naturam expellas furca tamen usque recurret »

e l'altro poeta,

« Natura inclina al male, e viene a farsi
« L'abito poi difficile a mutarsi; — »

ci riferisce, che neppure la forca valse ad emendarlo; e ricaduto nei delitti di furto fu ripreso, processato, e nuovamente impiccato.

Non infrequenti erano i casi, nei quali in Firenze si gettavano i pazienti da una finestra del Bargello con la corda sospesa ad un ferro a ciò destinato, e si trova-

vano dopo qualche ora ancor vivi. Ed era costume antichissimo di consegnare i cadaveri degli impiccati allo studio della notomia. Lo spirito religioso, che non tollerava la profanazione dei cadaveri, eccettuava dal divieto gli impiccati; quasi fosse la loro dissezione anatomica una appendice naturale alla espiazione del loro delitto, *quasi piaculum esset reliqua secare.*

Nel 1505 i medici di S. Maria Nuova ebbero dai Signori Otto di Guardia e Balia il cadavere di Bernardo di Giovanni delle Dame per l'anatomia: e nel 1533 ebbero quello di una tal Caterina, serva di Gio. Batta Benozzi, per averlo nella sua villa ad Artimino aiutato a impiccare ad una trave la Lisa sua moglie. Al Benozzi riuscì fuggire: la serva fu presa, e il 9 Dicembre impiccata.

Nel 1567 il 24 Settembre furono impiccati 3 stradieri per aver rubato alle porte. Uno di essi fu dato per farne notomia a M.° Vincenzo Banti scultore perugino. Il quale nel 1568 ebbe quello di un birro, che il 14 Marzo fu decapitato per omicidio. I registri della Compagnia de' Neri notano, che il corpo per commissione dei Signori Otto fu consegnato a M.° V.° Banti per farne notomia; e così lo prese, e portollo via in una cassa. E nel 1570 ebbe Pandolfo Ceccherelli e Niccolò Massari ambedue impiccati per ladri la mattina del 9 Novembre.

Nè solamente si consegnavano agli studi dei notomisti i cadaveri degli impiccati; ma fuvvi un periodo di tempo in Toscana, nel quale, come facevasi per alcuni medici greci e romani, si consegnarono alle sperienze del notomista anche i corpi vivi dei condannati

alle forche. Perciò nella *Storia Universale* Cesare Cantù parlando di Gabriele Falloppio dice:

« Esplorava cadaveri d'uomini, non d'animali; e n'avea » fin sei o sette all'anno; e il duca di Toscana tratto » tratto gli offriva un condannato a morte, *quem interficimus modo nostro et anatomizamus.* »

Si diceva comunemente, che il Falloppio prima lo rendeva anestetico con narcotici; e poi lo scalpello anatomico faceva il resto.

§ 11.

La vivisezione anatomica dei condannati a morte sotto Cosimo I duca di Toscana.

Quello che dice Cantù è vero. E quantunque Gabriele Falloppio, discepolo del Vesalio, nei suoi scritti dichiarasse espressamente, avere esso praticata nella Università di Pisa (dove succedeva ad Arealdo Colombo nell' insegnamento dell' anatomia e chirurgia dal 1548 al 1552) la vivisezione dei condannati a morte; pure non mancarono nei secoli posteriori scrittori accreditati, i quali impugnarono il fatto, o lo misero in gran dubbio.

Il Fabbroni nella storia della Università di Pisa, tomo II, cap. V, dice:

« Neque audiendos illos puto, qui illum accusant, » quod dum Pisis fuit, morte damnatum opio occiderit, » venia a Cosimo impetrata, ad illius secandum ca- » daver; » — e crede, che siano stati gli scolari del

Falloppio, che avrebbero dopo la sua morte aggiunte negli scritti del maestro quelle parole rilevate dal Cantù.

Il Cocchi nel discorso della anatomia stampato nel 1745 dice:

« Nè vi è mancato chi abbia creduto, che in qual» che tempo fin gli uomini vivi condannati dai giudici » alla morte sieno stati aperti dai medici per lo studio » d'anatomia, benchè questa opinione manchi della suf» ficiente autorità. »

Gli statuti del 1543 della Università di Pisa parlano di *cadaveri* di delinquenti, che il Commissario di Pisa doveva ogni anno nell'inverno fornire al Rettore della Università per lo studio dell'anatomia. E qualora fossero mancati a Pisa i delinquenti, il Rettore ne doveva scrivere ai Signori Otto di guardia e balia, che senza nessuna difficoltà glieli avrebbero spediti.

In quei tempi i Signori Otto non solo potevano disporre di tutti i giustiziati del Ducato, ma nella sola città di Firenze non mancava mese, che non fosse, senza contare i casi di stato, per furti, per omicidî, per bestemmie, o per altri delitti comuni giustiziato qualcuno.

Ciò però che toglie ogni dubbio alla verità della vivisezione sui condannati a morte, per volontà del duca Cosimo, sono le note, che si trovano nell'archivio criminale, e che si registravano alla giornata. I Commissari, ed i Rettori criminali del ducato fiorentino istruivano i processi sui delitti, che accadevano nel loro territorio; proponevano la risoluzione da adottarsi, che chiamavano *disegno;* ed inviavano i processi a Firenze al Magistrato dei Signori Otto, che erano otto cittadini fiorentini eletti a turno, fra i componenti il Consiglio

dei Quarantotto (1); i quali poi con loro deliberazione approvavano, o modificavano il disegno dei vari Rettori dello stato, che si traevano anche essi dal Consiglio dei Quarantotto, e tutto mandavano al Duca per averne il *rescritto*, che era l'ultima espressione della sua volontà.

Il duca Cosimo faceva quello che gli piaceva. A suo talento assolveva, condannava, e stabiliva le pene, sovente col massimo rigore, colle regole della più stretta prudenza e giustizia, e sempre, ben s'intende, dicevano i suoi encomiatori, pel maggior bene ed utilità dello stato.

Nel libro dei partiti dell'11 Settembre 1559 per ordine del Duca il Magistrato deliberò, che madonna Lisabetta moglie di Lorenzo Salvatico si liberi dalle carceri, ove era ritenuta *per causa d'una serva trovatali morta in casa*. E poi di mano di Ser Lorenzo Corboli cancelliere si vede scritta a parola « *silenzio* ». Nè infatti si trova nulla in appresso, che faccia più cenno di tale imputazione.

Nel 1554 un tal Romolo di Mariotto di Casentino « prigione in Arezzo per essere stato al servizio dei » francesi e sanesi, e preso danari contro Sua Eccel- » lenza da un capitano di Piero Strozzi, come ha con- » fessato esservi stato una paga e mezzo, però supplicò » di grazia essere rilasciato dalla carcere per ire a ser- » vire in campo di Sua Eccellenza Illustrissima. » Il rescritto del Duca fu — « sia impiccato, acciò che dia » agli altri esempio. »

(1) Specie di Senato fiorentino fatto il 27 Aprile 1532.

E così in virtù di detto rescritto il 28 Maggio il Magistrato « deliberò, si scriva al Commissario d'Arezzo, » che lo facci impiccare; e se li mandi il maestro di » giustizia. A dì 30 di Giugno fu impiccato a Arezzo. »

Nel 23 Luglio 1554 il Magistrato degli Otto aveva approvato il disegno del Commissario di Pisa di condannare Carlo Bruni fiorentino a dieci anni di galera per un furto con scasso. Al Duca non piacque la deliberazione degli Otto. I quali il 27 Luglio fecero nuovo partito « che nonostante la deliberazione del 23 Luglio, » di volontà di Sua Eccellenza si scriva al Commissa» rio, che lo facci impiccare. » Nel libro dei partiti si legge in nota « Soprastato a dì 2 Agosto per essere » stato gran bisogno del maestro; si commesse il 2 » d'Agosto lo facesse impiccare dal Bargello di lì. »

Infatti mastro Biagio d'Andrea era molto in quei giorni occupato in Firenze, e come maestro dei tormenti, e come maestro di giustizia. Il 30 Luglio ebbe ad impiccare in Firenze Antonio di Boccolino, detto il capitano *Tosino*, di Pistoia, che fu preso a Montecatini per aver tocco denari da' francesi, e fatto contro a Sua Eccellenza; e il 31 Luglio impiccò un Giovanni di Raffaello per furti; senza poi contare gli ufficî quotidiani del maestro dei tormenti nell'assistere il giudice inquirente cogli arnesi de dado, della stanghetta, della capra, della corda, del fuoco, e zufoli e sbarre ed eculei, ed altri simili argomenti per la ricerca della verità: e senza contare le altre minori quasi quotidiane esecuzioni del maestro di giustizia alla colonna di mercato vecchio di frustare, bollare, perforare od amputare la lingua, tagliare il naso, mozzare gli orecchi, tagliare

la mano destra o quella sinistra, quando non doveva al pratello della giustizia impiccare, decapitare, squartare, attanagliare, ardere . . . . . che tali erano le pene ordinariamente usate in Firenze in quei tempi.

Il 20 Aprile 1555 il Magistrato aveva deliberato per otto fave di mandare in galera per anni dieci Giuliano Terenziani per furti commessi in una fiera di Colle. Sotto la deliberazione si legge: « Negoziato per me » Cancelliere con Sua Eccellenza, quale dice: — che » atteso li furti e sua mala fama, e per esempio d'al- » tri in questi tempi, se li scriva lo facci impiccare. » Così fu scritto al Commissario di Colle, e si mandò il maestro di giustizia, e il dì 27 fu impiccato.

Nel libro delle condannazioni del Magistrato degli Otto alla data del 4 Giugno 1541 si legge questa partita; —

« M.° Ferrante di M.° Francesco di Leccio ciurma- » tore per avere morto con le serpi M.° Alessandro » ciurmatore fu condannato a essergli mozzo il capo » in su la porta del Bargello e confiscati i beni. » Poi si legge in nota « *per grazia di S. E. fu liberato.* »

Dalla deliberazione del Magistrato, scritta nel grossolano latino di quei tempi (1), si rileva, che M.° Ferrante e M.° Alessandro si presentarono al Magistrato per essere autorizzati ad uno strano certame fra loro. Ambedue asserivano essere discendenti da quella famiglia, che ebbe in grazia da S. Paolo il segreto contro

(1) Solamente dal 13 Ottobre 1550 in poi, per ordine del Duca, le deliberazioni degli Otto nel libro dei partiti furono scritte in volgare.

il morso delle serpi, delle vipere, ed altri simili animali velenosi; ma si smentivano reciprocamente sul possesso del vero segreto.

Il Magistrato negò la licenza, considerando, che in tale sperimento si trattava di pericolo di vita; anzi furono ammoniti, che se lo facessero contro il divieto, e la morte di alcuno ne susseguisse, sarebbe tenuto l'altro responsabile d'omicidio.

Sebbene coi Signori Otto non si scherzasse mai, ciò non bastò. M.° Ferrante e M.° Alessandro vennero fra loro all'esperimento del morso delle vipere. Ciascuno dei due presentava all'altro le proprie, perchè si lasciasse da loro mordere. Invano M.° Alessandro sperimentò l'efficacia del suo rimedio; quasi istantaneamente pel morso d'una vipera rimase morto.

Nel farsi il processo venne il Magistrato dai servi di M.° Ferrante a sapere, che il duello era stato fatto da M.° Ferrante con artifizio e con frode; inquantochè aveva già in precedenza posto nella bocca dei suoi animali un tal veleno, che ne rendeva il morso istantaneamente e irreparabilmente mortale; e che M.° Ferrante aveva già prestabilito anche prima di venire a Firenze, se qui avesse trovato qualche ciurmatore lombardo, di farlo crepare (1).

Il 5 Giugno, il giorno dopo la sentenza, doveva essere decapitato sulla porta del Bargello. Il Duca era

(1) « Attento qualiter pervenit ad notitiam eorum officio dictum » certamen fuisse factum fraudolenter et dolose per dictum magi- » strum Ferrantem, et ipsum usum fuisse venenis mortalibus, mi- » ctendo ea in ore animalium predictorum, ad hoc ut vulnera et » morsus animalium forent letalia et irreparabilia. »

bramoso conoscere qual sorta di veleno, e come manipolato fosse quello con tanta efficacia messo in opera da M.° Ferrante; e per saperlo gli fe' grazia della vita. Fu creduto volgarmente essere stato succo di napello.

I Signori Otto il 27 Luglio 1541 *justis causis moti* deliberarono di permutare la pena di morte in quella della relegazione di M.° Ferrante nelle galere marittime in perpetuo.

In galera non andò; anzi fu dopo qualche anno da Cosimo graziato pienamente. Quali servigi rendesse M.° Ferrante al Duca Cosimo non so. Nell' archivio criminale non esiste, che un' altra partita concernente questo M.° Ferrante saltimbanco.

« 18 Luglio 1549 — M.° Ferrante da Leccio ciur-
» matore per avere detto più parole ingiuriose e vitu-
» perose al Modanese ciurmatore fu condannato a non
» poter salire in banco per 4 mesi in alcun luogo del
» dominio. »

Nel 1567 a proposito di veleni e di condannati a morte, accadde in Firenze un caso notabile molto. Erano stati condannati per assassinio ad essere impiccati e squartati sul pratello, certi Francesco d'Andrea di Lari e Lazzaro d'Andrea di Caprese. Il 3 Luglio era tutto preparato per la loro esecuzione; quando a un tratto venne un contrordine. Di detti condannati trovasi, come segue, registrato nelle memorie manoscritte della Compagnia del Tempio. « Di questi piacque al nostro Illu-
» strissimo Signor Principe, a benefizio universale, per
» fare esperimento d'un antidoto, che S. E. aveva con-
» tro i veleni, far dare loro il veleno, (il quale si crede
» fosse sugo di napello); ed amministrato il veleno, fu

» dato loro un rimedio da alcuni medici proposti da » S. E.; e dopo tutti gli accidenti avuti, che operava, » scrivono gli autori, la detta velenosa erba, campa- » rono; e così fu fatta loro la grazia. » E infatti nel Libro dei Partiti dell'Archivio criminale si legge, che il 14 Agosto 1567 fu per grazia di S. E. Illma a Lazzaro e Francesco permutato il loro pregiudizio della vita alla galera a beneplacito di S. E. Illma

Ora che il lettore ha inteso quali fossero gli uomini, e le pratiche di quei tempi, comprenderà agevolmente i ricordi e le note, che si trovano registrate nell'Archivio criminale sulla consegna dei condannati a morte ai notomisti della Università di Pisa. E riporterò per ordine cronologico tutto quanto ho potuto trovare sopra questo argomento.

I. Nel 15 Gennaio 1545 fu condannata a esserle mozzo il capo Santa di Mariotto Tarchi di Mugello e moglie di Bastiano Lucchese tessitore di ermisini, per avere partorito due bambini e dipoi affogati. Nella deliberazione del Magistrato si legge, che confessò d'averli partoriti vivi e soffocati, mettendo loro la mano alla bocca, finchè morirono; e lo fece, perchè detti figli erano nati da coito illecito. E sotto la deliberazione si legge:

« Dicta Santa de mente Excell.^{mi} Ducis fuit missa » Pisis, ut de ea per doctores fieret notomia. » Nè si trova alcun ricordo, che altrimenti vi si troverebbe notato, che il maestro di giustizia, o in Firenze, o in Pisa, le togliesse comunque la vita.

II. Nel 14 Dicembre 1547 furon condannati ad essere impiccati per ladri al luogo solito della giustizia

Giulio Mancini Sanese e Paolo di Bernardo Padovano. A Paolo fu per mandato del Duca permutata la morte colla galera in perpetuo.

Giulio poi, che aveva altre taccole colla giustizia, essendo stato nel 1544 per furti frustato, e tagliate le orecchie in Siena, e processato per un suo brutto vizio in Firenze con un fanciullo, il quale fu come paziente condannato a 50 staffilate alla colonna di mercato vecchio, fu mandato a Pisa per la notomia. La deliberazione del 17 Dicembre dice: — « ducatur Pisis pro » faciendo de eo notomia. » —

III. Nel libro dei partiti del 1 Settembre 1551 si legge:

« Lettera al Commissario di Castrocaro, che Mad» dalena la carcerata per omicidio nel figlio suo, se è » in essere per guarire del male che ha, la mandi qui, » perchè a S. E. piace salvata per la notomia; e di » tal cosa non ne parli, anzi la tenga in speranza; e » in caso non fossi per guarire, avvisi, che se li man» derà il maestro per tagliarle il capo.

« A dì 17 Settembre da sera. — Deliberarono, che » si mandi alle stinche Maria Maddalena di Pieracciolo » di Modigliana, quale si trova al Bargello mandata » dal Commissario di Castrocaro, per star lì a bene» placito del Magistrato; e così detto dì si commesse » a detto Bargello, ve la mandassi, e alli soprastanti » delle stinche si comandò, la ritenessero a stanza di » loro Signori per notomia.

« — Andò a Pisa per farsene notomia. » —

IV. Il 12 Dicembre 1552 in un processo di Livorno contro Niccolò di Elia di Candia, e Zaccheria

figliuolo adottivo di detto Niccolò, ed altri loro compagni in numero di 43 o 44 accusati di pirateria, il Magistrato degli Otto « deliberò che il capitano di » Livorno debba fare impiccare detti Niccolò e Zaccheria in su un paio di forche presso alla marina, dove » qui sieno lasciati appesi in esempio degli altri, e dove » li parrà più a proposito; e li altri condanni alla galera perpetua; e alla confisca di tutti i beni di detti » Niccolò e Zaccheria. E se avessino prigioni cristiani, » li facci liberare.

« A dì 14 si mandò il maestro di giustizia; dipoi » se li mandò detto, che impiccassi solo detto Niccolò; » e Zaccheria si mandasse a Pisa per la notomia, essendo » questa la mente di Sua Eccellenza Illustrissima. »

V. « Il 22 Dicembre 1552 i Signori Otto approvarono il disegno del capitano del Borgo S. Sepolcro di mandare in galera Ulivo di Paolo di Baldaccio » da Marradi per veleno dato a sua donna.

« Questo partito a dì 29 detto fu riformato, e condannato alla forca.

« A dì 31 si scrisse, lo mandasse qui per la notomia.

« Venne a dì 6 Gennaio, e a dì 13 andò a Pisa. »

VI. « Il 14 Novembre 1553 i Signori Otto approvarono il disegno del Vicario di Firenzuola di far » decapitare Margherita donna di Biagio d'Antinoro » per infanticidio.

« A dì 21 Novembre si scrisse al detto Vicario la » condanni alla morte, e la mandi qui per la notomia » alle stinche.

« Il 20 Dicembre fu cavata dalle stinche, e consegnata a un famiglio, che la menò a Pisa al Com-

» missario di Pisa, che la consegni secondo il solito
» al notomista per farne notomia; — come fu fatto. »

VII. « Il 17 Dicembre 1554 Pasquino di Salva-
» dore del Poggio alla Lastra di Val di Bagno per
» avere assassinato certe persone fu condannato ad
» essere impiccato al luogo consueto. In calce della
» deliberazione (lib. 281, c. 189) si legge:

« A dì 20 Dicembre si fece il bullettino per a dì 22.

« A dì 22 andò a Pisa per la notomia. Lo menò
» Ser Marcantonio di Foiano bargello.

« A dì 26 rispose il Commissario di Pisa averlo ri-
» cevuto, e consegnato al notomista. »

VIII. « L' 8 Gennaio 1556 si scrisse dagli Otto al
» Vicario di Vico Pisano, che Giovanni Monacci di Ri-
» pafratta condannato per furti ad essere impiccato, lo
» consegnasse a Taddeo famiglio, che lo meni a Pisa
» per la notomia. A dì 13 si ebbe la ricevuta del
» Commissario di Pisa. »

IX. « Nel 13 Febbraio 1556 si scrisse al Vica-
» rio di Vico, che mandi prigione Cesare Maccarri al
» Commissario di Pisa, perchè se ne facci notomia, in-
» sieme con una lettera al Commissario per consegnarlo
» per esso Commissario al notomista; e fu scritto al
» Commissario di Pisa, che lo riceva, e consegni al
» notomista in quel modo, che lo chiederà, e a suo
» beneplacito.

« A dì 15 si scrisse a posta a Vico, che non lo
» mandassi a Pisa, ma che lo facessi impiccare, con
» ordine di Sua Eccellenza Illustrissima scritto alle bande,
» come mostrò Ser Lorenzo Sergardi. »

X. « Il 17 Novembre 1558 visto il processo di

» San Giovanni contro Batista di Meo Cucchiole di Mon-
» tevarchi ladro famoso e omicida con ruberia, e suo
» disegno di farlo impiccare e poi squartare; quale di-
» segno i Signori Otto approvarono, e deliberarono, che
» si avvisi il Vicario, facci lasciare li quarti sulle forche. »

Si trova poi notato quanto appesso:

« 21 Novembre — si scriva al Vicario di San Gio-
» vanni, che mandi quà prigione ben guardato Batista
» suddetto, quale con ordine di Sua Eccellenza Illustris-
» sima, per referto del signor Segretario, deliberarono
» si serbi per la notomia.

« 28 Novembre — si scriva al Vicario, che mandi
» detto Battista qui nella carcere del bargello, nè li
» dica la causa perchè ben guardato. — Venne pri-
» gione al bargello.

« A dì 14 di Dicembre si presentò in Pisa al Com-
» missario Donato Tornabuoni. »

XI. « Il 20 Dicembre 1560 i Signori Otto delibe-
» rarono scrivere al Commissario di Pisa, che ad ogni
» requisizione del Provveditore dello studio consegni
» Francesco di Michele Pepi da Colle sentenziato alle
» forche per farne la notomia in quello studio, e non per
» altro effetto, e questo con ogni miglior modo. Vedi
» le lettere della ricevuta del prigione in filza N. 248. »

XII. « Il 2 Dicembre 1562 i Signori Otto, attesa
» la carcerazione fatta di Paolo di Giovanni e Vestrino
» d'Agnolo ambedue di Dicomano, e per avere in vari
» tempi e luoghi commesso più e vari furti essere stati
» giudicati alle forche, con deliberazione del 28 No-
» vembre p. p.

« Atteso Sua Eccellenza Illustrissima avere scritto

» essere bisogno in Pisa della notomia, però deliberarono, ordinarono e commessono mandarsi a Pisa alla notomia.

« A dì 10 Dicembre mandaronsi a Pisa per la notomia. »

XIII. E finalmente il 7 di Dicembre 1570 fu deliberato « doversi appiccare al luogo solito delle forche Agnolo di Nardo bandito del capo fino dall'Ottobre 1564 per omicidio.

« Il 16 Dicembre fu deliberato mandarsi a Pisa per la notomia. » —

Da questa epoca in poi non ho trovato altri ricordi sulla consegna ai notomisti dei condannati a morte prima d' essere giustiziati.

§ 12.

Condannati a morte destinati a un monarca cinese per suo trastullo, e leggi frequentissime nell'impero cinese di condonazioni generali.

Dalla tirannia spietatamente calcolatrice di un duca fiorentino passiamo a considerarne un'altra ferocemente stupida d'un monarca cinese. Se la tirannia di Cosimo nell'ordine politico può giustificarsi dalla dura necessità di governare coll'inganno e col terrore un paese recentemente conquistato, e sempre memore e anelante di libertà, nell'ordine giudiciario non era che la conseguenza della falsa premessa di ritenere le pene, come

giusto ed esemplare provvedimento per la riforma dei costumi, e quanto più severe tanto più efficaci.

Anche nella Cina gli eccessi delle pene derivarono dal falso concetto del loro scopo di intimidazione. Essa ebbe però a provare ancora tutti i fenomeni del dispotismo di monarchi fatti superiori ad ogni umana legge. Statuti fondamentali vi erano come norme generali, e che dovevano essere rispettati da tutti; ma ogni monarca aveva altresì il diritto di rendere immediatamente esecutorio ogni suo ordine, anche verbale, per insano ed ingiusto che fosse. Era il monarca umano e virtuoso, e la Cina era ben governata, se i suoi ministri erano del pari umani e virtuosi: era il monarca insensato e bestiale, e guai a chi gli stava d'appresso.

Uno della ultima specie fu **Wen-siuen-ti** della dinastia settentrionale degli **Zi**, che prese l'investitura imperiale nell'anno 550 dell'era nostra. Quando ebbe sconfitti certi montanari ribelli, tutti i maschi dai 13 anni in su fece decapitare, e le femmine e i fanciulli dare schiavi in premio ai suoi soldati. In un'altra ribellione di montanari, ogni loro decurione fu per ordine suo sventrato, e i 9 dipendenti di ciascun decurione volle obbligati a mangiarne le carni, e, per putride e ributtanti che fossero, dovevano essere così da loro consumate tutte. Incominciò di qui a divenire, dicono gli storici, eccessivamente crudele (1).

E la crudeltà raccolse in lui vigore dalla libidine, e dagli eccessi del vino, a cui sovente si abbandonava. Prendeva diletto a fare esso stesso il carnefice.

---

(1) TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 34, anno XI.

Ma-tuan-lin (1) riferisce « che aveva fatto fare una
» gran caldaia di ferro, una lunga sega, e arnesi per
» fare a pezzi e pestare; e tutti li teneva esposti nella
» sua sala d'udienza. Se qualche pensiero triste gli pas-
» sava per la mente, tosto di sua mano uccideva chiun-
» que gli capitasse sotto, e lo massacrava; e poi talora
» ordinava anche ai suoi propri assistenti di mangiare un
» pezzo di quelle carni, per godere così del loro ri-
» brezzo.

« Era in quel tempo suo ministro di stato **Ian'-iu**,
» il quale ordinò ad un soprintendente agli affari pe-
» nali di predestinare un condannato a morte, e porlo
» in mezzo alle guardie imperiali. Quando l'imperatore
» voleva uccidere qualcuno, allora già tenevano in pronto
» chi doveva pagare colla vita, e lo chiamavano — *il*
» *carcerato che si offre all'imperatore*. Se passavano tre
» mesi, che non fosse ucciso, allora gli si faceva gra-
» zia della vita.

« Un giorno l'imperatore andò a visitare la torre
» *della fenice d'oro*, e ricevè una gran parte dei pre-
» cetti della religione di **Fo** (Budda). Tosto fece ve-
» nire sulla torre i condannati a morte, legò sulle loro
» spalle alcune foglie di una pianta urticacea, come se
» fossero ali, ed ordinò loro, che dall'alto della torre
» volassero giù. Ciò lo chiamava — *dar la via agli*
» *esseri viventi*. Caduti in terra morirono tutti. E l'im-
» peratore ne rise saporitamente. »

Anche in altre circostanze il ministro **Ian'-iu** diè prova di accortezza pronta ed arguta. Riferiscono gli

---

(1) Wen-hien-tun'-kao, K. 165.

annali cinesi (1), che fuvvi un generale, il quale indirizzò all'imperatore una rimostranza sopra questo suo forsennato procedere. L'imperatore interpellò **Ian'-iu,** *come potesse darsi tanta audacia in quello stupido uomo?* — Il ministro rispose: — *egli desidera, che Vostra Maestà lo uccida, perchè vorrebbe in tal guisa acquistarsi fama presso i posteri.* — *Io allora,* disse l'imperatore, *non l'ucciderò, e non avrà questa gloria.* — Così fu salva la vita di quel generale.

L'imperatore favoriva i buddisti, dei quali tuttavia così crudelmente parodiava i precetti; e spiacendogli la discrepanza delle due religioni del *buddismo* e del *taoismo,* voleva, che si fondessero insieme, o una di loro fosse tolta di mezzo.

« Convocò tutti i dottori dell'una e dell'altra religione. » Ne nacquero subito dispute e dissapori. Allora per co» mando imperiale tutti i monaci *taoisti* dovevano ra» dersi i capelli, e farsi frati *buddisti.* Ci furono alcuni, » che non intendevano sottomettersi. Ne furono giusti» ziati quattro, e l'ordine del monarca fu da tutti ob» bedito (2). »

Questo pertanto accadeva, mentre la legislazione penale di quei tempi era relativamente benigna.

Tranne pei 10 casi di grave misfatto, ogni pena dalla minima fino a quella di morte, poteva essere riscattata. Tutte le pene si riducevano in sostanza a quella unica della multa. Dieci colpi di bastone si riscattavano con un rotolo di seta media, che si conguagliava a mo-

(1) TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 34, anno XIII.
(2) TUN'-KIEN-KAN-MU, K. 34, anno XII.

neta. Tutti i riscatti erano respettivamente graduati, fino alla pena di morte, per la quale occorrevano 100 rotoli di riscatto.

I dieci misfatti chiamati SCE-'GO *(le dieci abominazioni)* sono:

1° MEU-FAN — attentato alle istituzioni fondamentali dello stato.

2° MEU-TA-NI — attentato alla sicurezza dell'imperatore, o lesa maestà.

3° MEU-PAN — attentato alla sicurezza esterna dello stato.

4° 'GO-NI — l'abominevole ribellione, che comprende l'attentato parricidio, e l'omicidio nella persona dei prossimi parenti.

5° PU-TAO — massacro di più persone.

6° TA-PU-KIN' — sacrilegio, che consiste nel furto di oggetti destinati al culto, o all'imperatore.

7° PU-HIAO — la irriverenza filiale, che consiste nel far contumelia ai suoi genitori.

8° PU-MU — attentato alla sicurezza personale dei parenti più lontani.

9° PU-I — attentato alla vita dei pubblici funzionari propri superiori.

10° NUI-LUEN — incesto.

I colpevoli dei dieci grandi misfatti sono eccettuati da ogni legge ordinaria di perdono generale, nè possono essere compresi nella legge dei riscatti.

Frequentissime erano nella Cina le leggi di perdono generale. Vi era il *perdono ordinario,* e in questo non si comprendevano i delitti, che andavano sotto il titolo dei dieci grandi misfatti. Vi era il *perdono straordina-*

rio, che specificava i casi, che volevansi perdonati; e vi era il *gran perdono generale*, che comprendeva tutti i delitti nessuno eccettuato. Vi era poi l'editto speciale di grazia della pena intera, o parziale, che riguardava un determinato individuo. Ragguagliatamente ogni due anni si pubblicava un *perdono ordinario*; ogni 3 o 4 anni un *gran perdono generale*. Una legge di perdono pubblicata sul finire dell'estate comprendeva un numero grandissimo di condannati; perchè l'esecuzione delle pene, massime di quelle che si dovevano fare sul pubblico mercato, cioè di mutilazione di membra, e di morte, era sempre rimessa all'autunno, tranne i casi di lesa maestà, le cui sentenze si eseguivano di tutti i tempi.

I letterati cinesi si manifestarono sempre contrari alla pubblicazione di leggi d'amnistia, o di perdoni generali. Le consideravano, come violazioni degli articoli statutari a solo prò dei malvagi, con offesa e pericolo della gente dabbene.

Kuan'-ciun', filosofo legista, anteriore di 100 anni a CONFUCIO, nel suo trattato sulle leggi, professava esser minore il loro vantaggio momentaneo del danno, che poi recavano i perdoni generali; rendere essi più insubordinata, anzichè migliore la gente; nè altro essere che una briglia sciolta a cavallo che fugge (1).

Ma-tuan-lin, dopo avere osservato, che sotto **Iao**, e **Sciun**, e sotto le tre prime dinastie si era indulgenti al colpevole soltanto caso per caso, e avuto riguardo alle circostanze speciali del caso concreto, biasima gli editti di perdono generale, « dove non si

(1) KUAN'-SE-LUI-WU, K. II.

» ricerca nè la gravità della malizia del reo, nè la » quantità del danno arrecato; dove chi aveva ucciso » non era ucciso, e chi aveva ferito non era punito; » e dove i ladri e gli assassini, qualunque fosse il mi- » sfatto, non subivano neppure processo. » — E finisce col notare, che tali leggi di perdono generale si facevano sovente per cagioni false e bugiarde (1).

E dice bene. Ma non si poneva però mente dai letterati confuciani, che queste leggi di perdono generale, oltre essere talora richieste dall'esigenze dei tempi, e dai mutamenti delle pubbliche condizioni morali e politiche, erano anche un correttivo della eccessività delle pene, ed una soddisfazione data al popolo sull'esagerazione del punire; e che per la loro periodica abitualità divenivano altresì parte integrante, e necessaria del sistema penale.

Nel periodo dei 12 anni di regno dell'imperatore **Kao-zu** fondatore della dinastia dei **Han** furono pubblicate le seguenti leggi di perdono, che riporterò traducendo letteralmente **Ma-tuan-lin.**

1° « Nel primo mese del secondo anno di **Kao-ti** » dei **Han** (l'anno 205 av. C.) fu dato il perdono » generale ai delinquenti (2).

2° « Nel sesto mese, essendo stato fatto il prin- » cipe ereditario, fu dato il perdono generale ai delin- » quenti.

3° « Nel primo mese del quinto anno, (202 av. C.)

---

(1) Wen-hien-tun'-kao, K. 171.

(2) L'anno cinese comincia dalla nuova luna, che fa più vicino a' cinque di Febbraio.

» essendo terminate le cose di guerra, fu pubblicato
» il perdono generale in tutto l' impero, tranne ai con-
» dannati alla pena di morte.

4° « Nel sesto mese, essendosi trasferita la capi-
» tale a CIAN'-'GAN, fu pubblicato il *gran perdono*
» *generale* in tutto l' impero.

5° « Nel sesto anno (201 av. C.), non essendosi
» ancora i soldati fieri e ardimentosi assuefatti alle leggi
» e ai regolamenti, ed hanno perciò violate le leggi,
» fu dato il perdono generale in tutto l'impero.

6° « Nell' anno nono (198 av. C.), il terzo giorno
» del primo mese, a tutti coloro, che per l' avanti aves-
» sero commessi delitti punibili di pene sotto quella di
» morte, fu dato il perdono generale.

7° « Nel primo mese dell' anno undecimo (196
» av. C.) avendo l' imperatore fatto principe di TAI
» (il figlio **Hen'**) fu pubblicato il *gran perdono gene-*
» *rale* in tutto l' impero.

8° « Nel settimo mese, essendo stata repressa la
» rivolta di **In'-pu,** fu pubblicato il perdono generale
» in tutto l' impero ai delitti punibili con pene minori
» di quella di morte. Il decreto veniva dal campo del-
» l' armata (ove era l' imperatore).

9° « Nell' anno duodecimo (195 av. C.) essendo
» morto l' imperatore, e denunziato il lutto generale,
» fu pubblicato il *gran perdono generale* in tutto l'im-
» pero. »

In seguito si trova essersi continuato sempre così con un sistema periodico di perdoni generali ogni due o tre anni. Circostanze liete, o tristi della Casa regnante; avvenimenti straordinari, e fenomeni imprevisti,

reputati di buono o di cattivo augurio; terremoti, ecclissi, incendi, e cose simili; erano congiunture, che porgevano occasione ad una legge di perdono, perchè erano reputate avvertimenti del Cielo dati ai monarchi per mitigare le pene, ed alleviare le tasse.

§ 13.

La tortura nella Cina considerata come mezzo di prova, ed in Europa anche come mezzo d'espiazione.

Non si doveva nella Cina per le sue leggi fondamentali condannare a morte nessuno, che non fosse stato in precedenza convinto e confesso del delitto imputatoli. E poichè ivi ancora fu creduto, che il dolore avesse la virtù di strappare la verità dalle labbra dell'uomo torturato, così la Cina conobbe anche essa, e praticò la tortura, considerandola come un mezzo straordinario per rintracciare le prove occulte di un delitto solamente denunziato. Per dare altrui un esempio occorreva punire; ma doveva altresì fornirsi una prova certa della reità dell'incolpato. Se il dolor fisico poteva somministrarla, chi poteva trattenere il giudice dal farne esperimento, quando nella umana creatura non si rispettavano, nè la giuridica personalità, nè la intangibilità delle membra, nè la inviolabilità del pensiero, nè la sua dignità?

Nella Cina, ove sono gli uomini stati sempre in alto grado superstiziosi, non m'è stato dato di trovare ricordo veruno di leggi, che ammettano la prova dei delitti

per mezzo di così detti *giudizi di Dio*. Conobbero le *ordalie* i viaggiatori cinesi, che ne trovarono di varie maniere nei paesi, che percorsero fino dai primi secoli cristiani, e le hanno anche nelle loro relazioni descritte e censurate.

In Europa ai *giudizi di Dio* fu sostituta la tortura; la quale fu quindi elevata al grado di criterio regolatore della prova nei processi inquisitorii dei giudizi penali. E la tortura, non è ancora compito un secolo, sedeva regina delle prove nei nostri tribunali. Essa aveva la sua giurisprudenza speciale sui casi, modi, forme e persone pel suo legittimo sperimento. Non dovevasi mai infliggere, che previa la esistenza di qualche indizio di reità a carico dell'accusato. Presso noi nel 18 Dicembre 1559, perchè Ser Cincinello Cincinelli cavaliere (1), e Ser Baccio Fei notaio, avevano a Poppi tormentato più volte con la corda un imputato di ladro senza indizî sufficienti a tortura, furon condannati alla pena di........ rifare le spese della tortura pagate al ministro dei tormenti!

Il reo confessava, — era impiccato; non confessava, — e i tormenti *purgavano gli indizî*. Era questa allora la formula adoprata, come se gli indizi raccolti dal giudice fossero una colpa dell'imputato. I tormenti assu-

(1) Il *cavaliere* era l'*attuario* del tribunale per le cause civili, che riceveva gli atti e compilava i processi. Il *notaio* era l'*attuario* per le cause penali. Il Vicario, il Commissario, e il Potestà, che erano cittadini fiorentini, che nei loro territori rappresentavano il Principe, avevano sempre presso di se il *giudice*, che dava il voto nelle cause civili e criminali. In mancanza del *giudice* suppliva il *cavaliere*.

mevano in questi casi un carattere di pena speciale, che l'imputato doveva espiare come un debito contratto da indizî, che gravavano su di lui, ma che pure non erano bastanti per chiarirlo colpevole, e condannarlo alla pena ordinaria. Così la pubblica giustizia rimaneva soddisfatta; e il cavaliere, e il notaro, e il giudice riposavano tranquilli nella loro coscienza, e senza correre pericolo di dover rifondere le spese di una tortura non giustificata abbastanza.

Riferirò tre casi di pratica criminale fiorentina del secolo XVI, che può chiamarsi normale pei due secoli successivi, a schiarimento del carattere e dello scopo degli usati tormenti.

I. Nel 1553 un tal Francesco D'Ayalla spagnuolo fu imputato d'aver rubato velluto, panni, e altre robe, che gli furono trovate in casa con lo scarpello e il grimaldello, co' quali avrebbe scassata la bottega.

Nel libro del Magistrato degli Otto in data del 30 Gennaio 1553 si legge il seguente partito: —

« Atteso lui avere purgato li indizî con varii tor-
» menti di fune, fuoco, acqua, e dado, deliberarono,
» che sia assoluto da detta imputazione, e si liberi dalla
» carcere, ma che avanti esso rimetta il velluto, i panni
» e le altre robe trovate sotto una scala di casa di sua
» abitazione per renderli a veri padroni di tali robe,
» e alle spese fatte nel bargello. »

Fu mandato alle stinche, donde fu liberato il 5 Marzo per avere soddisfatto i padroni delle robe, e il maestro di giustizia nei suoi emolumenti.

II. Il 16 Novembre 1559 in un processo di Poppi

contro Domenico di Tonio per ladro fu presa dagli Otto la seguente deliberazione:

« Atteso in detto processo per urgentissimi indizî » detto Domenico apparire manifestamente esser ladro, » non parendo che abbastanza abbia purgato tali in- » dizî; veduto il disegno, deliberarono scrivere che, at- » tesochè gli indizî non sono bene purgati, perciò metta » ancora per tre volte Domenico al tormento; la prima » colla fune, la seconda col dado, e la terza col fuoco, » a causa che egli confessi o purghi gli indizî; e tutto » faccia con quella destrezza e discrezione, che saprà fare » usare; e che di quanto ne ritrarrà, ne dia avviso. »

III. In un processo di Fivizzano Michele del Grosso da Bottignana era stato imputato di complicità con un tal Niccolò detto Bottiglione nel 1559 impiccato a Fivizzano.

I Signori Otto con partito del 5 Settembre 1560, visto il disegno del Commissario di confinare Michele in una galera 2 anni, « e il parere del Borghini, quale » sarebbe, atteso essere stato nominato in compagnia » da Bottiglione, e avendo cattiva fama, e non avere » purgato, gli parrebbe, che senza tenerlo sospeso se » li dia un tratto di fune; e non si addormentando, » glie ne dia un altro, e far così per due volte; e non » confessando, se li dia il fuoco; e confessando, si ri- » mandi il processo; e non confessando si rilasci avendo » purgato; — approvarono nella parte dei ormenti, » aggiungendo un confino di tre anni fuori dello stato » di Sua Eccellenza Illustrissima, e proibizione di non » potere stare nella giurisdizione di alcuno dei Mar- » chesi Malaspina in Lunigiana sotto pena della galea. »

A schiarimento della frase *e non si addormentando* si legge nel *ristretto di pratica criminale* del Tirabosco; — « e perchè ancora il reo alle volte par che » dorma sopra la corda, e nulla risponda, si deve sa» pere, che alcuni maliziosi rei, che temono di confes» sare col tormento, usano certe superstizioni chiamate » da loro *rimedii contro la tortura,* i quali per ispe» rienza si sono molte volte veduti, così permettendo » Sua Divina Maestà, riuscire di loro sollievo. » —

Nella Cina non si è mai formulata la ipocrisia del *purgare gli indizî.* Fu ritenuto, che il dolore dettasse la verità; e questa opinione stolta si tradusse in una pratica inumana con tutte le sue logiche conseguenze. Gli scrittori cinesi protestarono sempre contro la massima, che coi tormenti si ottenesse la verità. Furono giudici spietati, che riponendo tutta la gloria e tutto il loro interesse nella fabbricazione dei processi, mettevano in opra tutti i mezzi possibili per ottenere, come prova sicura del delitto, la confessione del reo.

Sotto la imperatrice **Wu-heu** della dinastia dei **Tan'** (dall'anno 684 al 705 d. C.) l'uso della tortura ebbe il suo maggiore sviluppo.

« I funzionarî incaricati d'applicare le leggi (*si legge* » *in* **Ma-tuan-lin**) reputavano capacità l'essere severi e » crudeli. Arrivavano fino a non togliere mai la *canga* (1) » dal corpo dell'accusato; e niuno di loro s'asteneva » dal bastonarlo fino alla morte (2). »

---

(1) Così chiamasi dagli europei quella tavola pesantissima di legno, che è una specie di gogna mobile, usata in Cina, in cui si rinchiudeva il collo del prigioniero.

(2) WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 166.

L'imperatrice **Wu-heu** dava una grande importanza alle accuse segrete, massime nei casi di stato. Per esser carcerati e processati bastava esservi nominati. Fece la legge crudele, dice **Ma-tuan-lin,** dello *interrogare col bastone* il carcerato, e stabilì varie specie di *canga,* e altri modi e arnesi per strappare dalla bocca del reo la verità.

« Ogni quante volte vi erano decreti di perdono » generale, un suo ministro per le cause penali **Lai-siun-cen** prima ordinava, che i custodi delle carceri uccidessero i carcerati pei delitti più gravi, e poi » pubblicava l'editto. L'imperatrice reputava lo facesse » per sola devozione al sovrano, e lo ebbe in maggior grazia, e lo promosse di grado. Da per tutto » si temeva questa specie di uomini più assai delle » tigri e dei lupi. »

Coloro che erano interrogati come accusati, piuttostochè andare incontro a crudeli tormenti, si confessavano colpevoli, e preferivano la morte subito.

Moltissime rimostranze furono fatte alla imperatrice. Se le diceva, che moltissimi coraggiosi ed eroi diventavano pusillanimi sotto i tormenti, e si accusavano falsamente, e falsamente accusavano altrui.

Imperocchè, dice **Ma-tuan-lin**, vi erano giudici d'indole così crudele e maligna, che quando inquisivano un incolpato, facevano in modo, che nominasse centinaia di persone come complici nel delitto. E così si moltiplicavano all'infinito i processi e e vittime.

I letterati cinesi non concessero mai, che la tortura fosse un mezzo legittimo per la ricerca della verità, e protestarono sempre, che le cose dette sotto l'azione,

o sotto la minaccia del bastone erano l'effetto, o del dolore provato, o del timore di provarlo.

Quella esasperazione di tormenti sotto il governo della imperatrice **Wu-heu** fu dai letterati cinesi attribuita ai disegni e alle figure, che si trovavano nei libri della religione di *Budda*, che rappresentavano le pene ed i tormenti dei suoi dieci inferni, e che circolavano largamente in tutto l'impero.

Ma-tuan-lin riferisce l'opinione di alcuni (1), che ritenevano, che la sagacia dei giudici crudeli nello inventare nuovi tormenti derivasse da quelle rappresentazioni degli inferni di Budda. Imperocchè, si diceva, sebbene da un lato sia vero, che il concetto di quell'uomo eminentemente umano e pietoso, che era Budda, fosse quello solo d'intimorire gli uomini ignoranti, e trattenerli colla minaccia delle pene eterne dell'inferno dal recare offesa la benchè minima, nonchè alle umane creature, ma ancora a qualunque sia specie d'animale vivente, dall'altro lato i suoi precetti erano nelle parole, che pochi intendevano; e le tante specie di pene e di variati tormenti erano nei disegni, che tutti sensibilmente vedevano e intendevano. E così accadeva, che quelle, che Budda minacciava come pene del mondo avvenire, venivano adoperate per ispirito di imitazione come pene e tormenti nel mondo presente.

Oggi da per tutto è riconosciuta l'inefficacia e la ingiustizia dei tormenti diretti ad ottenere la confessione dell'accusato. Ma non è ancora riconosciuta in pratica

---

(1) Specialmente quella di **Hu-ce-tan'** scrittore critico, che viveva sotto la dinastia dei **Tan'**. WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 166.

la inefficacia e la ingiustizia delle punizioni del condannato, dirette allo scopo di intimidire altrui, e colla opinione, che si possano così riformare i pubblici costumi.

Negli scritti dei letterati cinesi si trova sovente, che hanno dovuto riconoscere la inefficacia anche dei più atroci supplizi a prevenire i delitti. Si è potuto incutere momentaneo spavento, ma non si sono mai migliorati i costumi. Nei delitti politici gli ambiziosi, o i fanatici guardano solo al successo, che muta in gloria il delitto; nei delitti comuni, i malvagi confidano nelle tenebre, che occultando le tracce del vero lasceranno impunito il delitto, e godere pacificamente del criminoso profitto il delinquente. Nel primo caso giuocano apertamente la vita colla speranza di vincere; nel secondo agiscono copertamente colla veduta di rimanere impuniti; e per gli uni e per gli altri quanto maggiore è la posta che mettono, tanto maggiore è sovente l'attrattiva del giuoco. In questi è il pervertimento morale che deve curarsi; e la minaccia di una pena, per grave che sia, non fa sovente, che provocarlo ed aumentarlo. È la speranza della impunità, che rende gli uomini audaci a delinquere. Nè tale speranza si toglie colle punizioni estreme del delitto scoperto. È necessario, che sia creduto fermamente non potersi commetter delitto mai, che non debba essere immediatamente scoperto e punito. Che ciò diventi anche un fatto, è il compito di coloro, cui viene affidata la tutela della pubblica sicurezza.

I letterati cinesi, che hanno sempre professata la massima, che a nulla giovano le leggi senza la bontà dei costumi, si sono ostinati a voler poi migliorati i

costumi colla minaccia delle pene; e vedutine i mali effetti, piuttostochè riconoscere il proprio errore, amarono meglio credere, e far credere la riproduzione continuata dei delitti esser vizio inerente ad una perversità di costumi, che sempre vada fatalmente di generazione in generazione peggiorando.

§ 14.

Cosmogonia e palingenesia del mondo cinese.

« *Declina il mondo e peggiorando invecchia* » è il grido di dolore dei letterati cinesi.

Nasce, cresce, e muore, e rinasce il mondo per tornare a morire e rinascere incessantemente; — è la opinione della cinese cosmogonia.

Ogni vita del mondo è di anni 129,600, che costituiscono uno IUEN, che è il tratto del tempo, nel quale si compie una intera rivoluzione cosmica, ed è diviso in 12 periodi HUEI di 10,800 anni ciascuno, entro i quali il mondo si sviluppa, cresce, declina e finisce.

Non sarà, credo, discaro un breve cenno di questo sistema mal noto alla erudizione europea. Fu professato da **Sciao-kan'-zie,** che viveva nei primordi della dinastia dei **Sun'** (960 anni d. C.). Trovasi nella enciclopedia cinese, chiamata SAN-ZAI-TU-HUEI, questo sistema, ridotto in tavole cosmogoniche, sul principio e

sulla fine del cielo e della terra, e sulla loro rinnovellazione. Leggendo in queste, compilate nell'anno 1503 dell'era nostra sotto la dinastia dei **Min'**, ne tolgo il seguente epilogo.

Esiste increato ed eterno un primo elemento cosmico lo IUEN-KI *(etere primordiale)*. Inclusi nel medesimo stanno due diversi elementi IAN' ed IN *(il fluido primordiale, e l'etere radicale)*, che contengono in se stessi i germi di tutte le cose. Quando questi due elementi sono nello IUEN-KI indistinti e confusi, formano il HUEN-TIUN *(il caos primordiale)*.

A poco a poco incominciano a muoversi, e separarsi tra loro. Il fluido più sottile e più puro dello IUEN-KI *(etere primordiale)* si eleva, e conglobandosi forma il cielo; il quale dispiegandosi compone poi il sole, la luna, le stelle, e le costellazioni.

Solo però dopo 3000 anni il cielo comincia a dar segni materiali della sua esistenza. Dopo altri 1400 principia il suo sviluppo, il quale non è completo, che alla fine del primo periodo (HUEI) che è segnato col carattere primo *(ze)* del ciclo di 60 numeri *(kia-ze)*.

Quindi la parte più grave e meno pura dello IUEN-KI *(etere primordiale)* discende, e condensandosi forma la terra, *ti (tellus)*, la quale va assimilando i cinque suoi elementi, acqua, fuoco, legno, metallo, e terra, *tu (humus)*. Solo dopo altri 5000 anni questi suoi elementi incominciano a prendere forma, solidità, e corpo.

È notabile il modo cinese, col quale si esprime la successività dello sviluppo dei 5 elementi. La terra *ti (tellus)* dopo 3000 del secondo periodo cosmico (HUEI),

segnato col carattere *ceu* (che è il 2° del ciclo), comincia alquanto a condensarsi. Allora

— il TAI–I *(la grande evoluzione)* genera l'acqua; ma non ancora esiste il vapore *(ki)*.

— il TAI–ZU *(la grande assimilazione)* genera il fuoco; avvi il vapore; ma non ancora esiste la forma *(hin')*.

— il TAI–SCE *(la grande condensazione)* genera il legno; avvi la forma, ma ancora non esiste la solidità *(ce)*.

— il TAI–SU *(la grande consolidazione)* genera il metallo; avvi la solidità, ma non ancora esiste il corpo *(ti)*.

— il TAI–KI *(il gran complemento)* genera la terra *tu (humus)*, e allora la forma, e la solidità principiano a stabilirsi.

I cinque elementi esistevano frattanto in forma caotica; — il TOU–BOU della Bibbia nostra.

Nell'anno 5400 del 2° periodo la terra principia a esplicarsi. Nell'anno 7000 la terra è nel suo massimo esplicamento. Nell'anno 10000 la terra è completamente livellata; e allora l'acqua principia a scorrere, e discendere; il fuoco principia ad elevarsi; la terra *(humus)* a condensarsi; la pietra a indurire; il sole e la luna principiano i loro movimenti circolari, e ad avere leggi fisse. Dopo altri 800 anni la terra è già fatta.

Nel terzo periodo (HUEI), segnato col carattere *in*, cioè 3° del ciclo, dai 21600 ai 32400 anni del mondo, si sviluppa cogli altri animali la specie umana.

Nell'anno 5000 di questo periodo il fluido il più puro e il più sottile del cielo si congiunge coll'umore il più puro e il più sottile della terra, e si condensa; e da questo dopo 400 anni principiano a nascere gli uomini

senza forme determinate, e senza leggi fisse. Alcuni nascono col corpo di serpente, alcuni col capo di bove, altri con zampe di cavallo. **Puan-ku** è il nome del primo individuo perfetto della specie umana.

Dopo altri 2000 anni si verificano i primi resultati degli istinti animali dell'uomo.

Colle foglie degli alberi *hu (quercus)*, e colle pelli dei quadrupedi, formano il loro vestito; del mangiar carne cruda d'animali, e del beverne il sangue formano il loro nutrimento; non conoscono i rapporti di famiglia, ma come cervi s'imbrancano, come rane si seguono, senza distinzione, nè ordine veruno fra loro.

Durante il 4°, e il 5° periodo della rivoluzione cosmica (IUEN), e per gran parte del 6°, la specie umana visse sempre a modo di bruti. Gli uomini conoscevano la madre, ma non conoscevano il padre. Vennero i santi uomini, istituirono le nozze, e gli uomini principiarono allora a conoscere i rapporti sociali.

Fu-hi, primo di questi santi, visse nell'anno 63503 del mondo cinese, ossia 3500 circa avanti l'era cristiana.

L'imperatore **Iao** visse nel mezzo della rivoluzione cosmica. Erano già passati 64800 anni, e rimanevano altri 64800 anni alla vita del mondo. Da indi in poi le forze fisiche del mondo incominciavano a declinare.

Oggi siamo nel 7° periodo. Ma arrivati a 3000 anni dopo l'8° periodo il mondo comincierà ad invecchiare. Il fluido primordiale, e l'umore radicale si andranno consumando. I movimenti del cielo e della terra comincieranno ad essere irregolari, e gli uomini non avranno più dove posarsi.

Nel 9° periodo ogni specie animale deperisce, e si estingue.

Dopo 600 anni del 10° periodo anche i genii, e gli spiriti si consumano e si spengono. È questa l'epoca, così trovo nella nota dello scrittore cinese, della quale i Buddisti dicono: — *i pozzi manderanno fumo, e gli alberi produrranno fuoco.*

Nell'11° periodo dopo 3000 anni il sole e la luna non camminano più, nè più si dispiegano nel cielo le costellazioni. Dopo altri 2000 anni il cielo si oscura, ed alla fine del periodo si dissolve.

Finalmente dopo 5000 anni del 12° periodo l'acqua non scorre, il fuoco non ascende, la terra non è più solida, e la pietra si dissolve. Alla fine di questo ultimo periodo nulla più esiste, nè terra, nè cielo.

Il cielo e la terra si volatizzano, e si liquefanno per ritornare nello stato primiero del caos molecolare dello IUEN-KI *(etere primordiale).* — Allora un' altra rivoluzione cosmica di 129600 anni incomincia, e si compie colle medesime fasi, di periodo in periodo, per trapassare ad una nuova, e così successivamente in perpetuo.

§ 15.

Critica del sistema di Confucio.

Talune sentenze di Confucio sulle vicende, e sulle passioni umane gettano tali lampi di luce maravigliosa, che basterebbero esse sole a farlo ascrivere fra le menti le più elevate della specie umana.

Ma la sua dottrina rispetto alla scienza politica è fondata tutta sopra un falso supposto. Essa ritiene, che la Cina sia l'universo. E come in cielo non esiste che un sole, così in terra l'imperatore della Cina è il solo monarca universale. Tutte le altre nazioni di questa terra non sono rispetto a quella, che poche orde di poco rilievo, che si chiamano i barbari dei quattro confini, che la circondano dai quattro lati, e che devono pagare i tributi al grande ed unico impero di tutto il quadrato della terra. Nel sistema di Confucio non può esistere una guerra fra potentati e potentati, come noi la intendiamo. Il monarca cinese potrà avere sudditi ribelli da reprimere, o barbari predatori da sconfiggere; non può avere eguali, nè competitori, da cui difendersi e lottare. L'armata imperiale va a punire, non va a conquistare. La guerra, come la intende Confucio, non è che una grande esecuzione di giustizia penale. Doveron più tardi scontare amaramente i cinesi la loro sprezzante noncuranza delle forze dei tartari del Mongol, e della Manciuria.

La sua dottrina poi rispetto alla scienza morale è ben lontana dall'esprimere quell'ordine provvidenziale, per cui tutti quanti gli uomini, conformando le proprie azioni al ben essere altrui, a scapito del proprio interesse, e contro il proprio diritto, sono inalzati, secondo la propria capacità, alla massima partecipazione del bene assoluto; ed anche più difettosa è la sua dottrina rispetto alla nozione di quei diritti assoluti, che per qualunque interesse od utile altrui non possono essere in nessun individuo conculcati giammai.

Confucio assegnando alla pena il carattere di *retri-*

buzione del male col male, dà al diritto di punire uno scopo di tempo passato, e dà alla pena un carattere di debito, che il delinquente deve pagare, come se vi fosse obbligato per un principio di rigorosa giustizia. Confucio assegnando alla punizione del delinquente lo scopo di frenare le altrui perverse volontà, dà alla pena un carattere di scopo futuro all'infuori del delinquente; e così, quando anche veramente questo freno si ottenesse, disconosce una preziosa prerogativa della giuridica personalità dell'uomo, quella, cioè, di non poter mai essere adoperato, come puro strumento, e come puro mezzo dei fini, e dell'utile altrui.

Confucio creò un sistema artificiale, che ha per punto di partenza un *secol d'oro*, che non è mai esistito; e col forzare gli uomini a venerare un passato ideale rendeva più scabrosa la via verso un reale e migliore avvenire. Nè voglionsi peraltro disconoscere i non pochi benefizi, che per la mitezza dei costumi i suoi insegnamenti produssero. Vi furono alcuni imperatori, che trascinati alla imitazione di **Iao** e di **Sciun** mitigarono, quando non abolirono, il sistema crudele delle pene mutilative, e degli estremi supplizi. Fu felicissimo nel concepire, che la sola riforma dei costumi era bastante a frenare negli uomini le passioni perturbatrici dell'ordine sociale; ma errò nel modo pratico, col quale voleva intraprenderla. Elevò a delitto le violazioni tutte dei precetti di mero ordine morale, e co solo timore delle pene, anzichè coll'amore del prossimo, credeva potersi riformare i costumi. Piacque a taluni monarchi il suo sistema, e se ne giovarono; brillò sovente di luce effimera la sua dottrina; ma nulla di stabile fruttò al benessere generale.

Le moltitudini, che hanno un bisogno istintivo di credenze e di aspirazioni oltramondane, e non trovavano nessuno alimento nelle gelide pratiche confuciane, e nessun conforto agli animi spossati, si gettarono tutte nelle credenze spiritiche dei *taoisti*, e più specialmente in quelle mistiche dei *buddisti*, la cui religione, da un lato tutta contemplativa, e dall'altro tutta compassione per ogni essere animato, della povertà e della ignoranza, purchè accompagnate dalle pratiche di una carità senza limiti, faceva il solo titolo per acquistarsi in perpetuo le beatitudini d'una intelligenza sovrumana.

Confucio non solo disconobbe la giuridica personalità dell'individuo, facendone un ente meccanico destinato a servire altrui, ma disconobbe altresì la umana natura, proponendo un sistema di doveri morali, così concatenati fra loro, che richiedeva per essere pienamente attuato una società d'uomini d'indole perfettissima. Confucio per ricondurre la gente all'*età dell'oro*, non solo creava una società fittizia nel passato, ma supponeva ancora gli uomini del suo tempo dotati tutti di sentimento morale così elevato, che non avrebbero avuto bisogno allora d'essere ricondotti nell'*età dell'oro*. Il sentimento di cieca deferenza nell'animo degli inferiori egli supponeva dovesse far sempre riscontro ad un sentimento di giustizia e di affetto nell'animo dei superiori. Il suo sistema per migliorare i costumi non è proponibile, che dove i costumi siano già perfetti di per se stessi. Ma quando gli uomini per difetto di educazione, sia religiosa, sia morale, sia civile, sono ignoranti, depravati, turbolenti, e predatori; — punire le infrazioni di leggi d'ordine religioso, morale, e civile

con supplizi più o meno crudeli, non è forse lo stesso, che punire in costoro effetti, che non sono derivati da loro? — Educhi prima la società gli uomini con amore e con senno; allontani da loro ogni causa efficiente di delitto; ristabilisca 'equilibrio tra gli uomini nella diseguaglianza dei fatti colla eguaglianza dei diritti; e poi, se alcuno turba la sicurezza privata o l'ordine sociale, punisca; allora solo la ragione può consentire alla prudenza politica questa legittima e tremenda facoltà di punire, ma a solo titolo d'emenda, e nei limiti sempre della necessità la più stretta.

Ingiusta però sarebbe quella società, che rimproverasse un cittadino d'aver mancato alle leggi di quella educazione, che non gli ha dato; barbara poi, se lo punisse.

§ 16.

Sui diritti dell'uomo, e sui limiti delle pene secondo i concetti della pura ragione.

Qualunque legislatore, che si accinge a dettare un codice di delitti e di pene, deve anzitutto constatare in quale stadio di civiltà si trovi il popolo, a cui quel codice è destinato, onde avviarlo speditamente verso quell'ultimo scopo, che già la ragione con norme e criteri invariabili e costanti ha indicato e prefisso.

La ragione colle sole sue forze ha omai tracciato la via della umana perfettibilità. Nulla d'empirico essa

adotta. Religione, morale, politica, che hanno sempre nelle loro mutabili manifestazioni un carattere di circostanza, prendono soccorso dalle leggi della ragione; nulla la ragione da loro. Ogni concetto, che essa spiega è figlio suo. Le leggi di umana fattura non la commuovono; nè ricorre agli oracoli per risolvere i suoi problemi più astrusi. Le sue leggi non sono divine rivelazioni, nè derivate dalla autorità, e dagli insegnamenti di giureconsulti, e di filosofi. La ragione ha le sue leggi, il suo opificio, le sue creazioni, le quali partono unicamente ed essenzialmente da se stessa. Come nelle verità delle scienze esatte, che sono leggi, che la ragione non attinge, che da se medesima e dal proprio fondo, tutto ciò, che non è lei, non cura, nè se ne giova.

La giuridica personalità è una prerogativa data all'uomo dalla pura ragione. Per questa l'uomo può fare, ed esigere una data cosa nel proprio interesse, in una linea segnata dalla sola ragione, nello scopo e nei limiti della umana perfettibilità. Per essa l'uomo ha diritti originari, inalienabili, e imprescrittibili. È inviolabile nella propria dignità; è intangibile nella conservazione della vita, e nella integrità delle proprie membra.

Fra i diritti, che soli l'umana società può limitare nell'individuo entro i confini della necessità e della giustizia, sono:

1° la pubblica estimazione, quando alcuno abbia dato giusta causa ad essergli menomata;

2° la libera disponibilità della propria persona, quando alcuno colla sua condotta in conflitto coi diritti altrui ha dato giusta causa alla limitazione del libero esercizio delle sue fisiche facoltà.

Non è mio intendimento di svolger quì un trattato sui diritti di mera ragione speculativa. Accenno di volo soltanto quei principii cardinali, che bastino a far conoscere con quale criterio, e a quale stregua io mi sia fatto a giudicare della bontà intrinseca e relativa delle leggi penali.

Il delitto, che altro non è, che una maligna violazione dei diritti altrui, nè da altra causa deriva, che o da una aberrazione del senso morale dell' individuo, o da una imperfezione della sua facoltà intellettiva, trova il suo correttivo, e la sua pena ragionevole nella sua stessa definizione. Nè altra pena la ragione consente, che quella della *riparazione,* e dell'*emenda.* Restaurare il diritto offeso, e rassicurare la società, che non avrà più nulla da temere dall' offensore; — ecco il fondamento, e lo scopo della pena.

La *riparazione del diritto offeso,* quando questo non può essere rigorosamente restaurato di fatto nella sua identità, non può dar luogo, che a semplice tassazione di debito civile, ed ha la sua giusta misura nella sola quantità del danno commesso.

La *emenda* — è la dimostrazione della efficacia del rimedio, a cui vien sottoposto il delinquente. Questi perde col delitto la sua personalità civile; è ristretto in luogo appartato, dove coi rimedi i più salutari si provvede alla riforma in lui del senso morale pervertito; e vi rimane custodito, finchè non abbia dato saggio sicuro di potersi, senza pericolo altrui, reintegrare nella società, e nella pienezza dei suoi diritti. Tale rigorosa custodia non può essere ragionevolmente consentita per nessuna cagione oltre i cinque anni mai. Se

oltre questo termine un recluso nel lazzeretto dei delinquenti non è riuscito alla prova della sua emenda, dalla *casa di correzione* occorre passarlo alla *casa di salute* nelle mani dei medici.

§ 17.

La pena perpetua dell'ergastolo non è meno riprovevole della pena di morte.

Se alla stregua dei postulati della scienza astratta ci facciamo ora a considerare la varietà, la intensità, e la durata delle pene, che voglionsi oggi irrogare, fanno compassione e pietà gli argomenti delle odierne tenerezze umanitarie, che tutte si limitano a domandare l'abolizione della pena di morte, lasciando però in suo luogo e vece sussistere quella perpetua dell'ergastolo; e di quale ergastolo odasi (1).

« La pena dell'*ergastolo,* che nel Progetto è surro-
» gata alla pena capitale, differisce sostanzialmente per
» intensità di privazioni e di dolori, da tutte le altre
» pene carcerarie. Essa dovrà espiarsi in uno o due sta-
» bilimenti speciali da erigersi in uno o due luoghi del
» Regno. Saranno ciò che di più lugubre e spaventoso
» l'umana immaginazione potrebbe concepire: tombe di
» esseri viventi, che la società ha reietto per sempre dal

(1) Progetto del Codice Penale del Regno d'Italia, Roma 1877, Art. 11, pag. 79.

» suo seno; esse sole, a differenza da tutte le altre case
» di pena, assoggetteranno i condannati alla segregazione
» individuale e cellulare continua, cioè ad una vita forse
» peggiore della morte stessa, mentre codesto assoluto
» isolamento il legislatore ha bandito dalle pene infe-
» riori, considerandolo una terribile aggravante di pe-
» nalità da applicarsi soltanto a quei grandi scellerati
» che finora lasciavano il capo sul patibolo. Questo stato
» miserrimo, a cui l'uomo libero non potrà pensare senza
» terrore, durerà 10 anni: e si cancelli pure l'umana
» facoltà di farlo cessare anche prima, se il condannato
» affranto da fisiche infermità o da minaccia di mentale
» disordine, dimostri di non poterlo per più lungo tempo
» tollerare, affinchè sia chiusa la via agli indulgenti abusi,
» bastando i regolamenti de' luoghi di pena a provve-
» dere in quei casi eccezionali. »

Parmi di leggere un brano di storia cinese; quando da un imperatore umanitario fu dato incarico al suo Consiglio di stato a rendere, temperandole, più miti le pene.

Nell'anno 783 dell'êra nostra, regnando **Te-zun'** della dinastia dei **Tan',** fuvvi un Consigliere di stato **Pan-hiun,** che propose tenersi ferma la pena di morte pei soli delitti di lesa maestà di primo grado, e per quelli di parricidio; in tutti gli altri casi abolirsi la pena di morte, e il delinquente sottoporsi invece alla pena delle bastonate, finchè morte ne susseguisse. Troppo crudele era questa proposta per uomini, che avevano l'intendimento, e studiavano il modo di rendere più miti le pene, e non ebbe il consenso del collegio di quei magistrati. I quali proposero invece, e fu così dall'imperatore adottato, che la pena di morte fosse allora

surrogata da quella del bastone entro i limiti dei 60 ai 100 colpi. La vita del colpevole per la lettera della legge era salva; ma pochi erano coloro, che non perissero sotto il bastone, prima che il numero legale dei colpi fosse ancora esaurito.

« Dipendeva, osserva **Ma-tuan-lin**, la vita o la » morte del paziente dall'arbitrio degli esecutori di giu» stizia. Chi volevano morto, aggravavano la mano; » l'alleggerivano, chi volevano salvo. E perfidi ufficiali » di giustizia ne traevano così anche occasione di turpe » mercato. »

L'abolizione della pena di morte è tuttavia un sensibile miglioramento nel processo storico delle leggi penali; ma davanti alla umana ragione non fa meno orrore della morte la pena perpetua, che le verrebbe surrogata.

Nè pertanto è da credersi, che un codice penale possa oggi così riformarsi a un tratto, che l'estremo supplizio non possa oltrepassare i 5 anni di casa di correzione. La riforma dei costumi deve sempre precedere quella del codice penale. Nè la ragione può fare, che lo stato dei costumi sia oggi diverso da quello che è.

Interrogare i bisogni e gli interessi esistenti per frenare le passioni nemiche dell'ordine, e provvedervi in modo, che sia tutelata la pubblica sicurezza, e al tempo istesso agevolato agli uomini il passaggio ad uno stadio superiore nella via dell'umano incivilimento; — ecco il compito del legislatore.

Tempo verrà, che la speranza della impunità, per l'occultamento delle tracce del delitto commesso, non sarà più la mala allettatrice del delitto da compiersi.

Le forze arcane ancora della natura, e quelle non ancora abbastanza diffuse della ragione coopereranno così unite, che il delitto umano non potrà più lusingarsi di rimanere occulto, per giacere che si faccia in parti troppo cupe e troppo ascose.

Ma frattanto la prudenza politica, che nella direzione pratica dei fatti concreti deve discendere dalle regioni astratte delle idee meramente speculative, per impedire i disordini, che le passioni producono, è pur necessario, che contrapponga alla lor forza un' altra, che alla indole loro convenga.

Colla autorità di un Ente supremo la religione toglie all' individuo la speranza della impunità anche del solo pensiero perverso; e sono le CHIESE, che devono frenare, e spengere i propositi malvagi. Colla educazione dei sentimenti infusi nella natura umana la morale imprime un abito alla volontà, facendole aborrire il vizio, e amare la virtù; e sono le SCUOLE, che devono rendere vuote le carceri. Una equa distribuzione di pubblici lavori solleva il cittadino dalla abiezione, e dalla indigenza; e sono le OFFICINE dell'artigiano, che devono impedire le cause, e i germi della massima parte dei delitti. La prudenza politica, che colla forza delle leggi regola, e reprime le violazioni dei diritti altrui, con una savia e temperata punizione di un tristo, potrà avere, coll'emenda di questo, anche l'efficacia, non di atterrire, ma di controbilanciare col timor della pena l'altrui tendenza a delinquere. La ragione altro allora reclamare non può, che il rigore delle pene sia contenuto nei più stretti confini di una assoluta necessità, raccomandandone sempre la maggior possibile tempe-

ranza. Le pene eccessive producono sulla umana sensibilità l'effetto contrario per cui si vogliano proposte; e quanto sono esse più miti, tanto più docili rendono gli uomini ai freni, che debbono mantenerli nell'ordine.

Nell'attuale *progetto del codice penale pel regno d'Italia* le pene che si propongono, si distinguono convenzionalmente in criminali, correzionali, e di polizia; e sono in sostanza; —

l'*ergastolo*, pena perpetua, della quale ho già parlato; —

la *reclusione* temporanea dai 5 ai 25 anni; —

la *relegazione* nella stessa misura; —

la *interdizione* dai pubblici uffici o perpetua o temporanea da 6 a 15 anni; —

la *prigionia* da 6 giorni a 5 anni; —

la *detenzione* nella stessa misura; —

il *confino*, o residenza obbligatoria in un comune distante almeno 60 chilometri da quello in cui fu commesso il reato; —

l'*esilio* locale, o l'allontanamento di almeno 20 chilometri dal comune del commesso reato; —

la *sospensione* dai pubblici uffici fino ai 5 anni; —

la *multa* da 51 a 10000 lire; —

l'*arresto* da 1 a 5 giorni; —

l'*ammenda* da 1 a 5 lire; e

la *sospensione* fino a 3 anni *dall'esercizio* d'un ufficio, d'una professione, o *d'un'arte*, per la quale si richieda una licenza della autorità.

Cosa è mai tutto questo arsenale di pene così graduate, e diverse? A che prò questa varietà di ricette penali, che si spediscono solo rispetto alla diversità dei

casi di reato, senza curarsi affatto della emenda del colpevole, al quale unico scopo dovevano pertanto essere istituite? — I condannati, che avranno espiato alcuna di queste pene, n'escon forse emendati? — o piuttosto, aumentato in essi il pervertimento morale, n'escono coll'odio verso l'umana società, e nel loro livore non sono trattenuti dal commetter nuovi delitti, che dal solo timore della pena, — sempre debole freno pei malvagi?

E se pure può comprendersi, che la emenda del reo non sia lo scopo unico di queste pene; non si ammetterà però mai, che la pena stessa sofferta dal condannato possa riuscirli un incentivo, e una causa a novelli delitti. La multa fino a 10000 lire, e la sospensione per tre anni dall'esercizio di quell'arte, che sola forse procacciava la sussistenza quotidiana del reo e della sua famiglia, — non potranno cagionare esse stesse quella indigenza, che è stata sempre la consigliera fatale dei delitti? —

Tre soltanto sono le specie di pena, che la prudenza politica potrebbe oggi consigliare ai nostri legislatori per la repressione dei reati comuni; — l'*ammonizione* solenne, il *confino* o l'arresto in un dato luogo fino a tre anni, e la *prigionia,* come casa di correzione, e di lavoro, colla quale unicamente si abbia in mira la emenda del condannato, nella misura dai tre ai quindici anni, graduabile secondo il maggiore o minore pervertimento morale d'ogni singolo delinquente, e tenuto conto della età sua in modo, che la pena debba sempre temperarsi secondo gli anni della sua vita presunta.

Non parlo di delitti politici, che direttamente minacciano la sicurezza interna ed esterna dello stato; i quali,

nell' attuali condizioni del diritto pubblico interno ed esterno, e fintantochè la *forza* coronata di successo avvenga, che acquisti nome e titolo di *diritto,* voglionsi considerare con norme, e criteri speciali, e sono da reprimersi con tutti quei provvedimenti straordinari, che possono alla giornata reputarsi necessari.

Le pene pecuniarie, o multe indipendenti e distinte dalla refezione civile del danno, se possono ammettersi come mortificazioni nelle infrazioni delle leggi di mera creazione politica nella semplice misura dell'ammenda, non sono da adottarsi per la punizione dei delitti, quando anche i gradi della multa potessero stabilirsi, non già dal titolo del delitto, ma dalla maggiore, o minore possibilità del delinquente.

La multa, che si converte in detenzione pel condannato impotente a pagarla, oltre essere irragionevole in se stessa come pena, è anche assurda nella misura, onde viene surrogata, col ragguaglio d'un giorno di detenzione per ogni dieci lire della somma non pagata, dal momento che si prescrive, che la pena restrittiva della libertà sostituita alla multa non potrà eccedere la durata di un anno. Ma allora se un anno non rappresenta, che sole lire 3650, a che dunque la multa può estendersi fino a lire 10000? — Tanto è vero, che false premesse, e principii erronei portati alle loro ultime conseguenze, presentano sempre contradizioni ed assurdi.

La prudenza politica per rassicurare la società più che reprimere i delitti, deve aver di mira il prevenirli. Oggi non vi è, che un' attiva e sagace vigilanza, che possa rendere difficile un delitto, o scoprirne immediatamente colle sue tracce l'autore. A questo intendimento

non v'è spesa, per grande che sia, che non sollevi lo stato da spese anche maggiori. Se si erogasse per una buona vigilanza un terzo solo di quello, che si spende per la repressione dei delitti, si avrebbero due terzi meno di condannati, si risparmierebbero di due terzi le spese della giustizia penale, e si otterrebbe una maggior sicurezza, ed un avviamento più spedito alla riforma dei costumi. Imperocchè è da togliersi, ad ogni costo, si dovesse anche adoprare tutta l'armata al solo servizio della interna vigilanza, l'opinione invalsa, che un delitto possa rimanere impunito, e profittarne occulto il delinquente; e i delitti allora per la massima parte cesseranno. Alle case guardate dal cane i malfattori non si accostano. E nelle città, dove non ci fossero, che magistrati per punire, questi non sarebbero mai abbastanza per il tanto da fare, e i delitti anderebbero sempre crescendo.

Nè è più lecito professare coll'argomento del pubblico esempio la vecchia massima — *a delitti crescenti pene maggiori*. I delitti sono piaghe nel corpo sociale, che male si curano nei soli effetti esterni. Più addentro occorre ricercarne le cause, e rimediarvi. Ma frattanto la società deve provvedere alla sicurezza comune col vigilare, e col punire; vigilare — tutto quanto occorre per prevenire, e rendere affatto inutile al colpevòle il delitto; punire — quel tanto solo, che basti alla emenda del delinquente, perchè possa ritornare alla vita sociale.

La società umana è oggi rispetto ai reati comuni fortemente costituita; — potrebbe anche, almeno in questi, incominciare ad esser giusta.

§ 18.

Critica delle varie formule sul diritto di punire.

Una delle principali cagioni del pervertimento legislativo in materia di delitti e di pene è da ravvisarsi nell'errore della formula adoperata per giustificare il diritto di punire, e nella confusione, che si è fatta, delle formule di transizione, e di solo fatto storico (che avevano la loro giustificazione nelle esigenze mutabili dei tempi) colle regole immutabili della ragione speculativa.

Le formule, che sono state finora il titolo giuridico delle pene, e suggerite a mano a mano dalla ragione pratica alla prudenza politica, non sono cosa di così lieve momento, che possa il legislatore trasandare. Gravi sono le conseguenze morali, e giuridiche, che se ne traggono, e se ne possono trarre. Esse rappresentano il passaggio storico da uno stadio ad un altro nel progressivo miglioramento delle leggi penali. Non bisogna confondere ciò che è stato, e ciò che è, con quello che può, e dovrebbe essere.

La *vendetta* — fu la prima formula del selvaggio, che puniva senza freno e senza misura.

La *espiazione* — fu la formula dei sacerdoti pagani quando una vittima scontava il fio di un delitto, e placava l' offesa divinità. I sacerdoti cristiani ebbero gli *atti di fede*, quando, condannando al rogo i delinquenti, li purificavano col fuoco dalla eretica pravità.

La *retribuzione* — fu la vendetta dei moralisti, che considerarono la pena afflittiva, come un mezzo per far pagare un debito contratto col delitto.

La *intimidazione* — fu la formula dei despoti, che volevan governata la società col terrore, riponendo nel timor delle pene il freno dei delitti.

La *utilità* — fu la formula dei politici, i quali, reputando la pena un efficace strumento di prevenzione, e d'esempio, col solo calcolo del fine pretendevano giustificato anche il mezzo.

La *difesa sociale* — è la formula più vagheggiata dagli odierni criminalisti. Prende il suo criterio dalla ragione pratica per la tutela della società, e misura i gradi delle pene nella politica necessità. Ma la necessità non ha leggi costanti; e la giustizia assoluta non può andarne soddisfatta. Il criterio della difesa, per far cessare l'aggressione presente, è la forza; il criterio della difesa, dopo commesso il delitto, per allontanare l'aggressione futura, è la intimidazione altrui. Alla difesa presentanea si provvede legittimamente con ogni mezzo necessario ad allontanare il pericolo imminente. Ma quando il reo è nelle mani della giustizia, come può aver luogo per la società contro di lui il criterio del moderame della incolpata tutela? — Sul concetto poi di una pena data ad uno a terrore altrui è stato già detto abbastanza per doversene guardare, come dal più pernicioso veleno, che distrugga i diritti della umana personalità, e sconvolga ogni più retto principio di giustizia, e di ragione.

Avvi chi mette innanzi il concetto della *riparazione* nel significato speciale, che avendo il delinquente col

suo delitto turbata la pubblica tranquillità, deve riparare il danno sociale colla sua pena, la quale avrebbe la virtù specifica di far tornare la calma alla impaurita società. Questo concetto può essere praticamente proponibile per determinare la misura della pena secondo la maggiore o minore gravità del pubblico allarme, quando però fossè prima dimostrata la giustizia di una pena. Ma non potrà mai logicamente dimostrarsi, che la società tutta intera possa, e debba avere avuto ad ogni delitto paura; che la pena possa avere efficacia a calmarla; e che il pubblico allarme, o vero o supposto, possa essere un titolo giuridico per punire un individuo, che nel commettere un delitto a tutt' altro forse pensava, che ad allarmare la società. Il criterio del pubblico allarme, come fondamento del diritto di punire, non è meno irragionevole di quello brutale della privata, o pubblica vendetta.

Formule tutte esse sono a comodo di sistemi empirici, che altro non cercano, che dare un titolo giuridico ai fatti voluti dall'impero della forza, o dalla opinione dominante. Il carattere, che presentano tali sistemi, è sempre quello solo di circostanza e di convenienza; e sono soltanto riprovevoli meno, quanto meno ci allontanano da quello stato più perfetto, al quale deve condurci la umana civiltà.

Dalla storia si conosce il punto di partenza; dalla ragione la meta, alla quale devesi pervenire; dalla prudenza politica la via più agevole da percorrersi. Dire che una cosa deve continuare così, perchè è sempre stata così, è un confondere i fenomeni della forza coi principii della ragione.

Unica formula del diritto di punire è la civile riparazione del danno, per risarcire l'offeso, e la emenda morale del delinquente, per rassicurare la società, in mezzo alla quale deve vivere, e della quale deve continuare a far parte. A questa formula, che sola costituisce la legittimità della pena, la prudenza politica, come arte di governo, deve subordinare i provvedimenti necessarî per la tutela della pubblica e privata sicurezza.

Ogni altra formula trascina a conseguenze, ed aberrazioni, che han sempre costato sangue umano ingiustamente versato.

In ogni sala di Corte d'Assise si legge *la legge è eguale per tutti.* — La qual sentenza si decanta da molti come un gran trovato della odierna civiltà. Si crede per tal modo assicurata la società di una retta, ed imparziale amministrazione di giustizia. I codici penali fondati sul criterio della retribuzione del male col male, e in ossequio ad una male intesa eguaglianza, comminano oggi al delitto una sola e identica pena per tutti, indistintamente, e qualunque sia la condizione diversa della persona del delinquente; come se gli effetti della pena potessero fisicamente, e moralmente essere eguali per tutti!

Altro però è dire, che la *giustizia deve essere eguale per tutti* (e questo è santa cosa, perchè la giustizia distributiva non deve avere due pesi e due misure), ed altro è dire, che la legge, la quale fissa in antecedenza le pene, possa determinarle in eguale misura indistintamente per tutti. Che si direbbe del medico, che spedisse per ogni malato ricette assolutamente identiche,

guardando solo al nome della medesima comune malattia considerata astrattamente? — Ma 5 anni di casa di forza, comminati a un dato delitto, inflitti poi ad un ventenne, o ad un robusto, sono forse eguali d'intensità e d'effetto a 5 anni di casa di forza inflitti ad un settuagenario, o ad un infermo? — Che monta siano rei d'un medesimo delitto, quando gli effetti di una pena medesima possono essere tanto diversi fra loro? — E la pena della multa di migliaia di lire, che colui, che non ha da pagarle, deve scontare colla carcere calcolata a 5 o 10 lire il giorno, è forse *eguale per tutti* nella sua intensità e nei suoi effetti? — Ecco gli assurdi, che nascono dal considerare astrattamente la pena afflittiva, come un debito, che ogni e qualunque delinquente avrebbe contratto col delitto commesso. Ma lo stesso e identico pagamento sarà per l'uno mortificazione di lieve conseguenza, e per un altro potrebbe anche essere cagione d'irreparabile disastro. E questa si chiama la giustizia della *legge eguale per tutti*?

« Vedi giudizio uman come spesso erra. »

Nè minore amarezza fa il vedere anche ai nostri giorni ingegni elettissimi lambiccarsi il cervello a sostenere tuttavia come ragionevoli le pene col criterio della retribuzione del male col male, colla misura del taglione giuridico, collo scopo di prevenire l'aggressione futura, colla riparazione del pubblico allarme, colla legge eguale per tutti, senza arrossire di voler mantenute in tempi di civiltà le formule della barbarie; formule orrende, che hanno avuto, ed hanno per effetto la tor-

tura e lo strazio della umana creatura. E si crede aver fatto abbastanza nell'interesse dell'umana civiltà, quando invece di dar la morte con un sol colpo, si recide all'uomo a lenti e lunghi tratti la vita, e quando alla pena dell'istantaneo tormento si sostituisce quello forse più atroce della perpetuità di un ergastolo, che al condannato, se non rimane abbrutito, altro conforto non lascia, che quello di agognare la morte; — e al quale la umana società risponderebbe, come Tiberio al misero, che fra i tormenti implorava la morte; — *credi tu forse, ch'io sia teco ancora placata?* —

§ 19.

Sulle pene oggi in vigore nella Cina, e sulle difficoltà delle traduzioni dal cinese.

Non vi è nazione, intorno la quale si sia tanto scritto, quanto su quella cinese. In una recente bibliografia stampata a SCIAN'-HAI *(Shanghai)* si notano 4639 opere viaggiatori, e di sinologi relative all'impero cinese, senza contare le tante compilazioni, che su quelle sono state fatte in Europa. Tutto vi si tratta. Letteratura, storia, religioni, governo, costumi, arti, e scienze, — tutto vi si trova. E ciò non ostante Biot, uno dei più coscienziosi e giudiziosi sinologi d'Europa, ebbe giustamente a lamentare, che la Cina è così poco ancora conosciuta,

che si trova sempre un vuoto immenso, quando si voglia studiarla in una parte qualunque della sua storia, o del suo ordinamento sociale.

Fidarsi ciecamente delle descrizioni, dei racconti, e delle traduzioni, che corrono, sarebbe uno smarrire la via della verità nel pelago degli errori. Non vi è stato viaggiatore, che per aver dimorato un anno appena nella Cina, non si sia creduto capace di scrivere un' opera completa sulla storia, costumi, e governo di quell' impero. Si ricopiano l'uno coll'altro. Confondono i tempi antichi cogli odierni, i fatti speciali coi generali, le favole colla storia. Per limitarmi solo al soggetto, che qui m'occupa, quando parlano di giustizia penale, riferiscono come fatti positivi le più assurde cose, che furon loro fatte credere. Il *Davis* nella sua pregevole opera *The Chinese* al cap. VI ci apprende l'origine delle notizie tanto erronee, che si sono accreditate in Europa, sul capriccio e sulla crudeltà dei supplizî e delle pene, che sarebbero nella Cina inflitte ai colpevoli. Alcuni disegni grossolani venduti a Canton, che figuravano i tormenti dei dannati negli inferni dei buddisti, sono stati creduti, rappresentassero i supplizi e le pene dei cinesi.

Sulla legislazione penale cinese non abbiamo di serio, che la traduzione assai buona dello Staunton di una parte del TA-ZIN'-LIU-LI (*statuti fondamentali, e leggi suppletorie della dinastia dei* **Ta-zin**), che è il codice penale dell'impero cinese sotto la presente dinastia. L'edizione, che ha servito di base alla traduzione dello Staunton, è quella pubblicata nel 1799, contenente gli statuti fondamentali del 1647, colle leggi suppletorie dei successivi monarchi in aggiunta, o in deroga degli

stessi statuti, colla parafrasi dell'imperatore **Iun'-cen'** del 1725, e corredata di decisioni, note, e commenti.

Lo Staunton non ha tradotto, che gli statuti fondamentali del 1647 di questo codice, senza nulla tener conto dei commenti, che vi si trovano. Ed è da lamentarsi, che coi mezzi, che possedeva, non abbia data una traduzione completa di questa opera. Quando anche si fosse trovata voluminosa troppo, si sarebbe in ogni modo potuto supplire con relazioni succinte intorno le cose le più importanti. Il vero stato della legislazione penale nella Cina non si trova nei soli statuti fondamentali, ma piuttosto nelle leggi addizionali o suppletorie di ciascun monarca regnante.

Le pene attualmente in vigore sono di 3 specie; bastone, confino, e morte.

La pena del bastone è distinta in battiture col piccolo bambu da 4 a 20 colpi, e col grosso bambu da 20 a 40 colpi.

La pena del confino ai pubblici lavori è distinta in temporanea da 1 a 3 anni con colpi di bastone da 20 a 40; e in perpetua, o deportazione in luoghi lontani, da 200 a 300 leghe, con 40 colpi di bastone.

La pena di morte è distinta in due gradi, di strangolamento, e di decapitazione.

Le pene del bastone, e del confino temporaneo si riscattano colla multa graduale e proporzionata alla possibilità, ed alla condizione del delinquente. Anche la deportazione, e la morte possono in taluni casi riscattarsi colla multa da 720 fino a 12000 once d'argento. Ai vecchi, ai giovani, ai malati, alle donne, e ai titolati la pena del bastone non può mai darsi.

Nè altre pene, nè altre specie di morte s'infliggono per quel codice nella Cina.

Unica eccezione si trova per la pena di morte negli attentati di lesa maestà di primo grado, e nei delitti di parricidio consumato; nei quali casi è minacciata la pena di morte detta *lin'-ce*, che Staunton traduce *lenta e dolorosa*. *Lin'* significa, secondo il commento del codice, *a poco a poco*, e *ce prolungare*. Lo Staunton, non avendo fatto nessun conto dei commenti del codice, lascia senza definizione questa specie eccezionale di pena. I missionari nelle loro memorie l'hanno chiamata *il tagliare in diecimila pezzi*; alcuni scrittori, *scarnificare a piccoli bocconi*; altri *il supplizio dei coltelli*. Nè è mancato chi l'abbia anche descritta, come se l'avesse realmente veduta. Io tradurrò letteralmente il testo cinese. —

« Quanto alla pena di morte *lin'-ce* lenta e pro-
» lungata, — il suo modo è questo. A poco a poco
» (a membro a membro) si fa a pezzi il condannato. È
» necessario, che delle parti del suo corpo (capo, brac-
» cia, gambe, e tronco) non vi rimanga pezzo da tron-
» care. Dopo fatto ciò, gli si taglia la virilità. Le donne
» però sono ritirate in luogo appartato, e si estraggono
» loro le viscere per dar termine alla loro vita. Quindi,
» come agli uomini, le membra si troncano, le artico-
» lazioni si sciolgono, si fanno a pezzi minuti le ossa;
» e basta. » (1)

---

(1) TA-ZIN'-LIU-LI, K. 4, cap. 1, in nota. — Questa pena deriva da una antica legge, che prescriveva al condannato all'ultimo supplizio doversi in precedenza infliggere tutti i supplizi. Vedasi *traduzioni*, N. 1, § 18.

Negli statuti fondamentali si trovano descritti il bastone, la canga, i ceppi di legno alle mani, il collare di ferro, e le catene ai piedi pei condannati, che devono andare alle deportazione, o alla morte. Non vi si trovano indicati gli strumenti di tortura per la ricerca della verità. Ne parlano le leggi addizionali descrivendone di due specie; — il tormento per comprimere le noci dei piedi, e quello per le dita delle mani. Sono usati nei casi di assassinio, e di furto violento, e mai sui vecchi, sui fanciulli, sulle donne, sugli infermi, e sui titolati. Le leggi suppletorie di questi ultimi tempi ne hanno anche ristretto l'uso in casi solamente gravissimi, ed eccezionali.

Alle difficoltà immense d'una lingua così difficile come la cinese, e così diversa da ogni altra, sono da aggiungersi quelle speciali, che derivano dai diversi significati di uno stesso carattere, secondo la diversità della materia, per cui viene adoprato. Anche presso di noi il linguaggio forense ha sempre avuto una parte di tecnicismo, che reclama uno studio speciale. Ma presso i cinesi, ogni concetto relativo a cose penali, come pure relativo a qualunque siasi altra speciale materia, si trova sempre espresso con locuzioni, che col loro primitivo significato non hanno, che una lontana, e quasi convenzionale relazione. Quando s'incontrano queste locuzioni in frasi di stile conciso, ellittico, e senza verun sussidio di modificazioni grammaticali, tranne quello unico di posizione, come è il *ku-wen, (stile antico),* nel quale anche oggi si scrivono storie e memorie d'importanza, se non sono conosciute in precedenza, rendono inintelligibile tutto il periodo, in cui sono innestate. Lo studente europeo,

che dopo soli 5 o 6 anni di studio crede potersi sobbarcare alle traduzioni dal cinese, se s'imbatte in alcuna di queste frasi, quando non è soccorso dai dizionarî, e vuol supplire colle proprie congetture alla mancanza delle speciali cognizioni, fa dire agli autori cinesi le più strampalate cose del mondo.

Pauthier nella prima parte della *Chine moderne*, a pagina 102, fra i prodotti del dipartimento di TEN'—CEU—FU dello SCIAN'—TUN' pone fra le altre produzioni *boeufs jaunes*. Ora nel testo cinese sta scritto *nieu—huan'*, che letteralmente significa *bove-giallo*; ma costruito il significato secondo la posizione delle parole bisognava tradurre *giallo di bove;* e con questa locuzione vogliono i cinesi indicare il bezoaro di vacca, o pietra *belzuar*, che è una concrezione o calcolo biliare, che si forma negli intestini degli animali, e a cui la medicina cinese attribuisce virtù specifiche. Ecco i *bovi gialli* del Pauthier.

Lo studio delle leggi per gli stessi cinesi era più diretto alla fraseologia, che all' ermeneutica. Anche le stesse pene avevano denominazioni strane. La pena della evirazione si chiamava *kun'—hin' (la pena del palazzo)*, perchè gli evirati si mandavano al servizio del gineceo. Nel WEN—HIEN—TUN'—KAO, K. 163, si legge:

« Nell' anno 28mo di **Kuan'-wu** (anno 52 d. C.)
» un rescritto imperiale diceva: — Tutti indistintamente
» i condannati a morte, che si trovano carcerati, siano
» sulle loro domande *mandati nella stanza dei bachi da*
» *seta*, e le donne *in palazzo*. »

Ma-tuan-lin pone al testo un commento, senza del quale non se ne sarebbe inteso il significato.

« La *stanza dei bachi da seta* è la prigione, dove
» si eseguisce la pena del palazzo (della castrazione).
» I condannati, quando subiscono questa pena, temono
» l'aria fredda, e conviene sieno tenuti caldi. Si fa una
» stanza sotterranea, e vi si mantiene il calore nel
» grado stesso, che occorre ad una stanza pei bachi da
» seta; e perciò la pena della castrazione vien chiamata
» con questa locuzione. La frase *le donne in palazzo*
» significa, che sono segregate e rinchiuse nel palazzo
» imperiale come schiave. ».

La pena di morte semplice, che lascia intero il corpo, si chiama *ki–sce (abbandonare–mercato),* perchè fino dai tempi più remoti le esecuzioni penali si facevano sul pubblico mercato; ed i cadaveri dei giustiziati vi erano lasciati esposti per tre giorni. Questa locuzione ha dato luogo a singolari equivoci.

Biot, che è pure sinologo giudiziosissimo, quando non aveva ancora portato i suoi studi su questo ramo speciale di cognizioni, nel suo *saggio sulla pubblica istruzione,* a pag. 268, non seppe dare al *ki–sce* altro significato, che quello di *statuto.* — Esso traduce: —
« L'école des lois était dirigée par trois *po–sse,* et par
» un *tsou–kiao,* qui expliquaient aux élèves les lois
» et les édits *(liu–ling).* Ils leur faisaient aussi étu-
» dier en même temps les statuts *(ki–chi),* et les lois
» penales *(fa–li).* » — Ora il significato speciale delle locuzioni cinesi porta invece ad una ben diversa traduzione.

« Lo studio delle leggi era diretto da tre *dotti* ed
» un maestro, che spiegavano agli alunni gli statuti fon-
» damentali *(liu),* e le leggi suppletorie *(lin').* Facevano

» loro studiare più specialmente lo statuto **sulla** pena » di morte *(ki-sce)*, e quello sulle disposizioni gene» rali delle leggi *(fa-li)*. » Quello che prima dicevasi *fa-li* oggi si dice *min'-li*.

Pauthier traduce tutto a modo suo l'editto di **Zin-sce-huan'-ti** (1) sull'incendio dei libri; nel *Journal Asiat. an. 1867, pag. 209*, si legge: —

« Si quelques uns d'entre eux se permettaient de » faire en commun des observations sur le CHOU-KING » et le CHI-KING, qu'ils soient RELÉGUÉS, EXPOSÉS SUR » LES PLACES PUBLIQUES; que ceux qui en rappelant sans » cesse l'antiquité, blâmeraient le présent, le soient » également avec toute leur parenté; que les fonction» naires publics qui auraient connaissance de violations » de cette défense, et qui ne le dénonceraient pas, » encourent la même peine, et soient condamnés avec » les coupables. — »

Tutti dovevano esser puniti secondo Pauthier coll'essere solo esposti vivi sul mercato!

Pauthier ha inteso la locuzione *Ki-sce* nella sua materiale espressione; e in una nota, che vi appone, rimprovera il Legge, dotto sinologo, d'aver tradotto *esser posti a morte, e i loro cadaveri esposti sulla piazza del mercato,* perchè, dice Pauthier, sarebbe stata punizione troppo grave per quei poveri letterati. — Quello poi che più reca sorpresa è questo; che il Pauthier, traducendo il TUN'-KIEN-KAN'-MU, non abbia inteso il commento, che vi si trova. Il quale toglie ogni dubbio, perchè citando un passo del LI-KI *(il memoriale dei*

(1) Vedasi a pag. 34.

riti) dice; — « Gli uomini si puniscono sul mercato, » e tutti abbandonano loro; perciò gli attuali statuti per » significare la pena di morte per mezzo della strango- » lazione dicono *Ki (abbandonare).* »

Nel WEN–HIEN–TUN'–KAO. K. 164, riportandosi una relazione di **Cian-kiun**, giureconsulto di quei tempi, (anno 267 d. C.), sul codice penale, si legge; —

« La pena della sospensione del capo è per le più » gravi scelleraggini; la pena della decapitazione è per » i gravi delitti; la pena del *Ki–sce (abbandonare al » mercato)* è la minore delle *pene di morte.* » —

Il Vissering, nella recente sua pubblicazione ON CHINESE CURRENCY *(sulla circolazione della moneta)* ha preferito l'autorità di Pauthier a quella di **Ma-tuan-lin**; e dice, a pag. 33, che l'essere *abbandonati sul mercato* è la penalità della *proscrizione per mezzo dei voti del popolo.* E più appresso, a pag. 36, dice, che l'imperatore **Kin'-ti** avrebbe fatto moneta con falso metallo giallo, e per tal guisa avrebbe infranto le leggi del mercato. *(The emperor* **King-ti** *is said to have made money of false yellow metal, and by doing so, he infringed the laws of the market).*

Un imperatore cinese anche *falso monetario* mancava alla corona delle cose straordinarie. Volli vedere nel WEN–HIEN–TUN'–KAO cosa mai stava scritto per essere inteso in quel modo dal traduttore. Premettendo, che ad ognuno in quel tempo era permesso batter moneta, nel K. VIII si legge: —

« L'imperatore **Kin'-ti** nell'anno VI del secondo pe- » riodo (anno 144 av. C.) stabilì l'articolo di legge — » *per chi fondesse monete con oro falso, pena di morte.* »

La difficoltà della frase stava nello speciale significato delle locuzioni, e nella loro costruzione grammaticale. Le parole del testo secòndo la loro disposizione e singolo significato così suonano, — *stabilire, fondere, monete, falso, giallo, metallo, abbandonare, mercato, articolo di legge*. Di qui l'errore del Vissering nella costruzione, e nel significato.

Il Prof. Julien, in una dell'ultime delle sue pregevoli traduzioni (in quella del SAN–ZE–KIN' pubblicata nel 1872 a Ginevra nella raccolta del Turrettini) è caduto in uno strano errore, forse pel suo difetto di curar talora più il valor grammaticale delle parole, che l'importanza del loro significato relativo e speciale. Parlandosi (a pag. 42) dell'imperatore **Sciun,** così egli traduce; — « *il mit à mort quatre grands criminels;* » e pone in nota; — « *c'étaient:* **Kong-kong, Houan-teou,** » **San-miao** *et* **Kouen;** » ed è lo stesso Prof. Julien, che nella sua traduzione del MEN'–ZE (tom. 2°, pag. 72) aveva rimproverato il Padre Noël d'avere inconsideratamente tradotto, in quel medesimo passo dello SCIUN–TIEN § 12, riferendosi al solo **Kuen,** *trucidavit,* ed aveva detto in nota — *errant, qui interpetrantur occidere.* Ora anch'egli cade qui nello stesso errore, e colla giunta di fare a **Sciun** mettere a morte anche gli altri tre. Tutti i quali, sebbene rei di gravi delitti, i letterati cinesi vigorosamente sostengono, che non furono, che deportati. E così traduce anche il P. Mailla nella sua Storia generale della Cina all'anno 2277 av. C. Per la scuola confuciana è canone indiscutibile di dottrina, che sotto il governo di **Iao,** e di **Sciun** non fosse stato, nè mutilato, nè ucciso veruno. Le *cinque pene* v'erano,

ma a sola minaccia; e questa era sufficiente, perchè il popolo ben costumato non commettesse delitti, e quindi non fosse punito; — così professano i letterati cinesi (1).

La Storia generale della Cina del P. Mailla non è la traduzione, come molti credono, degli Annali cinesi o del TUN'-KIEN-KAN'-MU. È una compilazione fatta sulla traduzione tartara di questa opera, dalla quale per altro erano state troncate più cose, o per la loro creduta poca importanza, o perchè esse sarebbero state difficilmente intese, come dice il traduttore mancese, da quelli della sua nazione, e come ce n'avverte nella prefazione lo stesso P. Mailla. Ora anche tutto ciò, che è relativo alla amministrazione della giustizia penale, o non si trova affatto nella versione mancese, o quel poco, che vi è tradotto, apparisce nella francese detto così *all'ingrosso,* e così parafrasato, e lontano dal suo proprio significato speciale, che rappresenta piuttosto il concetto personale dei due traduttori, che quello del testo cinese.

I missionari gesuiti nelle loro relazioni, e traduzioni dal cinese hanno anch' essi sovente supplito colle invenzioni delle congetture alla mancanza di cognizioni esatte, massime nelle cose penali (2). Il Padre Mailla nella sua *storia* all' anno 2282 av. C. per tradurre la parola *me,* che designava la prima delle cinque pene, cioè quella del *marchio,* adopra la locuzione *marquer le visage avec un fer rouge.* E così tutti in appresso hanno ritenuto. Ora questa pena si eseguiva invece incidendo con uno scalpello l' epidermide, e tingendone di nero le incisioni.

(1) Vedasi *traduzioni* N. 1, § 25.
(2) Vedasi *traduzioni* N. 1, § 11.

Quanto poi alla pena dei tempi presenti dell' imprimere, cioè, caratteri sulle braccia dei ladri, ecco ciò, che ne scrive il Padre Daniele Bartoli, con molta eleganza, ma con poca verità (1). « È il rubare mestier » nella Cina il più universalmente perseguitato, e, tra » di forza e d' ingegno, il più universalmente praticato » di verun altro. Ma del primo fallo, sembra piuttosto » darsi avviso di non ricadervi, che pena d' esservi » già caduto; sì lievemente si passa: al secondo, si » stampa con un ferro rovente sul braccio al ladro un » carattere, onde poscia conoscerlo recidivo; e d' un » cotal inchiostro se ne tinge il riarso, che mai più » non si può nè cassare nè radere: al terzo, gli si » marchia similmente la fronte: che se più v' incappa, » ha una gran battitura, o al più che sia un remo. » — Dal codice vigente (2) apprendo invece, che si condannano i ladri ad avere, oltre la pena ordinaria, al primo furto, marcato l' avambraccio destro con due caratteri, che designano il titolo speciale del furto commesso: al secondo, marcato similmente l' avambraccio sinistro: al terzo furto poi, pena di morte. Si comminano anche 60 colpi di bastone (pena nominale, che si riduce, e si riscatta) a chi per mezzo, o di preparazioni farmaceutiche, o del moxa, cancellasse i caratteri impressi. Il modo d' inciderli è chiaramente, sebbene rozzamente, descritto dal Padre Alvaro Semedo (3), il

(1) *La Cina*, lib. 1, cap. 99.

(2) TA-ZIN'-LIU-LI, K. 24 e 25.

(3) *Relazione del regno della Cina*, stampata a Roma nel 1643, cap. 28.

quale ne parla come testimone di vista, e dice il vero. « Ai ladroncelli scrivono due lettere nel braccio alla » parte di fuori *zie–tao*, che tutt' e due significano *la-* » *dro*. Hanno queste bene incise in un legno, il quale » tinto s' imprime nella carne; e con un altro, dove » stanno quattro aghi ben collocati, van bucando quella » parte tinta; e come fa sangue, gli danno con la mano, » e fanno entrar dentro la tintura, la quale resta poi » sempre. » —

Da tutto ciò si comprenda, con qual frutto si cercherebbe nell'opera del P. Mailla, o nella compilazione del P. Du Halde aver nozioni precise, e farsi un criterio esatto sulla legislazione penale del popolo cinese nei varî tempi, e sotto le diverse dinastie, che ne hanno retto l'impero.

§ 20.

Schiarimenti sulle presenti traduzioni.

Era mio primo intendimento pubblicare tutta la traduzione dei 12 libri del WEN–HIEN–TUN'–KAO *(esame generale dei documenti scritti, e delle relative memorie)* di **Ma-tuan-lin,** concernenti la storia delle istituzioni penali della Cina. Per questa impresa mi occorrevano però mezzi e tempo, che mi sono mancati —

« nel rabbioso foro
» L'ire a vender costretto, e le parole. »

Per altro, se la partizione, e il sistema tenuto dal **Ma-tuan-lin** in quella sua compilazione possono essere

di grande utilità pei cinesi, che vogliono attingervi immediatamente un qualche schiarimento intorno a qualche punto speciale, rendono a noi difficile assai formarsi subito un concetto esatto, e completo sul carattere generale, e sullo stato speciale dell'amministrazione della giustizia penale nelle varie, e distinte epoche dell'impero cinese. **Ma-tuan-lin** ha diviso i documenti, e gli scritti raccolti sopra questo soggetto in 5 sezioni; —

1ª Sulle disposizioni legislative intorno le pene in genere;

2ª Sulle pene del confino ai pubblici lavori, e della deportazione;

3ª Sulle regole per ben giudicare;

4ª Sui riscatti;

5ª Sui perdoni, e sulle indulgenze (1).

Nella compilazione di ogni singola sezione procede sempre cronologicamente, incominciando da **Sciun** (2285 av. C.) fino agli ultimi anni della dinastia dei **Sun'** (1279 d. C.). Ad ogni fatto da esaminarsi pone in prima linea il documento storico, corredato del necessario commento filologico, in seconda i relativi ricordi storici, in terza le opinioni, che su quel punto speciale sono state professate dagli scrittori, e in quarta linea le proprie.

Ora invece di una traduzione completa potrebbe anche reputarsi sufficiente una ampia dissertazione sulle tracce di **Ma-tuan-lin** intorno i punti, che maggiormente presso noi possono interessare la storia, e la scienza penale, traducendo per esteso i soli documenti più importanti.

---

(1) Vedasi *traduzioni* N. 1, § 19.

Frattanto occorreva in ogni modo presentare sinteticamente un riassunto delle istituzioni penali degli antichi cinesi dai primi tempi fino all'era cristiana. Questo compendio speciale ho trovato già fatto da **Pan-ku,** lo storico della dinastia dei **Han** anteriori. Era istoriografo dell'Impero, e caldo fautore della dottrina di Confucio. Come **Se-ma-zien** fu anche esso implicato in accuse di stato, e morì pendente processo in prigione nell'anno 92 dell'era nostra.

Ho tradotto per intero il libro 23 intitolato HIN'—FA—CE *(sunto storico delle istituzioni penali)* tratto dalla sua *storia dei* **Han** *anteriori* (ZIEN—HAN—SCIU) sotto molti rispetti interessantissimo. Il suo stile però non è, nè piano, nè facile. Retore più che critico s'ingolfa in una lunga esposizione sul modo di formare le milizie, e sui loro esercizi, perchè per esse si procede alle grandi punizioni dei ribelli. Ma è anche pregevole assai, perchè riporta in compendio tuttociò, che riguarda l'amministrazione della giustizia penale, e perchè presenta pienamente, in ogni questione allora agitata, la dottrina ortodossa della scuola confuciana sulla origine e sviluppo delle istituzioni penali, riepilogandone i fatti storici più importanti dalla formazione della umana società fino ai suoi tempi. Quanto più ho potuto, ho preferito la traduzione parola per parola; essendo così minore il pericolo, che il concetto dell'autore possa perdersi nelle idee proprie del traduttore, e maggiore il profitto, che il lettore potrà di per se stesso ricavarne. Alla difficile, o dubbia interpetrazione ho cercato provvedere con note speciali, attenendomi più specialmente ai commenti, che vi fece **Ien-se-ku,** letterato

distinto della scuola confuciana, che visse sotto la dinastia dei **Tan'**.

In questo ragguaglio delle leggi penali dato da **Pan-ku** si trova una epistola di **Sciu-hian'**, consigliere di stato nel principato di ZIN (1), diretta a **Ze-cian'**, ministro di stato del principato di CEN' (l'anno 536 av. C.), colla quale era questi rimproverato d'aver fatto fondere sopra vasi di ferro un codice penale, e d' averlo così portato a notizia di tutti. Sopra questo medesimo subietto si riporta nel WEN-HIEN-TUN'-KAO anche una notabile *consultazione* di CONFUCIO dell' anno 513 av. C., da me tradotta (2), colla quale in sostanza si biasima ogni pubblicazione di codice penale, perchè insegnandosi con questo mezzo ai sottoposti i limiti del punire imposti ai magistrati, si risveglia in quelli, colla conoscenza della legge, uno spirito di contesa contro i loro superiori, non avendo più cagione di temerne l'arbitrio. Tanto era alieno Confucio da ogni pratica, che nella mente dei sottoposti potesse generare una idea qualunque di resistenza, e di diritto!

Sul concetto confuciano, pel quale si sarebbe voluto vietata ogni pubblicazione di leggi penali, e sul modo singolare, onde vennero pubblicate, non ho trovato ancora negli scritti europei cenno veruno. Era noto, come sopra nove vasi di rame, della forma di quelli detti *tin'* (grandi vasi di metallo, taluni a corpo quadrato, taluni rotondo, a tre piedi, e taluni anche a quattro) l'imperatore **Iu** fondatore della dinastia dei

(1) Vedasi *traduzioni* N. I, § 8.
(2) Vedasi *traduzioni* N. IV.

Hia (l'anno 2205 av. C.) avesse fatto imprimere la descrizione delle nove province dell'impero. Era noto, come gli imperatori delle tre dinastie **Hia, Scian'**, e **Ceu** facessero fondere vasi di metallo con iscrizioni, che ricordassero avvenimenti notabili. Non era però noto ancora presso noi, che vasi di ferro fossero stati fusi espressamente colle iscrizioni delle leggi penali, per servire così di mezzo alla pubblicazione di un codice. In quanto poi ai modi consueti di pubblicare le leggi degli antichi cinesi si hanno varie notizie anche nelle *Osservazioni critiche*, esse pure da me tradotte, che **Ma-tuan-lin** riporta sulla *epistola* di **Sciu-hian'**, e sulla *consultazione* di CONFUCIO.

Avvi un' opera antica, non ancora tradotta, intitolata KUN'-ZE-KIA-IU *(conferenze familiari di* CONFUCIO), che è un riassunto metodico della dottrina confuciana sopra varî punti controversi delle diverse istituzioni sociali, riferendosi ad ogni speciale subietto i detti del *maestro*, per dilucidare le tradizioni antiche sulle costumanze sociali, e politiche dell' impero secondo la mente di CONFUCIO.

Da questa opera ho estratti due capitoli, che riassumono la dottrina della scuola confuciana sulla giustizia penale, e li ho parimente tradotti. Uno è il capitolo 30 intitolato U-HIN'-KIAI *(illustrazione delle cinque pene)*, e l'altro è il capitolo 31 HIN'-CEN' *(sulle punizioni, e sul buon governo)*.

A queste traduzioni, e alle altre, che andrò forse di mano in mano pubblicando, servirà di prefazione, e schiarimento questo mio discorso proemiale.

Quanto alla trascrizione in lettere italiane della pro-

nunzia delle parole cinesi ho adottato un sistema medio fra quelli tenuti dal De Guignes, dal Callery, e dal Perny nei loro dizionari, sopprimendone affatto gli accenti. Per trascrivere la pronunzia dei caratteri cinesi, coi quali viene designato l'imperatore, che ordinò l'incendio dei libri, il De Guignes scrive con ortografia francese **Tsin-chy-hoang-ty**; il Perny colla medesima ortografia **Tsin-che-houang-ty**, e il Callery, nel suo sistema fonetico con ortografia portoghese, **Tsin-xe-huam-ti.** Io ho scritto all' italiana **Zin-sce-huan'-ti**, ponendo in luogo del *g*, e dell' *m* un *n'* coll'apostrofe, come fece poi il Callery nella *traduzione* del LI-KI (1). Vi è stato sempre un grande arbitrio nel determinare la pronunzia delle parole cinesi, e nel trascriverla coi segni diversi della ortografia delle lingue europee: ed anche il sistema da me adottato è insufficiente, e pieno di difetti. Non ho potuto far meglio, avendo studiata la lingua cinese col solo aiuto dei libri, senza quello della viva voce del popolo, che la parla: nè si conosce ancora in Italia sinologo, che faccia su questo punto buona autorità. In Francia il Prof. Julien, versatissimo come era in quella lingua, dopo avere nei suoi scritti ondeggiato adottando ora l' uno, ora l' altro dei diversi modi di pronunzia e di trascrizione, principiò a togliere gli accenti, poi tutti i segni convenzionali, e finì nel suo *dizionario di locu*-

---

(1) Da questo solo esempio comprenderanno i sinologi qual metodo io abbia tenuto per trascrivere in lettere italiane caratteri cinesi anche nelle altre particolarità di pronunzia, e di trascrizione.

zioni notabili col porre soltanto i caratteri cinesi senza alcuna trascrizione di pronunzia. Ma ciò non può farsi, che scrivendo pei sinologi.

Del resto sono anche ben lontano dal credere d'aver sempre saputo rendere fedelmente ogni concetto del testo cinese, e di non essere anch'io caduto in errore nella intelligenza di qualche locuzione speciale. Mi vi sono accinto col proposito di spendervi tutto quanto era in me. Altri facciano meglio; — avrò, se non altro, indicata loro una via.

Firenze, nell'Ottobre del 1877.

Avv.to Alfonso Andreozzi.

Parte Seconda

TRADUZIONI

TRADUZIONI

N. I.

HIN'-FA-CE.

Sunto storico delle Leggi Penali *(tratto dalla storia della dinastia dei* **Han** *anteriori scritta da* **Pan-ku**).

§ 1.

Origine, scopo, e specie delle pene nell'alta antichità. (1)

L'uomo è fatto a similitudine del cielo e della terra. Nutre in seno l'istinto naturale delle cinque virtù normali (2). La sua perspicacia è sottile e limpida, e di tutti gli esseri viventi è il più intelligente.

Le ugna e i denti non gli bastavano per soddisfare ai propri appetiti; nè il rapido fuggire gli bastava per evitare i disastri. Non aveva nè pelo, nè piume per resistere al freddo, ed al caldo. Gli fu necessario prendere animali, e servirsene pel proprio mantenimento. Agì allora secondo prudenza, e non si affidò alle sole sue forze. E questo fu ciò, che costituì la sua superiorità.

Però, se non avesse avuto l'istinto della umanità e dell'amore, non si sarebbe potuto associare. Se non si fosse associato, non

(1) La divisione in paragrafi coi loro argomenti non esiste nel testo cinese; ma è stata da me reputata utile per facilitare i riscontri.

(2) Umanità, giustizia, urbanità, prudenza, e sincerità.

avrebbe superato gli animali; e non rendendosi padrone degli animali, il nutrimento gli sarebbe mancato.

Erano gli uomini associati, e non pertanto rimanevano soddisfatti, perchè l'animo del contendere incominciava tosto a sorgere fra loro.

Quando il primo santo uomo sopra tutti gli altri praticò anzi tutto il rispetto e la deferenza, e largamente estese la virtù dell'amore, tutti in cuore lieti lo seguirono. E poichè col seguirlo resero perfetta l'umana aggregazione, ne divenne il principe; e quando col ricorrere a lui definivano le loro contestazioni, ne divenne il re.

Il capitolo HUN'-FAN (1) dice: — « Il figlio del cielo fa da padre e da madre del suo popolo, e perciò è il re dell'universo ».

I santi uomini adottarono la similitudine, all' oggetto di rettamente definire il titolo, e chiamarono il principe *padre e madre*. E il mettere in evidenza l' umanità, l' amore, la virtù, e la deferenza, fu il fondamento della retta regola di condotta del monarca (2).

Coll'amore si ottiene il rispetto, e non si corrompe la virtù; ma è necessaria l' intimidazione, perchè il rispetto lungamente perseveri. Perciò s' istituirono i riti per mettere in rilievo il rispetto, e si stabilirono le pene per mettere in evidenza la minaccia.

I santi uomini, poichè ebbero col naturale istinto della loro propria illuminata saggezza compreso in modo certo gli intendimenti del cielo e della terra, istituirono i riti. e stabilirono la istruzione; statuirono leggi, e disposero punizioni. Commossero, ed influenzarono gli affetti del popolo, per conformarsi al cielo, ed imitare la terra.

Perciò si disse (3): —

« Gli antichi monarchi statuirono i riti, e si conformarono a
» ciò che il cielo pone in evidenza, e secondarono l' indole
» naturale della terra. »

Quanto alle punizioni; — colle minaccie, e colle esecuzioni si rassomiglia al tuonare, lampeggiare, colpire, e distruggere, che fa

(1) SCIU-KIN', *ceu-sciu*, cap. IV.

(2) Questo fu lo *jus regis* della scuola confuciana.

(3) Sono le parole di **Ze-tai-sciu** prefetto del principato di CEN circa l'anno 512 av. C. *Zo-ciuen*, K. VII.

il cielo; e colla moderazione, e colla benevolenza s'imita il fecondare, che fa il cielo, le cose, e il farle prosperare.

Lo SCIU-KIN' dice (1): — « Il cielo mette al suo debito » posto chi pratica i riti; il cielo punisce chi commette delitti. »

Perciò i santi uomini per secondare le distinzioni del cielo istituirono i cinque riti (2); e per secondare le punizioni del cielo stabilirono le cinque pene (3).

Per le maggiori punizioni adoprarono le milizie regolari (4): in seconda linea adoprarono le scuri (5). Per le medie punizioni adoprarono il coltello e la sega (6): in seconda linea il trapano (7) e il cesello (8). Per le infime correzioni adoprarono lo staffile e la verga (9).

Per le grandi esecuzioni si spiegavano le schiere in aperta compagnia; le minori si compivano nel mercato, e nell'aula della residenza imperiale (10).

L' origine di tutto ciò rimonta alla più alta antichità.

---

(1) SCIU-KIN', *iu-sciu*, cap. *kao-iao-mu*.

(2) I riti si distinsero in cinque sezioni; di feste religiose, d'infortunio, d'ospitalità, d'armata, e di feste civili.

(3) Marchio, amputazione di naso, taglio di piedi, evirazione, e morte.

(4) Coll'esercito reprimevano e punivano le ribellioni.

(5) Per la pena della decapitazione.

(6) Il coltello per le amputazioni, e la sega pel taglio delle gambe. La pena del taglio delle gambe fu praticata in varî modi. La pena primitiva era del taglio delle coscie. Gli **Ceu** la mutarono col tagliare la *patella,* ossia l'osso, che cuopre il ginocchio. In alcuni principati si tagliavano i piedi. Quindi si tagliò un solo piede, il destro o il sinistro.

(7) Serviva il trapano per estrarre ai condannati alla perdita dell' uso delle gambe l'osso, che cuopre il ginocchio.

(8) Col cesello s'incideva la pelle della fronte disegnandovi i caratteri esprimenti il titolo del delitto, e se ne riempivano l'incisioni d'inchiostro nero.

(9) Lo staffile era fatto di una striscia di cuoio appesa ad un manico di legno. La verga o bacchetta era la infima delle punizioni, e si faceva di un fusto di *kia (catalpa kaempferii),* o di *zu (vitex cannabifolia).* Nel LI-KI *(memoriale dei riti)* sono ricordati al capitolo *hio-ki* dicendosi *il* KIA *e lo* ZU *sono due oggetti, che servono a far tenere il buon ordine nelle scuole.*

(10) Le esecuzioni penali contro i dignitari, dal prefetto in su, si facevano nell'aula imperiale; tutte le altre nel pubblico mercato.

§ 2.

L'esercito destinato alle grandi esecuzioni penali.

Fino dai tempi di **Huan'-ti** si ebbe la battaglia di CIO-LU per riparare al *disastro del fuoco* (1): e sotto **Ciuen-hio** si ebbe lo spiegare delle milizie contro **Kun'-kun'** per riparare al disastro dell' acqua (2).

A tempo di **Iao** e di **Sciun** fu l' apice dell' ottimo governo. Tuttavia si ebbero a deportare **Kun'-kun'** (3), confinare **Huan-teu,** cacciare **San-miao,** e rinchiudere perpetuamente **Kuen.** Dopo queste punizioni tutto l' impero fu sottomesso.

Sotto la dinastia dei **Hia** si ebbe il proclama in occasione della battaglia in KAN contro **Hu** (4). I fondatori delle dinastie degli **In**, e degli **Ceu** colle armate stabilirono l'impero; e dopochè l'impero fu stabilito, si raccolsero e si custodirono le armi, e la pubblica istruzione fu diretta alla virtù delle cose civili. Pur tuttavia si stabilì l'ufficio del *se-ma (soprintendente dei cavalli, ossia ministro delle armi),* e si tenne tutto in pronto per la riunione dei sei *kiun* (5) *(corpi d'armata).*

---

(1) Si allude alla disfatta delle truppe imperiali di **Scen-nun',** che era chiamato l'imperatore del fuoco *ien-ti* per opera di **Ce-ieu;** il quale fu poi vinto e decapitato da **Huan'-ti.** Vedasi disc. proem., pag. 12.

(2) KUN'-KUN' è il nome d'ufficio che si dava al *soprintendente dei lavori pubblici.* Di questo KUN-KUN vedasi Premare, *Recherches sur les temps antérieures au* CHOU-KING, *ch. XII* KONG-KONG.

(3) Diverso da quel di sopra. Vedasi SCIU-KIN', *sciun-tien,* § 12 e disc. proem., pag. 104.

(4) SCIU-KIN', lib. *hia-sciu,* cap. *kan-ce.*

(5) Un *kiun* era composto di 12500 militi. I sei corpi d'armata costituivano l'esercito imperiale dei distretti interni.

§ 3.

Formazione delle milizie regolari secondo le leggi imperiali.

Per stabilire le requisizioni per l'armata le regole si conformavano alla divisione in *pozzi* delle terre coltivate. Un terreno quadro un *li* (1) formava un pozzo *(zin')* (2). Dieci *zin'* (70) (*) formavano un *tun'* (11,073). Dieci *tun'* formavano un *cen'* (3176). Un *cen'* era dunque un terreno quadro 10 *li*. Dieci *cen'* formavano un *tun'* (1140), che era quadro 100 *li*. Dieci *tun'* formavano un *fun'* (2191). Dieci *fun'* formavano il *ki* (6243 *territorio imperiale)*, che era quadro 1000 *li*.

Vi erano imposizioni reali, e imposizioni personali. Colle contribuzioni reali si fornivano i viveri; colle requisizioni si forniva il servizio militare. A questo oggetto 4 *zin'* *(pozzi)* formavano un *i* (11,180 *sezione)*. Quattro sezioni formavano un *kieu* (17 *collina)*, che conteneva quindi 16 *pozzi*, e doveva fornire 1 cavallo da guerra e 3 bovi. Quattro colline formavano un *tien* (6177), che aveva 64 pozzi, e doveva fornire 4 cavalli da guerra, 1 carro di milizia (3), 12 bovi, e 75 militi, dei quali 3 corazzati, che stavan sul carro, e 72 fantaccini. Tutte le armi necessarie dovevano essere anche

---

(1) Un *li* sotto gli **Ceu** era di circa 1800 piedi cinesi, ognuno dei quali equivaleva a 205 millimetri. Dieci *li* formavano la distanza di circa 3 miglia, o lega francese.

(2) Un gruppo di nove famiglie coloniche a pozzo comune formavano uno *zin'*. WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 10.

(*) Queste cifre indicano i numeri posti sotto i caratteri cinesi nel dizionario del De Guignes stampato a Parigi nel 1813. Ho adottato questo sistema, quando ho dovuto trascrivere caratteri cinesi, che non hanno un esatto corrispondente significato, e quando una trascrizione medesima di pronunzia appartiene a caratteri cinesi diversi, e di diverso significato.

(3) Ad ogni carro erano attaccati 4 cavalli.

apprestate. Questo era ciò, che si chiamava *il regolamento dei carri e dei cavalli.*

Un *tun'* (1140), che era 100 *li* quadro, conteneva 10,000 *pozzi.* Calcolato a 3600 *pozzi* il terreno occupato da montagne, riviere, paludi, saline, fossi intorno le mura delle città, fabbricati per abitazioni, giardini, parchi e strade, resultavano 6400 pozzi per le contribuzioni militari; e quindi si avevano 400 cavalli da guerra, e 100 carri militari. Era questo il maggiore territorio, i cui proventi erano destinati a un *kin'* *(governatore, o direttore di qualche ministero),* o ad un *ta-fu* *(prefetto, o consigliere di stato);* ed era ciò che si chiamava *kia* l'*appannaggio di 100 carri.*

Un *fun'* contenendo 100,000 *pozzi,* se ne calcolavano 64,000 per le contribuzioni militari; e quindi si avevano 4000 cavalli da guerra, e 1000 carri militari. Era il più grande appannaggio degli *ciu-heu* *(vice-re),* e si chiamava *kuè il principato di 1000 carri.*

Il *ki,* territorio dell'imperatore, era 1000 *li* quadro (1), e conteneva un milione di *pozzi,* dei quali 640,000 si calcolavano per le contribuzioni militari; e quindi somministrava 40,000 cavalli da guerra e 10,000 carri militari, e perciò l'imperatore si chiamava il *signore di 10,000 carri.* Cavalli da guerra, carri, fantaccini, e armi; — tutto doveva essere esattamente fornito (2).

Nella primavera si facevano le manovre di battaglione (3), in occasione della caccia detta *seu.* Nell'estate si esercitavano le milizie ad alzar baracche in occasione della caccia detta *miao.* Nell'autunno si facevano gli esercizi d'armata in occasione della caccia detta *sien.* Nell'inverno si faceva una grande rivista militare nella occasione della caccia detta *sceu.* E tutto ciò si faceva negli intervalli dei lavori della agricoltura, perchè si potesse senza danno di questa attendere agli esercizi militari.

Cinque *kuè* *(principati)* formavano uno *sciu* *(2270 dipendenza),* che aveva il suo *cian* *(11,629 capo).* Dieci principati formavano

(1) Ossia 360 chilometri per ogni lato.

(2) L'esercito imperiale poteva quindi metter sull'istante sotto le armi 750,000 uomini.

(3) Un battaglione *liu* era composto di 500 uomini.

un *lien* (11,081 *aggregazione*), che aveva il suo *sui* (2427 *condottiere*). Trenta principati formavano uno *zo* (1008 *riunione*), che aveva il suo *cen'* (4652 *direttore*). Duecento dieci principati formavano una *provincia*, la quale aveva il suo *meu* (*pastore* o *vicerè*). Il *condottiere* d' un *lien* ogni anno ispezionava i carri. Il *direttore* d' uno *zo* ogni 3 anni ispezionava i fantaccini. Tutti i *pastori* ogni cinque anni facevano una gran rivista di carri e fantaccini. — E questo è in gran compendio, come gli antichi monarchi formavano i principati, stabilivano le cose militari, e supplivano ai bisogni dell' armata. Quando poi la buona via degli **Ceu** fu in decadenza, le leggi e i regolamenti caddero in rovina.

§ 4.

Le milizie dei distinti principati nell' epoca detta dello Ciun-zieu dall' anno 722 al 481 av. C.

In appresso (l'anno 661 av. C.) **Huan-kun'** sovrano del reame di zi mise in carica **Kuan-ciun'** (1), perchè il principato divenisse ubertoso, e il popolo tranquillo. **Huan-kun'** lo interrogò sulla buona via per trattare i principi feudatari, e per adoprare l'armata.

Kuan-ciun' disse: —

« Principe; se tu desideri stabilire compagnie e squadre (2) per » ordinare milizie regolari, ancora i grandi principati cominceranno a ordinarle, e i piccoli principati si disporranno a fare » altrettanto; e allora difficilmente t' affretteresti ad ottenere l' intento. Ma però, appoggiandoti ad una buona amministrazione » interna, potrai anche coltivare gli ordinamenti militari; e così » le compagnie, e le squadre saranno stabilite nei villaggi, e l'istruzione del corpo d' armata sarà completata alla barriera della capitale. Quando saranno composte le squadre e le decurie, quanto

(1) Vedasi disc. proem., pag. 60.

(2) Cinque uomini formavano una squadra *u*; e 100 uomini una compagnia *sc*.

» al luogo della loro abitazione, è bene, che i militi abbiano i » medesimi sollievi, ed i medesimi dispiaceri, sia di morte, sia di » vita. Le disgrazie e le fortune debbono renderli uniti fra loro; » e così, se di notte combatteranno, colla sola voce s' intende» deranno fra loro; se di giorno, co'propri occhi si scorgeranno » a vicenda; e in ogni emergenza desidereranno sempre morire a » lato l' uno dell' altro. Quando la loro istruzione sarà completa, » all' esterno metteranno in fuga i barbari del nord; all' interno » onoreranno l' imperatore, e terranno tranquilli tutti i principi » dell' impero. » —

Dopochè fu cessata la prevalenza del reame di ZI, le successe quella di **Wen** sovrano del reame di ZIN (3920). Esso pure innanzi tutto ordinò il suo popolo. Stabilì il regolamento di *pi-liu* (1), e fece la riunione generale di tutti gli *ciu-heu (i vicerè)* facendo loro uno alla volta prestare il giuramento solenne di fedeltà all' imperatore. Ma le sue pratiche rituali erano troppo, ora eccessive, ora manchevoli. Anche nel principato di SUI fu fatta in quel tempo una simile irregolare riunione; ma agognandosi il merito del far presto, non si potè conformarsi alle istituzioni imperiali; le quali dopo quei due principi a poco a poco cominciarono a perdersi.

In seguito **Cen'-kun'**, sovrano del reame di LU (l'anno 590 av. C.) stabilì il regolamento detto *kieu-kia* (2).

'Gai-kun' (l' anno 484 av. C.) per altro praticò le contribuzioni militari regolate sulla divisione delle terre. Ma le cose, che attengono alle cacce della primavera, e dell' inverno, agli esercizi d' armata, e alle grandi riviste, hanno tutte perduta la loro regolarità. Lo CIUN-ZIEU (3) le registra biasimandole, collo scopo

---

(1) Così detto, perchè fu fatto nell'anno 654 av. C. in occasione di una rivista generale di truppe nel luogo chiamato *pi-liu*.

(2) Da ogni *kieu (collina)* contenente 16 *pozzi* si vollero ricavare le contribuzioni di un *tien* contenente 64 pozzi, cioè 4 cavalli, 12 bovi, 1 carro, 3 *kia (militi corazzati)*, e 72 fantaccini.

(3) Lo CIUN-ZIEU *(primavera-autunno)* è il titolo degli ANNALI o della *Storia del principato di* LU scritta da CONFUCIO, la quale principia dall'anno 722 av. C. e finisce l'anno 481 av. C.

di mantenere intera la retta regola di condotta degli antichi monarchi.

Frattanto i reggimenti, ed i battaglioni (1) continuamente erano in moto: le famiglie tutte erano grame ed estenuate; e non vi era più la retta osservanza dell' esporre altrui con regolata moderazione ai pericoli, ed alla morte.

CONFUCIO mestamente dice (2): —

« Condurre al combattimento gente non istruita, significa vo-
» lerla perdere. »

Perciò interpellando **Ze-lu** domandò (3): —

« Tu, **Ieu** (4), in un principato di 1000 carri, potresti fare
» in modo, che fossero bene ordinate le sue contribuzioni? » —

Allora **Ze-lu** rispose: —

« Dato un principato di 1000 carri, e ristretto in mezzo a prin-
» cipati maggiori di lui, e vi siano anche reggimenti e battaglioni,
» e per causa loro carestia di cereali e di biade; — per quello,
» che io farei, al termine di tre anni potrebbe ottenersi, che acqui-
» stasse valore, e conoscesse la buona via. »

Ciò significa, che per ordinare le contribuzioni, e le milizie occorre istruire coi riti, e colla giustizia.

§ 5.

Le milizie dei principati nell'epoca detta dei Cen-kuè (stati combattenti) dall'anno 480 al 221 av. C.

Dopo l' epoca dello CIUN-ZIEU si distruggevano gli stati deboli, e s' inghiottivano i piccoli. Tutti i principati erano fra loro combattenti. Quindi a poco a poco aumentando le pratiche del-

(1) Un reggimento *se* era composto di 2500 uomini, e un battaglione *liu* di 500.

(2) LUN-IU, K. VI, sez. 13.

(3) LUN-IU, K. VI, sez. 12.

(4) **Ze-lu** era il nome onorificio di **Ciun'-ieu** discepolo di CONFUCIO.

l' attendere agli esercizi militari, ne fecero spettacolo e divertimento, e li usavano per aizzarsi a vicenda a farsi avanti. Il secondo imperatore della dinastia degli **Zin** (anno 208 av. C.) mutandoli nome, chiamò uno di quelli esercizi *kio-ti (l'urto delle corna)* (1). E così le pratiche rituali degli antichi monarchi si perdevano in mezzo alle dissolutezze, ed ai divertimenti.

Gli uomini di stato, che pure erano eroi e valorosi, conformandosi a quei tempi d' usurpazione, facevano finta di potenza per rovesciarsi a vicenda.

Il reame di U (anno 380 av. C.) ebbe **Siun-wu**; quello di ZI (anno 354 av. C.) ebbe **Siun-pin**; quello di WEI (anno 386 av. C.) ebbe **U-ki**; quello di ZIN (anno 361 av. C.) ebbe **Scian'-ian'** (2). Tutti coll' impossessarsi degli avversari facevano consistere la propria superiorità.

Secondo le memorie scritte in quei tempi i principati contraevano federazioni ed alleanze per il lungo, e per il traverso; e portandosi a vicenda a farsi guerra gli uni contro gli altri divenivano alternativamente deboli, e forti.

Min sovrano di ZI cogli strattagemmi militari divenne forte. **Huei** sovrano di WEI coi soldati agguerriti divenne potente. **Ciao** sovrano di ZIN cogli uffiziali capaci e valenti divenne superiore.

Era costume del tempo questionare sul merito e sull'utile (dei sistemi militari); e coloro, che inconsideratamente ne parlavano, giudicavano **Siun-wu, Siun-pin,** e **U-ki** i più illustri di tutti.

Allora però **Siun-kin'** (l' anno 263 av. C.) mettendo in luce la retta via imperiale, li biasimava, dicendo: —

« Dai due **Siun** e da **U** sopra ogni cosa si cercava l' utile e » si apprezzava. Ma le mutazioni e gli inganni si traducevano in » violenze e disordini. In un regno pieno di confusione e d'errori » fra principe e sudditi esiste un abisso. Quando i superiori e gli » inferiori sono fra loro divisi di cuore, l' indirizzo del governo

---

(1) Consisteva in una specie di lotta, che i militi facevano tra loro a due a due ponendosi in capo una testa di toro colle corna. Vedasi SAN-ZAI-TU-HUEI, vol. 40, K. 10.

(2) Ossia **Kun-siun-ian'** fatto poi principe di SCIAN', perciò chiamato **Scian'-kiun** e **Scian'-ian'**. Vedasi disc. proem., pag. 21.

» non può essere sincero; e perciò dà luogo a mutazioni ed in-
» ganni.

« Quando l' uomo dotato d' umanità sta in alto, ed è sugli » inferiori, che abbassa il suo caritatevole sguardo, se questi difen- » dono lui, come i figli e i fratelli minori assistono il padre e il » fratello maggiore, non altrimenti che le mani e le braccia di- » fendono la testa e gli occhi, in qual modo allora potrebbesi a » lui contrastare? — Allora i principati vicini si rivolgono a noi, » e sono lieti di considerarci come prossimi parenti. La fragranza, » che li attira verso noi, è come quella del pepe e della vainiglia.

« Ma se si considerano, e si trattano i superiori, non altri- » menti che si fuggirebbe dagli incendi e dai nemici capitali; gli » affetti umani come potrebbero consentire, che gli uomini faces- » sero ciò che odiano, e combattessero ciò che amano? — Perciò » con un **Kie** (1) combattendo un **Kie,** come potrebbero aversi » un tristo e un dabbene? — Ma con un **Kie** volere ingannare » un **Iao** sarebbe come voler lanciare un uovo contro una pietra. » Qual esito avrebbe esso? »

« Il *libro delle poesie* (2) dice: —

« **Wu-wan'** (3) *inalberò i suoi vessilli, e assumendo contegno » reverente impugnò la scure; (e disse); quando la nostra è pari » alla veemenza del fuoco, nessuno allora oserà arrestarci.*

« Ciò significa, che colui, che colla umanità e colla giustizia » tiene tranquillo il popolo, non avrà competitori nell' impero.

« Se cogli strattagemmi del reame di ZI i militi ricevono ricom- » pensa in danaro solamente per ogni testa di nemico, che ta-

---

(1) **Kie** fu il nome dell'ultimo imperatore della dinastia dei **Hia,** detronizzato per la sua malvagità da **Cen'-tan'** (anno 1783 av. C.) fondatore della dinastia degli **Scian'.**

(2) SCE-KIN', p. IV, c. 3, ode 4.

(3) Ossia **Cen'-tan',** il quale ricevè il *mandato dal Cielo* di punire **Kie,** come dicono i cinesi. La forza coronata dal successo non dava alla usurpazione dell'impero nessun titolo di legittimità, se non vi concorreva il *mandato del Cielo,* che era presunto colla tacita acquiescenza del popolo. Presso noi oggi tale acquiescenza vuolsi espressa dopo il fatto col *suffragio universale;* teorica anche questa posta innanzi, come quella dei cinesi, *ut finem habeant lites.*

» glino (1); per piccole cose, e contro deboli competitori questi » ripieghi possono abusivamente valere. Ma quando si tratti di » cose importanti, e forti sieno gli avversari, allora si tendono in- » vano. E questa è una milizia che rovina lo stato.

« I soldati agguerriti degli **Wei** vestivano corazze di tre spe- » cie (2). Si esercitavano con una balestra pesantissima. Porta- » vano sulle spalle 50 frecce; e tenevano sopra a loro la lancia. » Avevano berretto, e cimiero, e alla cintura la spada. Portavano » addosso viveri per tre giorni, e dentro una giornata percorrevano » 100 *li (10 leghe)*. Quando riuscivano nei loro esperimenti, si » condonavano loro le imposizioni; e così traevano il guadagno » dai loro campi, e dalle loro case. Quando l'ordinamento della » milizia è questo, benchè sia vasto il territorio, le sue contribu- » zioni diventeranno necessariamente insufficienti, e la sua forza » in pochi anni decadrà. E questa allora è una milizia, che mette » in rovina il principato.

« Quanto agli uomini del paese di ZIN (7151), si faceva vivere » il popolo in luoghi angusti, e di montagna; lo si trattava con » severa disciplina; lo si costringeva colla autorità: e lo si rin- » chiudeva in luoghi disastrosi. Lo si accostumava colle ricom- » pense, e colle gratificazioni; e lo si guidava colle punizioni. Si » procurava, che ciò che il popolo volesse ottenere in lucro dai » superiori, non avesse altra provenienza, che dai combattimenti.

« La ricompensa del loro merito era quella d'essere scelti come » *capi;* e il capo di 5 individui aveva poi la sorveglianza di 5 » famiglie. Ciò influì moltissimo ad aver parecchi ufficiali capaci; » e perciò poterono gli **Zin** per quattro generazioni avere la pre- » minenza sopra tutto l'impero. In tal modo per altro si aveva una » milizia avida di ricompense e di lucri, e una via aperta alla ve- » nalità del servizio militare; e non vi era la buona regola del » fondarsi unicamente sulle istituzioni, e di attendere alla tempe- » ranza. Perciò, benchè il territorio fosse vasto, e la milizia forte,

---

(1) Anche in caso di disfatta. Nè in caso di vittoria hanno nessuna ricompensa, se non hanno fatto teste. TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 2, p. 5.

(2) Per coprire il capo, il petto, e le gambe.

» spaventati sempre temevano, che per una alleanza di tutto l'im-
» pero rimanessero schiacciati.

« In quanto poi alle milizie di **Huan** principe di ZI, e di **Wen** » principe di ZIN (3920) può dirsi, che toccassero gli antichi li- » miti, e praticassero le buone istituzioni; ma però non ne ebbero » il fondamentale complemento della umanità e della giustizia.

« Perciò il reame di ZI coi suoi strattagemmi non può aver » buon successo contro i soldati agguerriti di WEI. Nè WEI co'suoi » soldati agguerriti può mettersi alla pari cogli uffiziali capaci di » ZIN (7151). E ZIN coi suoi valenti uffiziali non può contrastare » alle istituzioni bene ordinate di **Huan**, e di **Wen.** Nè finalmente » i principi **Huan**, e **Wen** possono competere colla umanità e » colla giustizia praticate da **Cen'-tan'**, e da **Wu-wan'.** »

« Perciò dicesi: — *chi bene comanda, non ha bisogno di spie-* » *gare le sue forze;* — *chi bene mette in ordine, non combatte;* — » *chi bene combatte, non è vinto;* — *chi bene sopporta la disfatta,* » *non è distrutto.* » —

Così **Sciun** avendo bene stabiliti tutti i pubblici funzionari, e fatto **Kao-iao** ministro della giustizia penale, coll'ordinare, che gli fece, di provvedere ai barbari del sud, che scorazzavano la terra dei **Hia** (l'impero cinese), ed ai crassatori, omicidiari, e ribelli manifesti ed occulti, le punizioni non ebbero perciò luogo ad applicarsi. Ecco ciò che significa, *chi bene comanda, non ha bisogno di spiegare le sue forze.*

Cen'-tan', e **Wu-wan'** si mossero militarmente a reprimere. Col solo porre in ordine le loro armate, e far proclami alle moltitudini, poterono fugare **Kie,** ed arrestare **Ceu** (1). Ecco ciò che significa, *chi bene mette in ordine, non combatte.*

Huan principe di ZI al sud sottomise il forte CIU, e fece sì, che fosse continuato il tributo alla casa imperiale. Al nord combattè i barbari montanari del nord-ovest, e potè così aprire la via al paese di IEN. Pei suoi meriti del difendere le terre, che si perderebbero, e del continuare le pratiche, che si dissolverebbero, fu

---

(1) **Ceu,** o **Sceu-sin,** fu l'ultimo imperatore della dinastia degli **Scian'** detronizzato da **Wu-wan'** fondatore della dinastia degli **Ceu.**

fatto capo dei principi feudatari. Ecco ciò che significa, *chi bene combatte, non è vinto.*

Ciao-wan' principe di CIU (1) ebbe a sopportare il disastro di **Ho-liu** (2). Invaso il principato stava per abbandonarlo. Agli anziani del paese, che l'accompagnavano, il principe disse: — *Anziani, retrocedete; cosa deve dispiacervi di restar senza me?* — *E dove,* risposero gli anziani, *troveremo noi un principe di tanta saggezza?* — Lo assisterono, e lo seguirono. Alcuni immediatamente ricorsero al paese di ZIN, e gridando e piangendo invocarono soccorso. Il principe di ZIN ebbe compassione di loro, e promise, che avrebbe levata un'armata. I due principati unirono le loro forze, cacciarono l'armata di U, e **Ciao-wan'** fu ripristinato nel suo principato. Ecco ciò che significa, *chi bene sopporta la disfatta, non è distrutto.*

Così gli uomini di ZIN ebbero una superiorità di quattro generazioni (3), appoggiandosi alle naturali difese dei fiumi e dei monti, e usando l'arte di **Pe-ki,** e di **Wan'-zien.** A modo d'orsi e di lupi fortificando le loro ugna e i loro denti, poterono rendersi padroni di sei principati, e quindi di tutto l'impero. Estremamente militari erano sommamente simulatori. Fra soldati e popolo non esisteva attaccamento. Nella classe dei militi e servi di pena si trovavano ancora i loro avversari e nemici. Come una bufera si levarono in gran massa, e finalmente tutti riuniti li schiacciarono. E così caddero.

In generale la milizia, conservando ciò che sta per perire, e mantenendo ciò che sta per perdersi, salva dal disordine, e libera dal danno. Perciò i discendenti d'**I** e di **Liu** ebbero principati, e furono simili agli **Scian',** e agli **Ceu.**

In seguito nei tempi di decadenza si adoprò con abuso la simulazione e la forza per gioire dell'avidità e della violenza. Si que-

---

(1) Nel dizionario del De Guignes il carattere, col quale s'indica questo principato, che oggi costituisce la provincia dell'HU-KUAN', è pronunziato *zu*, e segnato di num. 4379. Nel sistema fonetico di Callery n. 893 è pronunziato *ciu.*

(2) **Ho-liu** è il nome del principe di U, che disfece l'armata di **Ciao-wan',** e invase CEN capitale di CIU. Vedasi *zo-ciuen,* K. VIII, e *se-ki,* K. V.

(3) Uno *sce (generazione)* equivale ad un periodo di 30 anni.

stionava di una città, e di uomini uccisi empivasi la città; si questionava di territorio, e d'uomini uccisi empivansi le campagne. Gli uomini della specie dei **Siun-wu**, e degli **U-ki**, degli **Scian'-ian'**, e dei **Pe-ki** finiron tutti prima coll'essere ignominiosamente trucidati, e poi i loro titoli di benemerenza distrutti per sempre. Fu estremo il modo della retribuzione, che ciascun s'ebbe; ma la fine loro non poteva essere che quella.

§ 6.

Le milizie imperiali sotto la dinastia dei Han.

Quando i **Han** sorsero, **Kao-zu** aveva personalmente una capacità divina nelle cose di guerra. Praticò la virtù della clemenza e della umanità; ma seppe completamente contenere i soldati audaci e potenti col punire di morte **Hian'-iu** degli **Zin.** Si valse della opera civile dei suoi ministri **Siao-ho** e **Zao-zan;** messe in pratica i consigli di **Cian'-lan'**, e di **Cen-pin';** seguì le esortazioni di **Lu-kia**, e di **Lu-sce-ki.** Messe in evidenza le pratiche ceremoniali di **Sciu-siun-tun'** (1); e le cose civili e le militari procederono insieme unite. Questo in gran compendio è ciò che promosse.

Quando l'impero fu stabilito, seguendo le orme degli ZIN, destinò capaci funzionari al governo delle provincie e dei principati (2). Nella capitale fece tutta la radunata delle truppe del sud e del nord.

Quindi l'imperatore **Wu-ti** (l'anno 140 av. C.), pacificata la terra di PE-IUE, nell'interno della capitale aggiunse altri sette

(1) Era un *po-se (sapiente).* Fece il nuovo ceremoniale di corte per le recezioni imperiali dei dignitari dello stato.

(2) I precedenti imperatori della dinastia degli **Ceu** destinavano al governo delle provincie come principi feudatari solamente i propri parenti. Il primo imperatore degli **Zin** abolì tale usanza, destinando alle cariche solamente uomini capaci, e non accordando che onorificenze ai propri parenti.

stabilimenti di milizie, e al di fuori quartieri e barche militari. In tutti questi luoghi annualmente non si faceva altro che occuparsi, esercitarsi, e coltivare ogni studio in cose di milizia.

Poi sotto l'imperatore **Iuen-ti** (l'anno 44 av. C.), dietro avviso di **Hian'-iu,** si principiò ad abolire l'esercizio militare detto *Kio-ti* (1): ma non pertanto erano ancora bene regolate le pratiche degli esercizi d'armata, e delle manovre di battaglione.

Gli antichi dicevano: —

« Il cielo produce i cinque elementi (2), e il popolo tutti in» sieme li adopera. Metterne da parte uno non si può. »

Chi potrebbe toglier via l'armata? — Dello staffile, e della bacchetta non può farsi a meno in una famiglia (3). Le punizioni criminali non possono mettersi da parte in un principato. Le repressioni per mezzo dell'armata non possono pretermettersi nell'impero. Per il loro uso in genere, vi è un fondamento, ed uno scopo; per il loro esercizio speciale, vi è ciò, che loro osta, e ciò che loro conferisce.

Confucio, dice (4): —

« L'artigiano, che desidera far bene l'opera sua, deve anzitutto » affilare i suoi arnesi. »

Le virtù civili sono gli strumenti affilati degli antichi monarchi. L'intimidazione, e le cose militari sono i sussidi, e i sostegni delle virtù civili. Se è cosa profonda quella, che vogliono applicare le cose civili, ciò che sottomettono le cose militari è grande. Se è cosa estesa quella, che vuol praticare la virtù, allora è vasta quella, che la intimidazione stabilisce (5). La gran perfezione delle tre dinastie giungeva però a tenere le pene poste a sola minaccia, e l'armata in disponibilità; e il loro fondamento, e il loro scopo avevano un regolare procedimento. — Questo fu il sommo merito degli antichi monarchi.

---

(1) Vedasi nota a pag. 126.

(2) Metallo, legname, acqua, fuoco, e terra.

(3) Così Salomone ne' suoi proverbi; — *qui parcit virgæ, odit filium suum; qui autem diligit illum, instanter erudit.* C. XIII, v. 24.

(4) Lun-iu, c. 15, § 9.

(5) Ciò vuol significare, che tanto maggiori devono essere le pene, quanto maggiore è l'intendimento, per cui sono stabilite.

§ 7.

I tre regolamenti, e le cinque pene sotto la dinastia degli Ceu.

Per le leggi dell'antica dinastia degli **Ceu** si stabilirono i *tre regolamenti* per l'uso delle pene nelle provincie e nei principati, e per ammonirne tutto l'impero. Il primo dice: — *per punire principati nuovi si usa il regolamento leggero (cioè leggi miti).* Il secondo dice: — *per punire principati tranquilli si usa il regolamento medio (cioè leggi normali).* Il terzo dice: — *per punire principati disordinati si usa il regolamento grave (cioè estremi supplizi).*

Quanto alle *cinque pene;* — i delitti punibili colla pena del *marchio* sono 500; quelli punibili colla *amputazione del naso* 500; quelli punibili colla *evirazione* 500; col *taglio dei piedi* 500; colla *morte* 500. E questo è il *regolamento medio,* che si pratica per le pene dei principati *tranquilli.*

In generale, quando si puniva di morte alcuno, lo si uccideva nel pubblico mercato. I puniti di marchio si destinavano alla sorveglianza delle porte. Gli amputati del naso si destinavano alla sorveglianza delle barriere. Gli evirati si destinavano alla sorveglianza dell' interno del palazzo imperiale. I puniti col taglio dei piedi si destinavano alla sorveglianza dei parchi imperiali. Quelli, ai quali erano stati per pena tagliati i capelli (1), si destinavano alla sorveglianza delle raccolte.

Gli schiavi, se maschi, erano mandati fra i servi di pena; se femmine, erano mandate a pestare il riso, e al lavoro del legno secco (2). In generale tutti i dignitari, i settuagenari, e quelli

(1) Erano i condannati ai pubblici servizi, il cui delitto non portava a mutilazione. Vedasi nota 1, a pag. 143.

(2) Per farne archi, frecce, e cose simili.

cui non erano caduti i primi denti (1), non si facevano mai schiavi.

Quando la retta via degli **Ceu** cominciò a decadere, l'imperatore **Mo-wan'** (l'anno 952 av. C.), decrepito e indebolito di mente, ordinò al principe di PU (2) di considerare ciò, che richiedevano i tempi, e compilare leggi penali per esser messe in esecuzione in tutto l'impero. La categoria dei delitti puniti col marchio era composta di 1000 articoli; quella dei delitti d'amputazione di naso di 1000; quella punita col taglio dell'osso del ginocchio era di 500; quella di castrazione 300; e quella dei delitti puniti coll'estremo supplizio era di 200. Tutti sommavano a 3000, e e così a 500 più degli articoli penali del *regolamento medio* usato in principato *tranquillo;* lo che significa, che per le pene dei *principati in disordine* si usava il *regolamento grave.*

§ 8.

Epistola di Sciu-hian' contro la pubblicazione delle leggi penali sopra vasi di ferro.

Ai tempi dello *ciun-zieu* (dall'anno 722 al 481 av. C.) la via retta imperiale a poco a poco si corrompeva, e la istruzione, e la riforma dei costumi non procedevano più.

Ze-cian' (nell'anno 536 av. C.) era alla direzione del governo del principato di CEN, e fece fondere (3) *(sui vasi detti* TIN') iscrizioni contenenti le leggi penali. **Sciu-hian',** consigliere di

(1) Con questa locuzione si designavano dai cinesi i maschi fino a 8 anni, e le femmine fino a 7.

(2) Era stato anche principe di LIU; ed è sotto questo titolo, che è designato nello *sciu-kin'*. Vedasi disc. proem., pag. 18.

(3) Vedasi disc. proem., pag. 110.

stato del principato di ZIN (1) (3920) biasimando ciò, gli diresse una epistola, che diceva (2): —

« Una volta gli antichi monarchi, quando deliberavano sugli af-
» fari, caso per caso li risolvevano. Non avevano fatto nessun
» codice penale. Temevano, che il popolo vi apprendesse l'animo
» del contendere, e quindi non potessero più rattenerlo. Perciò lo
» frenavano colla giustizia; lo sorvegliavano col buon governo;
» lo guidavano colla pratica dei riti; lo vigilavano colla sincerità;
» e lo provvedevano colla umanità.

« Istituirono stipendi, e cariche, per eccitare la sua osservanza;
» e istituirono punizioni di severe condanne, per intimidire la
» sua effrenatezza.

« Temevano, che ciò non fosse ancora sufficiente. Perciò lo
» ammonivano con devozione; lo spronavano col rilievo delle
» azioni altrui; lo istruivano con assiduità; lo comandavano con
» benignità; lo avvicinavano con rispetto; amministravano i suoi
» affari con impegno vigoroso; e giudicavano le sue vertenze con
» fermezza.

« Inoltre ricercavano fossero fatti alti dignitari quelli di santità
» e di saggezza; funzionari superiori quelli d'illuminata perspi-
» cacia; capi di popolo i devoti e sinceri; e istitutori i benigni
» e caritatevoli.

« Quando il popolo è così retto, lo si può impiegare e co-
» mandarlo, e non nascono sciagure, nè disordini.

« Ma se il popolo conosce, che vi sono leggi statutarie (3),

---

(1) Con una medesima trascrizione di pronunzia si designano due principati differenti, e indicati con diversi caratteri. Questo ZIN, col num. 3920 del dizionario di De Guignes, occupava allora la maggior parte dell' attuale provincia dello *scian-si;* quello segnato col num. 7151 era al nord della Cina, ed ebbe il principe, che poi s'impadronì di tutto l' impero col nome di **Zin-sce-huan'-ti.**

(2) Questa epistola notabilissima si trova ancora nello ZO-CIUEN, K. VI, nel WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 162, e nel TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 21.

(3) Il commento dice; — *sarebbe un farli conoscere, che i suoi superiori non oserebbero oltrepassare la legge per punire, nè violarla per favorire altrui.*

» allora non ha più timore dei suoi superiori (1), e in ogni cosa
» acquista l'animo di contendere con essi. Col porre le repres-
» sioni in pubblica scrittura, non si fa, che somministrargli il
» modo di esplorare nelle leggi i casi favorevoli (2), e perfezio-
» narsi in questa via. Non è così, che si può ben governare.

« Quando sotto i **Hia** si ebbe un governo in tempi di disor-
» dine, allora si fece il codice penale di **Iu** (3). Quando sotto
» gli **Scian'** si ebbe un governo disordinato, allora si fece il co-
» dice penale di **Tan'**. Quando sotto gli **Ceu** si ebbe un governo
» disordinato, allora si fece il codice delle *nove pene* (4). Così il sor-
» gere dei tre codici penali avvenne sempre in tempi di decadenza.

« Ora tu, che amministri il principato di CEN, hai adottato le
» leggi di quei tre codici, ed hai fatto fondere in ferro il libro
» delle pene, collo scopo di tener quieto il popolo. Non è cosa
» questa difficile assai?

« Il *libro delle poesie* (5) dice: —

« *Conformiamoci bene, ed imitiamo la virtù di* **Wen-wan'**, *e*
» *avremo ogni giorno in pace tutto l'impero.*

« Ancora dice: (6) —

« *Imitiamo bene l'esempio di* **Wen-wan'**, *e tutti i principati ci*
» *presteranno fiducia.*

« Se così è; a che prò aver fatto il codice penale? — Il po-
» polo vi imparerà i fondamenti del contendere, abbandonerà le
» pratiche rituali, e si fonderà sul codice. Colla sottigliezza d'un
» puntaruolo, o d'uno stile sopra ogni cosa contrasterà. Le cause
» penali contro l'ordine pubblico aumenteranno largamente, e le

---

(1) Il commento dice; — *perchè il bastone dell'autorità è trasferito nella legge scritta.*

(2) Il commento dice; — *cercheranno nella legge i casi dubbi, omessi, o favorevoli, per commetter delitti evitandone le pene.*

(3) Vedasi disc. proem., pag. 18.

(4) Il codice di **Liu** fu ancora chiamato il codice delle *nove pene*, perchè alle cinque pene mutilative furono aggiunte quelle della deportazione, del riscatto, dello staffile, e della bacchetta.

(5) SCE-KIN', *ceu-sun*, ode *'go-zian'*.

(6) SCE-KIN', *ta-ia*, ode *wen-wan'*.

» subornazioni saranno in tutto praticate. Alla perfine durante la » tua stessa generazione il principato di CEN andrà disfatto.

« Io ho udito dire, *quando un principato sta per corrompersi,* » *numerosissime sono le sue leggi;* — e questo è appunto il caso » tuo. » —

Ze-cian' con lettera responsiva disse: —

« Conformi al vero sono le tue parole. Io però, uomo di poco » ingegno, non so far leggi, che arrivino fino ai posteri. Io mi » preoccupo solo a salvare la generazione attuale. » —

Questa è l' origine dell' eccesso e del difetto del governare.

CONFUCIO deplorando ciò disse (1): —

« Quando si guida il popolo colla virtù, e lo si mantiene nel- » l' ordine colle pratiche sociali, sente vergogna, e procede retta- » mente. Ma guidandolo coi freni del governo, e mantenendolo » nell' ordine colle pene, il popolo cerca sfuggir dalle pene, e » non sente vergogna dei delitti commessi. —

« Allorquando (2) le pratiche sociali, e la musica non prospe- » rano, le punizioni non raggiungono il loro scopo; e quando le » punizioni non raggiungono il loro scopo, al popolo manca dove » posare le mani ed i piedi. —

Men'-sce (3) aveva incaricato **Ian'-fu** ad essere capo del- l' amministrazione della giustizia penale. Questi interrogò sopra ciò **Zen'-ze** (4), il quale allora disse: —

« Quando i superiori hanno perduto la retta via, anche il po- » polo se ne allontana, e per lungo tempo. In questo caso ogni » quante volte giungerai a provare le sue delinquenze, allora abbi » di lui compassione, e non ti rallegrare della tua perspicacia. » —

(1) LUN-IU, K. I, c. 2, § 3.

(2) LUN-IU, K. VII, c. 13, § 3.

(3) Ossia **Men'-ciuan'-ze** prefetto nel principato di LU. — LUN-IU, K. X, c. 19, § 19.

(4) **Zen'-ze** era discepolo di CONFUCIO, e maestro di **Ian-fu**.

§ 9.

Leggi barbare, e pene crudeli del principato di Zin.

Le crudeltà furono estreme nel periodo dei principati combattenti (dall'anno 480 al 221 av. C.). I **Han** (1) impiegarono **Scen-ze** (2). Gli **Zin** (7151) si valsero di **Scian'-ian.** Si fecero le leggi sulla complicità, e sulla vicendevole responsabilità; e si stabilì la pena dell'esterminio delle tre parentele (3).

In aumento delle pene mutilative, e degli estremi supplizi, ci furono le pene del bollare la faccia, dell'estrarre le costole, e del cuocere in marmitta (4).

Appena che l'imperatore **Zin-sce-huan'-ti** ebbe tutti inghiottiti i principati combattenti, subito rovesciò le leggi degli antichi monarchi. Distrusse la magistratura proposta alla osservanza delle pratiche sociali, e a suo talento adoprò le punizioni. Personalmente minutava gli editti. Di giorno decideva le cause penali; di notte provvedeva ai memoriali. La quantità degli affari, che esso stesso risolveva, si valutava a uno *sce* (5) di carta al giorno. Ma i malfattori e i malvagi dappertutto sorgevano; gli abiti rossi ingombravano le strade (6); e le prigioni erano divenute mercati. Tutto l'impero era mesto e irritato; a poco a poco però si ribellò contro di lui.

---

(1) Il principato di HAN (12,137) comprendeva allora una parte dello SCIAN-SI, e del HO-NAN.

(2) Ossia **Scen-pu-hai,** che ebbe nome di valente nelle cose militari.

(3) Vedasi disc. proem., pag. 21, 26 e 36; e più sotto § 18.

(4) Si poneva una gran caldaia vuota al fuoco, e si metteva dentro il condannato a morirvi.

(5) Uno *sce* è 120 *kin (libbre cinesi).* Un *kin* equivale a 617 grammi.

(6) I condannati eran vestiti con abiti rossi.

§ 10.

Riforma di leggi penali sotto i Han.

Sorsero i **Han**. —

Kao-zu (anno 206 av. C.) appena entrato nella *barriera (nel territorio della capitale)* (1) stabilì *i tre capitoli* delle leggi, che dicevano: —

I. Chi uccide altrui, — pena di morte.

II. Chi ferisce altrui, e chi ruba, — pena adeguata.

III. Si aboliscano, e si diminuiscano le pene eccessive e crudeli.

Tutto il popolo ne fu grandemente lieto.

In seguito, non essendo ancora sottomessi pienamente i barbari dei confini, nè le armi essendo ancora posate, le leggi dei *tre capitoli* non furon sufficienti a raffrenare i misfatti.

Pertanto **Siao-ho** (anno 202 av. C.) che era ministro di stato, raccolse le leggi degli **Zin**, ne adottò quelle, che erano più confacenti ai tempi, e fece i *nove capitoli* degli statuti fondamentali.

Durante il governo di **Hiao-huei**, e della imperatrice **Kao-heu** (dall' anno 194 al 179 av. C.) tutte le famiglie anche una volta evitarono esiziali sciagure. La gente desiderava crescessero i giovani, e si nutrissero i vecchi. Quando **Siao-ho**, e **Zao-zan** erano ministri, col non applicare le leggi rendevano tutti tranquilli; seguitando i desideri del popolo non si suscitarono disordini; e così il vestiario, e il vitto sorgevano abbondanti, e rarissimo era l' uso delle punizioni.

Quando poi l'imperatore **Hiao-wen** montò sul trono (anno 179 av. C.), personalmente coltivava il raccoglimento e la meditazione. Eccitò, e incoraggiò l' agricoltura, e la sericoltura, e diminuì le

(1) KUAN-CIUN' *(interno della barriera)* era il nome, che allora aveva SI-'GAN-FU, ed era la capitale dell'impero sotto gli **Zin.**

imposizioni e le requisizioni. Prese a ministri tutti i funzionari di meriti antichi; fece poco conto degli ornamenti esterni, e moltissimo della sostanza; ebbe a schifo il regime, che aveva perduto gli **Zin.** Nelle sue deliberazioni pose ogni cura di stare nella clemenza e nella bontà; e con verecondia parlava delle colpe altrui. La riforma dei costumi procedeva in tutto l'impero. L'accusa, e la rivelazione dei delitti era comune, ed agevole; e i giudici erano tranquilli nel loro ufficio. Il popolo attendeva con diletto alle sue occupazioni; le raccolte annualmente aumentavano; e la popolazione prosperando cresceva. I pubblici costumi erano sinceri e generosi; e le proibizioni, e i bandi restrittivi erano fatti più remoti, e più larghi.

Scelse **Cian'-sce-ce** a *tin-wei (pacificatore imperiale)* (1). I delitti, quando erano dubbi, si perdonavano; perciò le punizioni grandemente diminuirono. Si arrivò fino ad avere sole 400 sentenze penali; e si verificò il fenomeno di avere le pene solamente poste a minaccia.

§ II.

Petizione della fanciulla Ti-in', e abolizione delle pene mutilative.

Nel 13° anno di **Hiao-wen-ti** (167 av. C.) **Sciun-iu-kun'** governatore di TAI-ZAN' del principato di ZI commise un delitto, pel quale doveva esser mutilato. Il rescritto imperiale ordinava, che per l'esecuzione della sentenza dovesse essere tradotto prigione a CIAN'-'GAN' (2).

Sciun-iu-kun', senza alcun figlio, aveva cinque figlie. Durante il tragitto a dispregio delle femmine disse; — « *quando nascono*

(1) Specie di Procuratore Generale.

(2) È il capo-luogo del dipartimento di SI-'GAN-FU; ed era allora la capitale dell'impero.

» *figli, e non nascono maschi, in nessuna emergenza sono mai di*
» *veruna utilità.* »

La sua figlia minore **Ti-in'** ne rimase afflitta, e pianse. Poichè ebbe accompagnato suo padre a CIAN'-'GAN' diresse all'imperatore un memoriale, che diceva (1): —

« Mio padre era magistrato, e nel paese di ZI tutti encomiavano » la sua probità e giustizia. Oggi è sotto l'azione della legge, e » deve essere mutilato. Io deploro, che l'ucciso non possa più ri» sorgere in vita, nè il mutilato possa più ricompletarsi. Benchè » in appresso desideri emendare le sue colpe, e riabilitarsi, non » ha più il modo di poterlo fare. Io imploro d'essere confiscata, » e fatta schiava di pubblici funzionari, per riscattare la punizione » e la colpa di mio padre, e far che ottenga di rinnovellarsi (2). » —

La petizione fu presentata all'imperatore, il quale ebbe pietà del di lei proposito, e subito abbassò un decreto, che diceva: —

« Ordinanza ai censori imperiali, perchè sia disposto confor» memente.

« Io ho udito già, che al tempo dello imperatore **Ieu-iu-sce** (3)

---

(1) Questa *petizione* è anche riportata nel *tun'-kien-kan'-mu*, K. III, e tradotta dal Mailla *Histoire générale de la Chine*, tom. 2, pag. 558. — Per dare un saggio del come si siano intese dai Missionari gesuiti le locuzioni antiche delle cose penali riporterò la traduzione, che il Mailla ha fatto di quesa *petizione*, che io ho tradotta rigorosamente sul testo medesimo degli *Annali* parola per parola. « Les peuples de *Tsi* n'ont jamais porté aucune plaiute contre » mon malheureux père: ils se louoient au contraire de sa droiture et de son » désintéressement. Il a long-temps servi Votre Majesté avec zèle. Le crime » dont il a eu le malheur de se rendre coupable, mérite la mort suivant les » loix; par un bienfait particulier vous lui accordez la vie, mais vous avez changé » son supplice en une mort continuelle. Dans l'impossibilité de s'aider tant qu'il » respirera, quel spectable déchirant pour sa fille infortunée de le voir souffrir » sans pouvoir le soulager, ni lui procurer de nourriture! Je suis une portion » de lui-même; et par-la je deviens coupable comme lui; je demande à Votre » Majesté, comme la plus grande grace, de faire tomber sur moi la peine, et » d'être mutilée à sa place. » — L'aver voluto supplire colle congetture alla mancanza di cognizione del significato speciale di alcune locuzioni dottrinali ha trascinato il traduttore francese in un pelago d'errori.

(2) Ossia riabilitarsi.

(3) Ossia **Sciun.**

» si dipingevano gli abiti superiori, e il berretto, e si facevano di forma
» strana, e di colori appariscenti gli abiti inferiori, all'oggetto di
» recare ignominia; e il popolo si asteneva dal delinquere (1). Quale
» sommità di buon governo! Oggi le leggi hanno tre specie di pene
» mutilative, e i misfatti non cessano! Dove è la colpa, se non
» nella pochezza della mia virtù, e nella mancanza di una istru-
» zione illuminata? — Io molto me ne vergogno. Appunto perchè
» l'indirizzo della educazione non è perfetto, il popolo ignaro ri-
» mane precipitato.

« Il *libro delle poesie* (2) dice: —

« *Il saggio principe, che con benevolenza accoglie tutti, è il padre*
» *e la madre del popolo.*

« Oggi gli uomini commettono delitti; la istruzione non è an-
» cora estesa, e tuttavia le pene mutilative sono loro applicate.
» Qualora vogliano cangiar condotta, e divenire onesti, manca loro
» il modo di pervenirvi. Io ne sono afflittissimo. Quando le pene
» arrivano a troncare le membra principali del corpo, e a incidere
» la pelle, per tutta la vita non ritornano più come prima. Quanto
» è grande il dolore di tali supplizi! e quanto poca è la virtù del
» monarca! Come potrebbe in lui ravvisarsi l'intendimento d'essere
» il padre e la madre del popolo?

« Si aboliscano le pene mutilative, e si abbia con che surro-
» garle. Quanto poi agli attuali condannati, ognuno, che per caso
» grave, o per caso leggiero non sia evaso, terminati i suoi anni
» di confino, sia rilasciato.

« Si prepari l' occorrente per farne un decreto. » —

Cian'-zan' ministro di stato, e **Pin'-kin'** censore consigliere di stato, diressero all' imperatore una memoria informativa, che diceva: —

« Quanto alle pene mutilative, all' oggetto di raffrenare i mi-
» sfatti, la loro origine è remota.

---

(1) Vedasi più sotto § 25.

(2) *Sce-kin'*, p. *ta-ia*, ode *hiun'-cio*. Il commento dice; — *il principe, che ha la virtù dell'accogliere con benevolenza, è seguitato dai suoi sottoposti come un padre, ed amato come una madre.*

« Vostra Maestà ha abbassata una illuminata ordinanza. Ha » avuto compassione di tutti coloro, che peccano per la prima » volta, e che essendo mutilati non ritornano più per tutta la loro » vita come prima, e per quei condannati, che desiderando mutar » condotta, e farsi virtuosi non hanno più modo di pervenirvi. » A tanta virtù noi ministri non possiamo arrivare.

« Avendo noi con tutta diligenza deliberato, proponiamo, che » si stabilisca uno statuto fondamentale, che dica: —

« A coloro, cui dovevano radersi i capelli *(we)* (1), si radano, » e si facciano *cen'-tan*, e *ciun* (2).

« A chi doveva farsi il marchio sulla faccia, si radano i ca- » pelli *(kuen)*, sia posto il collare di ferro al collo, e sia fatto » *cen'-tan*, e *ciun'*.

« A chi doveva amputarsi il naso, si diano 300 colpi di bastone.

« A chi doveva tagliarsi il piede sinistro, si diano 500 colpi » di bastone.

« Quanto a coloro, ai quali doveva amputarsi il piede destro, » come pure quanto a coloro, che avendo commesso omicidio si » erano confessati colpevoli, prima di esserne stati denunziati, e » quanto a quei magistrati, che sotto l' imputazione d' aver rice- » vuto donativi, e violata la legge, o di aver derubato gli oggetti » e valori consegnati in deposito nel tribunale del distretto (3);

---

(1) La pena dei condannati a 1 anno di servizio pubblico si chiamava *fa* (8155): — quella a due anni si chiamava *nai* (8297), e si radevano i peli delle gote; quella da 3 anni in su si chiamava *we* (2104), e si radevano i capelli. Agli appartenenti alla famiglia imperiale, ai quali non poteva infliggersi a pena della castrazione, si radevano i capelli, e si confinavano al servizio per 4 anni; e questa pena si chiamava *kuen* (12,667). Sotto i **Han** si adoprò indistintamente la locuzione *we*, e *kuen*. — TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 3.

(2) La pena del *cen'-tan (muraglia-mattino)* era quella dei confinati ai pubblici lavori, che si dovevano levare all'alba, e andare alla costruzione della gran muraglia. La pena del *ciun' (battere con un pestello)* era quella delle donne, le quali non potendo essere impiegate a lavori esterni, eran confinate in uoghi appartati a mondare il riso. — WEN-HIEN-TUN-KAO, K. 168.

(3) In questo punto la legge è oscura e ambigua molto; ed ha dato luogo ra gli scrittori cinesi a diverse interpetrazioni, e critiche. Io ho seguita l'opinione dei giuristi, anzichè quella dei letterati. Vedasi più sotto nota 1, pag. 145, e § 16.

» se, mentre si giudicano sul titolo del delitto commesso, di nuovo » commettono delitti punibili di bastone, in tutti questi casi siano » *abbandonati al mercato* (1) *(cioè puniti di morte).*

« I colpevoli, che sono condannati ad avere rasi i capelli, ed » esser fatti *cen'-tan*, e *ciun'*, quando hanno compiti i 3 anni » siano fatti *kuei-sin*, e *pe-zan* (2); quando sono stati *kuei-* » *sin*, e *pe-zan* un anno, siano fatti *li-cen*, e *li-ziei* (3). Dopo » un anno, che sono stati *li-cen*, e *li-ziei*, si rilascino, e va- » dano a rango di popolo.

« Quando i *li-cen*, e i *li-ziei* hanno compito due anni, sieno » fatti *se-keu* (4); i quali dopo un anno di servizio, come pure » coloro, che hanno servito due anni come *se-keu*, si rilascino » tutti, e vadano a rango di popolo.

« Per coloro, che sono evasi, avendo commesso un delitto pu- » nibile dalla pena del *nai (radersi i peli delle gote)* in su, non » si applicano le disposizioni di questo decreto.

« In quanto agli anni di servizio dei puniti colle leggi ante- » riori, e che sono *cen'-tan*, e *ciun'*, quando non vi siano im- » pedimenti speciali, alla pari degli altri condannati al pubblico » servizio si calcoli il numero degli anni per essere rilasciati.

« Ecco quanto noi confusamente ed umilmente proponiamo. »

« Il rescritto imperiale diceva; *si faccia* (5). » —

---

(1) Vedasi disc. proem., pag. 101.

(2) I *kuei-sin* sono gli uomini condannati al pubblico servizio, che consiste nel far legna da ardere per fornire la casa imperiale pel tempio degli antenati. Le donne condannate a stare assise a scegliere il riso tutto bianco si chiamano *pe-zan*. — WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 168.

(3) Passano al servizio speciale di qualche funzionario superiore. Gli uomini sono chiamati *li-cen*, e le donne *li-ziei*. — CEU-LI, K. 37.

(4) Servi nel Ministero della giustizia penale. — WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 3, all'anno 6° di **Wen-ti.**

(5) I romani ebbero la pena del flagello, e quella del bastone, *fusto*, da Tarquinio. Cicerone la chiamò *fustuarium*. La legge Porcia l'abolì; ma fu ristabilita dagli Imperatori. Si distinsero gli *umiliores* dagli *honestiores*, i quali ultimi non potevano essere, che fustigati. *Vitis decora* fu chiamato il *ceppo di vite* destinato alla pena del bastone. La formula adoprata dal magistrato era; — *summove, lictor, despolia, verbera, animadverte.*

Questo editto ebbe quindi estrinsecamente il nome di *pene leggere;* ma intrinsecamente ed in sostanza l' omicida, e coloro, cui dovevasi amputare il piede destro, erano tuttavia condannati alla morte (1). Quelli che dovevano avere 500 colpi di bastone invece dell' amputazione del piede sinistro, o 300 invece dell' amputazione del naso, in generale per la massima parte ne morivano.

§ 12.

Mitigazione della pena delle bastonate.

L' imperatore **Kin-ti** nel suo primo anno (156 av. C.) abbassò una ordinanza, che diceva: —

« L' applicazione della pena del bastone non ha più nessuna
» differenza dall' estremo supplizio. Se per ventura il condannato
» non ne muore, non è più capace ad essere uomo.

« Si stabilisca uno statuto, che invece di 500 colpi di bastone
» dica 300; e invece di 300 dica 200. » —

Pur tuttavia era ciò sempre incompleto assai.

In appresso nell'anno sesto del suo periodo secondo (144 av. C.) una nuova ordinanza imperiale diceva: —

« Nell'applicazione della pena del bastone talora si arriva alla
» morte del paziente, e il numero delle battiture non è ancora
» esaurito. Io ne sono estremamente addolorato.

« Si diminuiscano i 300 colpi, e si dica 200; e invece di 200
» colpi si dica 100 (2). » —

(1) I giuristi danno una diversa interpetrazione alla legge. Dicono, che i condannati al taglio del piede *destro* vanno alla pari di quelli del piede *sinistro*. Soltanto la legge li punisce di morte, se pendente processo ricadono in delitto.

(2) San Paolo ebbe da' Giudei cinque volte quaranta battiture meno una. *Epist. II a' Cor. XI. 24.* Era legge di Mosè. — *Sin autem eum, qui peccavit, dignum viderint plagis: prosternent, et coram se facient verberari: ita dumtaxat, ut quadragenarium numerum non excedant. Deut. XXV. 2.* —

Un' altra ordinanza diceva: —

« Le bastonate sono date per istruire (1). — Si stabilisca il de-
» creto sul modo di battere. » —

Il ministro di stato **Lieu-sce**, e il censore consiglier di stato **Han-kuan** proposero; « Per la pena delle bastonate il bambù
» fosse lungo 5 piedi; la sua base fosse larga un pollice; la cima
» però del bambù fosse sottile mezzo pollice, e fossero sempre ap-
» pianati i suoi nodi.

« Quando si doveva battere, si battesse sulle natiche (2). Non
» fosse concesso mutare esecutore. Terminata contro uno l'esecu-
» zione della pena, solamente per un'altra si cangiasse esecutore. » —

Da questo decreto la pena del bastone ebbe il suo complemento. Pur tuttavia giudici crudeli ne fecero sempre strumento d' intimidazione (3).

La pena di morte era sempre troppo grave; e la pena, che lasciava la vita, essendo anche troppo leggera, il popolo facilmente trasgrediva.

§ 13.

Le leggi penali sotto Hiao-wu-ti (dall'anno 140 all'anno 86 av. C.)

Quando poi **Hiao-wu** (l'anno 140 av. C.) montò sul trono, per provvedere alle cose esterne, e procacciarsi il merito d' aver represso i barbari confinanti, e per accrescere lo splendore dell'in-

---

(1) Presso noi le battiture passarono dai tribunali nel foro di penitenza, nelle chiese, e nelle scuole. Pietro Leopoldo abolì in Toscana le confraternite dei flagellanti nel 1785.

(2) Prima di questa ordinanza il condannato doveva star ritto, e lo si batteva sul dorso.

(3) Vedasi disc. proem., pag. 68.

terno, le requisizioni erano esorbitanti e numerose. Le famiglie erano povere e grame; e il popolo estenuato trasgrediva le leggi. Magistrati crudeli mettevano in ceppi, e sentenziavano; ma i malfattori, e palesi, ed occulti erano insuperabili.

Frattanto incaricò tutti i dipendenti di **Cian'-tan'**, e di **Ciao-iu** di riordinare, e stabilire le leggi normali, e i decreti.

Fu fatta la legge sulla complicità (coll'autore principale del delitto) del giudice, che giunto a cognizione del delitto non procedeva, e sulla complicità del giudice istruttore del processo.

Fu benigno verso il giudice, che dolosamente metteva in delitto l' imputato. Era severo contro le deliberazioni di condiscendenza, e d' assoluzione.

Quelle, che venivano in appresso, erano le leggi sui malfattori, e sui fraudolenti. I translati, le similitudini, e le analogie aumentavano. Le leggi restrittive gradatamente andavano a farsi più fitte.

Gli statuti fondamentali, e i decreti addizionali formavano in tutto 359 capitoli. Per le pene d'estremo supplizio vi erano 409 articoli, ed erano 1882 casi. Per le regole d'analogia, che risolvevano i casi punibili di morte, vi erano 13472 disposizioni.

La scrittura del testo delle leggi riempiva tutto il piano delle tavole (1). I regolamenti non potevano esaminarsi per intiero. Laonde nelle provincie, e nei principati coloro, che li mettevano in esecuzione, lo facevano in modo contradittorio. Talvolta il delitto era identico, e la deliberazione diversa. I magistrati perversi ne traevano occasione e motivo di farne mercato. Per quelli, che desideravano vivessero, si appoggiavano a deliberazioni di vita; per quelli, che volevano rovinare, si fondavano allora sull'analogia di caso di morte. Coloro poi, che deliberavano, inferivano sempre danni immeritati ed ingiusti.

L'imperatore **Siuen-ti** conobbe, che così stavano le cose, sin da quando viveva come privato in un villaggio. Tostochè montò sul trono (l'anno 73 av. C.), **Lu-wen-sciu**, che era *tin'-sce (annalista imperiale)*, diresse all'imperatore un memoriale informa-

(1) Nella gran sala ove erano esposte.

tivo, che diceva; — *delle dieci colpe degli* **Zin** *la prima era quella di far gran conto della inquisizione, e dei giudici criminalisti.*

Tutto il discorso si trova nella storia di **Lu-wen-sciu** (1).

§ 14.

Epistola di Lu-wen-sciu per tenere in pregio la virtù, e mitigare le pene.

Io ho udito, che nel principato di ZI avvenne un disastro per un caso involontario; e **Huan-kun'** n' ebbe promozione. Nel principato di ZIN (n. 3920) accadde il frangente di **Li-ki**; e **Wen-kun'** n' ebbe la carica di *pe*, o *pa (primo fra i principi)*. Nei tempi più recenti il principe di CIAO agì arbitrariamente; i due **Liu** fecero disordine; e **Hiao-wen** fu fatto *tai-zun (soprintendente alle ceremonie sacre).*

Da ciò si scorge, come il fatto dei disastri, e dei disordini servì ad aprire la via ai santi uomini. Laonde **Huan**, e **Wen** aiutarono il progresso, e contennero la decadenza. Onorarono le professioni delle cose civili, e delle militari. Coi benefizi soccorrevano le famiglie, e colle ricompense dei meriti glorificavano i principi. Benchè non si arrivasse ad eguagliare i *tre monarchi* (2), tutto l'impero ritornava alla umanità.

---

(1) **Pan-ku** riporta questo discorso, o epistola nel K. 21 delle sue *memorie speciali (ciuen)*, principiandola dal periodo *io ho udito, che gli zin commisero 10 colpe.* Così parimente la riportano il WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 163, il TUN'-KIEN-KAN'-MU, K. 5 all'anno 71 di *siuen-ti*, il KU-WEN-SI-I, K. 91, e il KU-WEN-PIN-CIU (raccolta degli squarci i più notabili dell'antica letteratura) K. IV; la quale ultima opera la riporta per intero, che è quella da me tradotta nel seguente paragrafo.

(2) Colla locuzione di *tre monarchi* i cinesi designano quattro persone; **Iu, Tan', Wen,** e **Wu. Iu** fu il fondatore della dinastia dei **Hia**; **Cen'-tan'** di quella degli **Scian'**; e **Wen-wan'** e **Wu-wan'**, padre e figlio, furono i fondatori di quella degli **Ceu**, e si contano come una sola persona.

L' imperatore **Wen-ti** aveva continuamente il pensiero diretto alla somma virtù, per conformarsi alla volontà del cielo. Tenne in pregio l' umanità e la giustizia, e mitigò le punizioni. Rese praticabili le barriere ed i monti, per unire insieme i remoti ed i prossimi. Rispettava i saggi, come ospiti di grande importanza. Amava il popolo, come un figlio nato di recente. Tutto ciò, che stava in lui d' interno amore ed affetto, lo espandeva dappertutto. Perciò le carceri erano vuote, e in tutto l' impero regnava pace perfetta.

Dopo una successione di mutamenti, e di disordini si ebbero i benefizi degli antichi fenomeni; essendo per tal guisa, che i saggi e i santi mettono in luce il mandato del cielo.

Quando per l' addietro morì l' imperatore **Ciao-ti** senza successori, i grandi dignitari afflitti si riunirono ansiosamente a consiglio; e tutti portarono sul trono il principe di CIAN'-I (1). Ma siccome il cielo non gli aveva impartito il mandato, gli eccessi disordinarono il suo cuore; e quindi da se stesso si perdè.

Se consideriamo ponderatamente le conseguenze dei disastri e dei mutamenti, si vedrà, che sono appunto il mezzo, col quale il cielo augusto apre la via ai sommi santi. Così il gran generale (2), che ricevè il mandato da **Wu-ti** d' essere il sostegno e la tutela della casa imperiale dei **Han**, eseguì il gran disegno di degradare l' *indegno* (3), e d' inalzare il *virtuoso* (4). E così fece, secondando le mire del cielo; e conseguentemente raffermò colla casa imperiale anche la completa tranquillità dell' impero.

Io ho udito, che secondo i retti insegnamenti dello CIUN-ZIEU, tostochè uno è asceso in alta dignità deve a qualunque siasi cosa dar principio con molta circospezione. Vostra Maestà, quando sul principio ascese al grado il più eminente dell' impero, uniformandosi agli avvertimenti del cielo dovè correggere le colpe anteriori, e rettamente incominciare a compier la missione di colui, che ha ricevuto il mandato; removere gli ornamenti superflui; toglier via

---

(1) Ossia **Hiao-ti** zio del defunto monarca.

(2) Si allude a **Ho-kuan'**, che era il generalissimo delle truppe.

(3) Si allude a **Hiao-ti**, che per le sue dissolutezze fu detronizzato.

(4) Si designa **Siuen-ti**, nipote di **Wu-ti**, e fatto imperatore l'anno 73 av. C.

i mali del popolo; conservare ciò, che sta per perdersi, e continuare ciò, che sta per troncarsi; per corrispondere così agli intendimenti del cielo.

Io ho udito, che gli **Zin** commisero dieci colpe (1); la maggiore di tutte era il tenere in gran conto l' inquisizione, e i giudici criminalisti (2).

A tempo degli **Zin** si spregiava lo studio delle lettere, e si amava il valor militare. Si tenevano a vile i *letterati* della umanità e della giustizia, e si tenevano in pregio i giudici criminalisti.

Le *rette parole* (3) si chiamarono *manifestazioni sediziose;* e le ammonizioni per impedire le colpe si chiamarono *parole di arcana minaccia.* Quindi coloro, che solo in cima dei loro pensieri avevano gli antichi monarchi, non erano adoprati in quel tempo.

Le parole di censura degli uomini devoti e dabbene stavano tutte rinchiuse nei loro petti. Il suono soltanto delle parole adulatrici quotidianamente empiva gli orecchi. Le vuote apparenze riempivano gli animi di vanità; e le vere sciagure eran tenute celate e ricoperte. Ecco ciò, che fece agli **Zin** perdere l'impero.

Ora però l'impero gode dei beneficî, e della bontà della Maestà Vostra; e sono svaniti i pericoli dei bellici strumenti, e i disastri

---

(1) Ecco le 10 colpe, che i letterati cinesi fanno a **Zin-sce-huan'-ti.**

1. L'abolizione dell' istituzione delle investiture feudali.
2. La fusione delle statue di metallo.
3. La costruzione della gran muraglia.
4. La fabbrica del palazzo di *'o-fan.*
5. L' abbruciamento dei libri storici.
6. La strage dei letterati.
7. Gli ordini pel tumulo di *li-scian.*
8. Le ricerche della bevanda della immortalità.
9. L' ingiunzione al principe imperiale di partirsene all' ispezione dell' armata.
10. L' essersi in tutto giovato dei giudici criminalisti.

(2) *Pei servigi che rendevano,* dice il commento.

(3) Era la libera facoltà di criticare gli atti del governo, per cui **Iao** aveva assegnata la bandiera, sulla quale si scrivessero gli avvisi, e la tavola, sulla quale si scrivessero i biasimi. — TUN'-KIEN-KAN-MU, K. 3, agli anni 4° di *huei-ti,* e 2° di *wen-ti.*

della fame e del freddo. Padre, e figli, marito, e moglie con tutte le loro forze tengono in pace le famiglie. Se poi la pace perfetta non è ancora filtrata dappertutto, ne è cagione il disordine, che arrecano le cause penali.

Le cause penali sono la gran fatalità dell'impero. Gli uccisi — non possono tornare in vita; i mutilati — non possono più ricompletarsi.

Lo SCIU-KIN' (1) dice: —

« *Piuttostochè uccidere un non colpevole, è meglio peccare d' irre-*
» *golarità.* »

Oggi però i giudici criminalisti non agiscono così. Tutti i funzionari, e superiori, ed inferiori si stimolano a vicenda per farsi gloria d'esser crudeli. Chi era fiscale più profondo, acquistava nome di ottimo; il giusto — si attirava dispiaceri immensi. Perciò, se i magistrati criminalisti desiderano sempre la morte altrui, non è già che lo facciano per odio verso gli uomini; ma perchè la via del render contenti se stessi sta nella morte dell'uomo. Perciò il sangue degli uccisi scorre larghissimo sui pubblici mercati; e in proporzione maggiore si eleva il numero dei mutilati. Il computo dei condannati all'estremo supplizio annualmenti è di numero 10,000. E questo è ciò, che affligge gli umani e santi uomini. Se la pace perfetta non è diffusa ancora dovunque, massimamente deriva da ciò. Quando le passioni dell'uomo sono in calma, può godere della vita; ma quando è nel dolore, allora desidera la morte. Quando uno è sotto l'azione delle battiture, cosa si domanda da lui, che non si ottenga? Perciò i carcerati, quando non reggono al tormento, al-

---

(1) Sono le parole di **Kao-iao** nel lib. *iu-sciu* cap. *ta-iu-mo*. Il commento dice; — *questo significa, « che nel dubbio d'uccidere un uomo senza de-*
» *litto, e farlo ingiustamente morire, è meglio mancare alle leggi normali e ca-*
» *noniche, e seguire il caso lieve per lasciarlo in vita. — Tanto apprezzavano*
» *gli antichi la vita umana! E siccome conoscevano l'impossibilità della resur-*
» *rezione della vita, e della ricostituzione delle membra mutilate (attesa l' irre-*
» *parabilità della sentenza a errore conosciuto) perciò andavano così circospetti.* »
I cinesi hanno sempre quindi professata nei loro scritti la massima; — *piuttostochè uccidere un innocente, è meglio lasciare impunito un colpevole.* — Così i romani dissero; — *levius est nocentem absolvere, quam innocentem condemnare.*

lora accomodano le loro deduzioni a talento del giudice. E quando il giudice inquirente trova il suo tornaconto a questo modo, allora suggerisce loro la via, perchè siano chiariti colpevoli. Quando esso teme, che nella informazione della causa ai superiori vi sia qualche cosa di vuoto, allora, come si fa nella fusione dei metalli, vi pone dentro tutto all'intorno l'occorrente per riempire; e quindi presenta la relazione della causa per la risoluzione di giustizia. Ora benchè fosse un **Kao-iao** (1), che dovesse giudicarla, reputerebbe sempre, che per la pena di morte si abbia esuberante misfatto. Che dunque? — In tutti costoro, che così manipolandoli compilano i processi, è manifesto il delitto di alterare i fatti per condurli sotto l'azione penale. Perciò i giudici criminalisti, che a loro genio sono profondamente crudeli e micidiali, senza limite alcuno, trattando tutto con effrenatezza, e senza nessun riguardo alle sciagure del paese, sono essi i grandi briganti dei tempi nostri.

Un antico proverbio diceva: —

« *Una prigione era disegnata in terra, e ciò bastava, perchè ognuno* » *si proponesse di non entrarvi; e s'intagliava nel legno la statua di un* » *magistrato, e ciò bastava perchè nessunò osasse far resistenza.* » —

Ma le usanze di tutti questi tali tristi giudici ci fanno prorompere in parole d'afflizione e di dolore. Perciò fra le sciagure dell'impero nessuna più profonda delle cause penali; e fra coloro, che corrompono le leggi, disordinano le buone regole, dividono ciò che deve essere congiunto, e precludono la retta via, nessuno lo fa più profondamente dei magistrati, che trattano le cose penali. Ed ecco ciò, che significa, esser colpa principale *il tenere in pregio la inquisizione.*

Io ho udito, che quando non si rompono le uova dell'*u-iuen*, allora dopo vengono i *fun'-huan* in massa (2). Così quando la

---

(1) Sagacissimo ministro della giustizia penale sotto **Sciun.**

(2) Il commento dice; — « *L'*U-IUEN *è spregievole fra i volatili; pur tut-* » *tavia, se non si distruggono le sue ova, si mostra animo caritatevole e benefico* » *anche verso la specie pennuta; e allora tosto i* FUN'-HUAN' *vengono in* » *massa.* » — L'*u-iuen* è il nibbio (*falco milvus*). Il *fun'-huan'*, la fenice della Cina, è un uccello favoloso, reputato il capo dei volatili, che si fa vedere insieme con molti altri della sua specie, quando la virtù regna sulla terra.

colpa del criticare gli atti del governo non porta a punizione, allora dopo si fanno innanzi le parole sincere degli uomini egregi.

Gli antichi avevano un proverbio, che diceva: —

« *Nelle montagne, e nelle selve si nascondono cose nocive; nelle* » *riviere, e nei laghi si contengono immondizie; nella giada* KIN-IU (1) » *si nascondono imperfezioni; e in uno stato il principe ha sempre* » *qualcosa da doverne arrossire* (2). » —

Ora Vostra Maestà ha abolito il delitto delle *manifestazioni sediziose* per eccitare le parole della censura; ha aperto la bocca all' impero, ed ha ampliata la via del riprendere, e del biasimare. Ha spazzato via gli errori, che perderono gli **Zin**, ed ha onorato la virtù, tanto nelle cose civili, quanto nelle militari. Ha riveduto le leggi e i regolamenti, ed attenuato le punizioni. Se sarà posto da parte il governo fondato sulle cause penali, allora l' avvenimento della pace perfetta potrà sorgere in questo secolo, e procedere eternamente nella via della concordia, e della gioia. E come il cielo non ha confini, così sarà immensa la felicità dell' impero. —

§ 15.

Istituzione dei revisori delle cause penali.

L' imperatore **Siuen-ti** (l'anno 67 av. C.) ne rimase profondamente impensierito, e quindi abbassò una ordinanza, che diceva: —

« Attualmente i giudici nell'uso delle leggi cavillano sulle parole, » e ne rendono a poco a poco più intenso l' intendimento. — » Questo è ciò che non approvo.

« Le decisioni delle cause penali non devono produrre, che » coloro che hanno commesso delitti possano gloriarsi della loro

(1) È la più bella delle giade; pur tuttavia neppure essa è priva di macchie; così dice il commento.

(2) E quindi da doverne essere ammonito.

» nequizia; e molto meno, che gli innocenti possano rimanere » oppressi e straziati, e i padri e i figli risentirne afflizione e ran- » core. Io sono molto dolente di ciò.

« Attualmente si spedisce un *tin-se (revisore imperiale)* nelle » provincie a rivedere le cause penali. Questo ufficio è di lieve » importanza, e di stipendio tenue. Si stabilisca invece l'ufficio » del *tin'-pin' (procuratore imperiale)* di quattro titolari con sti- » pendio di 600 *sce* (1). Attendano a riordinare queste cause, » per soddisfare al mio intendimento. » —

Frattanto destinò **Iu-tin-kuè** a *tin'-wei (procuratore generale imperiale)*. Ricercò persone della specie dei **Huan'-pa**, perspicaci, e caritatevoli, per farne *tin'-pin' (procuratori imperiali)*.

Dopo il nono mese si proponevano le risoluzioni delle cause dubbie. Allora l'imperatore ordinariamente andava ad abitare nel quartiere del *siuen-sce* (2), e a digiuno vi rimaneva per decidere gli affari. L'intitolazione delle sentenze, e delle punizioni era *pin' (pacificare, o far giustizia)*.

§ 16.

Memoriale di Cen-cian' per la riforma delle leggi penali.

In quel tempo (l'anno 62 av. C.) **Cen-cian'**, governatore di CIO-KIUN, diresse all'imperatore un memoriale, che diceva: —

« Quando i santi monarchi istituirono ministri per le rimo- » stranze, non lo fecero per esaltare la virtù, ma per impedire il

(1) I pubblici funzionari sotto i **Han** si designavano sovente coll'indicazione dei loro stipendi annuali; i quali invece d'essere indicati a danaro, lo erano colla quantità dei *moggi* di riso equivalenti: perciò si chiamavano funzionari di 10000, di 1000, e di 100 *sce*. Uno *sce* era 10 *teu (moggi)*. Un *moggio* era una misura di capacità corrispondente a circa 10 litri; e un moggio di riso valeva in quei tempi un *lean'*, circa 8 lire.

(2) Un quartiere appartato d'un palazzo imperiale.

» prodursi della rilassatezza nei costumi. Quando stabilirono leggi,
» e messero in evidenza le pene, non lo fecero per fare atto di
» buon governo, ma per provvedere al sorgere della decadenza, e
» del disordine (1).

« Oggi un illuminato signore personalmente si applica a deci-
» dere con piena luce gli affari; e quand'anche non avesse isti-
» tuito l'ufficio del *tin'-pin'* (*procuratore imperiale*) le cause
» penali sarebbero state sempre risolute dirittamente. Ma se si fosse
» voluto aprir la via per giovare ai posteri, sarebbe stato meglio
» correggere, e stabilire un codice penale. Appena stabilito il co-
» dice penale, il popolo ignaro conosce quello, che deve fuggire;
» e i magistrati perversi non hanno più di che abusare.

« Oggi non si è bene ordinato il fondamento, e si è stabilito
» l'ufficio del *tin'-pin'* (*procuratore imperiale*), per regolarne il
» resultato. Ma se nel governo vi è decadenza, e nelle risoluzioni
» degli affari rilassatezza, allora gli stessi *tin'-pin'* (*procuratori
» imperiali*) abusando del loro ufficio saranno anche un nuovo
» capo di disordine. »

L'imperatore **Siuen-ti** non potè giungere a mettervi buon ordine e regola.

§ 17.

Ordinanze imperiali per una nuova compilazione di leggi penali.

In seguito appena l'imperatore **Iuen-ti** (l'anno 48 av. C.) montò sul trono, abbassò un'ordinanza, che diceva: —

« Le leggi normali, e i decreti sono diretti a reprimere i vio-
» lenti, e a soccorrere i deboli. Desidero, che siano difficilmente
» trasgrediti, e facilmente evitati.

---

(1) Vedasi *traduzione* n. III.

« Oggi gli statuti fondamentali, e i decreti addizionali sono in » troppa quantità, e non compilati succintamente. La stessa di- » zione delle leggi non può distintamente chiarirsi; e chi desideri » conoscere il fondamentale concetto della legge, a conoscere » questo concetto non arriva. Qual è dunque lo spirito della legge » in mezzo a queste pene?

« Si deliberi quali di questi statuti, e decreti possono essere » abrogati, o mitigati; e specificatamente s' informi. Si procuri, che » tutto consista nel ben essere del popolo, e basta. »

In seguito nell' anno *ho-pin'* (28 av. C.) dell' imperatore **Cen'-ti** di nuovo si abbassò un' ordinanza, che diceva: —

« Il codice penale di **Pu** (1) riferisce: — *gli articoli concer- » nenti le cinque pene sono 3000; quelli dei delitti puniti coll'estremo » supplizio sono 200.* —

« Oggi per le pene d' estremo supplizio vi sono 1000, e più » articoli. Gli statuti, e i decreti sono in tanta quantità, che con- » tengono 100, e più *wan* (2) di parole. Nei casi non previsti » il procedere colle analogie quotidianamente andava aumentando. » Gli stessi dotti ed esperti non ne conoscono le fonti. Se si vo- » lesse farle intendere al popolo minuto, non sarebbe anche più » difficile? — Si trascina così il popolo nelle reti della legge col » pericolo di uccidere un innocente. Come non ne dovrei essere » io addolorato? —

« Gli alti funzionari, i consiglieri di stato, e i dotti ed esperti » nelle leggi penali deliberino sul diminuire le pene di morte, e » su ciò, che può essere abrogato, e mitigato. Si procuri di com- » pilare le leggi in modo, che facilmente siano intese. Di tutto » poi specificatamente s' informi. —

« Lo SCIU-KIN' (3) non dice forse; — *Abbiate animo com- » passionevole nell' uso delle pene; — e chi giudica deve esaurire » nella ricerca del vero tutta la propria capacità?*

« Procuri quindi ognuno di conformarsi agli antichi precetti.

(1) Detto nello SCIU-KIN', e comunemente il codice di **Liu.**

(2) *Wan* significa *diecimila:* quindi 100 *wan* vale un milione.

(3) Sono sentenze tolte dallo *sciun-tien,* e dal *liu-hin'.*

» Io vi esaurisco tutto l' animo mio per portarvi tutta la mia con-
» siderazione. » —

Le autorità competenti non ebbero allora la capacità, e l' avvedutezza di **Ciun'-scian-fu** (1), nè seppero conformandosi ai tempi ampliare, e diffondere i benefici del monarca. Istituire evidenti, e chiare disposizioni era il metodo della prima dinastia. Ma facendosi a raccogliere le cose più sottili e più minute, un pelo sollevava numerose brighe, perchè non fosse dato più seguito all' ordinanza (2). Perciò la gran deliberazione non fu conclusa, ed è cosa tuttora pendente.

Alcuni dicono: —

« Se le difficoltà delle leggi si rinnovano sovente, gli uomini
» volgari non le intendono; e così rimane preclusa la via ad
» un buon governo. » —

E questo è ciò, di cui sono costantemente afflitti i santi e prudenti uomini. Perciò dall' esaltazione dei **Han** in poi in sostanza a poco a poco si stabilirono leggi e decreti in armonia degli antichi utili provvedimenti.

§ 18.

Decreto sull'esterminio delle tre parentele, e sue vicende d'abolizione, e di ripristinazione.

Oggi, benchè sul principio dell'inalzamento dei **Han** fossero stabiliti i *tre capitoli* delle leggi, pure le reti lasciarono sfuggire i pesci più grossi; e quindi rispetto ai più gravi delitti esisteva tuttora il decreto dell'esterminio delle *tre parentele*.

---

(1) Di questo principe (che viveva 827 anni av. C.) si cantano la virtù e la perspicacia nell'ode 6ª, cap. 3°, par. 3ª dello SCE-KIN'.

(2) Di qui si scôrge la contrarietà dei letterati confuciani alla compilazione d'un codice.

Questo decreto diceva: —

« Quando devesi eseguire l'esterminio delle *tre parentele* in tutti » i casi al delinquente principale devesi prima marcare la faccia, » amputare il naso, tagliare il piede sinistro, quindi il destro, e » dare le bastonate; poi lo si uccide, si appende il suo capo, e » si fanno a pezzi minuti le sue ossa e carni sul mercato. Ai col- » pevoli di *manifestazioni sediziose*, e di *oltraggiose imprecazioni* con- » tro l'imperatore si deve ancora anzitutto tagliare la lingua (1). »

Perciò l'esecuzione di questa pena si chiamava *apprestare i cinque supplizi*. I congiunti di **Pun'-iue'**, e di **Han-sin** (2) provarono tutti queste punizioni.

Nel primo anno della imperatrice **Kao-heu** (188 av. C.) si abolirono i decreti sul delitto delle *tre parentele*, e su quello di *oltraggiose imprecazioni*.

Nel secondo anno dell'imperatore **Hiao-wen-ti** (178 av. C.) si ebbe ancora una ordinanza ai ministri, ai procuratori generali, ed ai censori, che diceva: —

« Le leggi sono il fondamento di un buon governo per frenare » i violenti, e tutelare la gente dabbene. Oggi, chi trasgredisce » alle leggi, vien giudicato così, che il padre, la madre, la mo- » glie, e figli, e quelli della medesima stirpe, che non hanno com- » messo delitto veruno, siano tenuti corresponsabili fino ad esser » fatti schiavi. Io assolutamente non approvo ciò. Se ne faccia » deliberazione. »

I due ministri di stato **Ceu-pu**, e **Cen-pin'** nell'informazione all'imperatore dissero: —

« Padre, madre, moglie, figli, e quelli della medesima stirpe sono » tenuti corresponsabili fino ad esser fatti schiavi, all'oggetto di » vincolare il loro animo, e rendere così più grave a tutti la viola- » zione delle leggi. Remota è la origine della ragione del ridurli

(1) Vedasi disc. proem., pag. 35.

(2) Ambedue celebri generali, che dopo avere aiutato **Kao-zu** a debellare gli **Zin**, accusati di sedizione, e rivolta provarono tutti i supplizi, e tutta la loro parentela fu sterminata. Vedasi TUN'-KIEN-KAN'-MU all'anno XI di *Kao-zu* (196 av. C.)

» in schiavitù. Secondo il nostro debole parere reputiamo, che ci » si debba conformare a questi antichi provvedimenti. » —

Wen-ti novellamente disse: —

« Io ho udito, che quando le leggi sono giuste, il popolo è » reverente; e quando il delitto ha la sua congrua punizione, al» lora il popolo approva.

« Ora chi è pastore del popolo per guidarlo, colla bontà deve » farlo. E quando non sappia guidarlo, e con leggi non rette lo » punisca, queste leggi si convertono in danno del popolo, e di» ventano tiranne. Io non arrivo a comprenderne la convenienza. » È necessario, che maturamente si calcoli ciò. » —

Pin', e **Pu** dissero: —

« Vostra Maestà fortunatamente elargisce grandi benefizi nell'im» pero; e procura, che chi ha colpa, non traduca altri in schia» vitù, e chi non ha colpa, non sia tenuto corresponsabile.

« A così splendida virtù noi non possiamo pervenire; e reve» rentemente riceviamo la ordinanza imperiale. » —

Completamente furono aboliti lo statuto del ridurre pei delitti altrui in schiavitù, e la legge sulla vicendevole responsabilità.

In seguito **Sin-iuen-pin'** (l'anno 163 av. C.) macchinò di far rivolta; e di nuovo fu praticata la punizione delle *tre parentele.*

Da tutto ciò può comprendersi, quanto siano mutabili le opinioni, e i costumi. *Gli uomini per natura si rassomigliano fra loro, ma fra loro si discostano nella pratica* (1).

La umanità di **Hiao-wen** (2), e la prudenza di **Pin'**, e di **Pu**, nella sola valutazione della punizione dei colpevoli, si condussero a tanta differenza tra loro: molto maggiore sarebbe stata la differenza, se si fosse trattato d'uomini volgari, e immersi nell'infima classe (3).

---

(1) Sono parole di Confucio. LUN-IU, cap. 17, § 2.

(2) Ossia **Wen-ti.** Ai nomi degli imperatori della dinastia dei **Han** si aggiungeva sempre l'epiteto *hiao (figlio pietoso).*

(3) La complicità presunta *de jure* dei parenti del condannato, col quale dividevano la pena, fu la prima volta stabilita come legge nel principato di ZIN l'anno 746 av. C. e dagli **Zin** estesa, e dai **Han** mantenuta in tutto l'impero, nonostante i divieti canonici dello *sciu-kin'*. All'orribilità della legge è da

§ 19.

Regole per giudicare le cause penali sotto gli Ceu, ossia le 5 attenzioni, le 8 deliberazioni, le 3 inchieste, i 3 casi d'indulgenza, e i 3 casi di perdono.

I magistrati sotto gli **Ceu** ebbero le leggi: —

I. delle *cinque attenzioni;*
II. delle *otto deliberazioni;*
III. delle *tre inchieste;*
IV. delle *tre indulgenze;*
V. dei *tre perdoni.*

I. Le *cinque attenzioni* (sulla persona del giudicabile) erano: —

1. attenzione alla pronunzia delle parole;
2. attenzione al colore del volto;
3. attenzione al respiro;

---

aggiungersi l'incertezza della locuzione, che lasciava all'arbitrio feroce dei capi dello stato segnarne i limiti. L'espressioni legali erano; — *scen* per designare l'autore principale ed unico del delitto; *men* la sua famiglia, *san-zu* gli agnati e cognati, che portavano il suo nome di famiglia; *u-zu* i cinque gradi dall'avo al nipote; *kieu-zù* i nove gradi dal suo terzavolo al trinipote. Colla parola *i* designavasi la pena dell'esterminio. La locuzione *i-san-zu (l'esterminio delle tre parentele)* era variamente interpetrata. La pena talvolta si limitava ai genitori, ai fratelli, alla propria moglie, e figli; tal'altra si estendeva a tutta la stirpe del padre, a quella della madre, e a quella della moglie. I legisti incominciarono a discutere, se la figlia, fatta sposa e in casa altrui, potesse punirsi anche pei falli del padre, mentre essa doveva sottostare a quelli del marito. La questione nell'anno 254 d. C. fu risoluta colla distinzione, se fosse stata, o no, nella casa paterna nel tempo del commesso delitto; se sì, sì. Poi nell'anno 325 d. C. furon sottratte dalla pena di morte tutte le donne. Nel 481 fu limitata la legge nella estensione. Nel 643 si determinarono pene diverse; e i parenti più lontani, e le donne si riducevano in schiavitù. Finalmente la legge designava nominatamente quali parenti, in quali casi, e a quali pene fossero da condannarsi. — Vedasi disc. proem., § 9, pag. 36.

4. attenzione all'udito;
5. attenzione allo sguardo (1).

II. Le *otto deliberazioni* (per l'autorizzazione a procedere nei casi di privilegio) erano (2): —

1. deliberazione sulla parentela (coll' imperatore);
2. deliberazione sull'antica età (dei pubblici funzionari);
3. deliberazione sulla condotta virtuosa (dei magistrati);
4. deliberazione sulla capacità (in dottrina, o in arte);
5. deliberazione sui grandi meriti (di fronte allo stato);
6. deliberazione sui dignitari (ossia sulle alte cariche dello stato);
7. deliberazione sullo zelo (nel servire lo stato);
8. deliberazione sugli ospiti (presso la corte imperiale).

III. Le *tre inchieste* (sulle esecuzioni di pena di morte) erano: —

1. interrogare tutti i ministri (o funzionari superiori);
2. interrogare tutti i magistrati (o funzionari inferiori);
3. interrogare tutto il popolo (3).

IV. I *tre casi d' indulgenza* (diminuenti l' imputazione) erano: —

1. per errore (caso oltre la intenzione);
2. per eccesso, o per difetto (caso involontario);
3. per inavvertenza (caso colposo) (4).

---

(1) Il commento dice; — *quando l'accusato non è sincero, allora prova imbarazzo nella pronunzia, o muta di colore, o respira con affanno, o ha incerto l'udito, o torbido lo sguardo.*

(2) Vedasi disc. proem. p. 16.

(3) Non potevasi eseguire nessuna sentenza di pena di morte, se prima non si erano uditi tutti i pubblici funzionari, e il popolo in pubblica assemblea (vedasi *traduzioni* n. III); e si esaudiva il voto del popolo, sia per infliggere la pena di morte, sia per degradare l' estremo supplizio infliggendo solamente una mutilazione di parte superiore, od inferiore del corpo. Così il commento nel WEN-HIEN-TUN'-KAO, K. 169.

(4) È caso d'errore *fei-ce*, quando alcuno, potendo vendicarsi d' un altro, per isbaglio uccide un terzo. È caso involontario *kuo-sce*, quando sollevando una scure per tagliar legna scivoli di mano, e colpisca altrui. È caso colposo *i-wan'*, quando senza avvertenza, che dietro una cortina possa trovarsi alcuno, con arme o freccia scagliata lo si colpisca. Così il commento nel WEN-HIEN-TUN-KAO, K. 171, c. 2. Per le leggi cinesi non si ammette l'impunità assoluta

V. I *tre casi di perdono* (dirimenti ogni imputabilità) erano: —
1. per gli infanti (dai 7 anni in giù) (1);
2. pei vecchi attempati (dagli 80 anni in su);
3. per gli idioti (fin dalla nascita) (2).

§ 20.

Sui ceppi dei carcerati.

In generale ai carcerati si ponevano ceppi alle mani, ed ai piedi nei delitti maggiori; alla mano, ed al piede nei delitti medii; alla mano soltanto nei delitti minori.

A quelli, che erano della medesima famiglia dell'imperatore, si mettevano soltanto i ceppi alle mani; e a quelli, che erano dignitari, od avevano alte cariche, si mettevano soltanto i ceppi al piede fino alla decisione della causa.

§ 21.

Sui ricorsi, che i giudici inferiori devono fare ai loro superiori in caso di dubbio.

Nel settimo anno (200 av. C.) **Kao-huan'-ti** stabilì, e ordinò ai censori imperiali; —

« Quando in una causa penale esiste dubbio, i giudici talora non » osano giudicare. Ora, o esiste il delitto, e da lungo tempo non

---

del caso fortuito, ogni quante volte l'effetto è la diretta ed immediata conseguenza dell'operato dell'uomo, perchè doveva questi prevederlo: e basta il solo effetto per concludersene la prevedibilità.

(1) *Infantem innocentia consilii tuetur,* L. 12, ff ad leg. Cornel. de sicar. Presso i romani l'infanzia durava fino al settimo anno compito.

(2) Sui decreti d'amnistia, o di perdono generale vedasi disc. proem. pag. 59.

» si risolve; o non esiste il delitto, e da lungo tempo si tiene al-
» cuno in ceppi, e non si giudica.

« Da quindi innanzi tutti i funzionari dei distretti e circondari
» quando hanno dubbio sulla causa penale, ciascuno ricorra a do-
» mandare istruzioni al funzionario superiore, da cui dipende.

« I funzionari, ai quali è fatto ricorso, secondo il titolo del de-
» litto debbono giudicare. In tutti quei casi, che non possono ri-
» solvere, rimettano le cause al *tin'-wei* (1), il quale deve allora
» giudicarle. Il *tin'-wei* in quei casi, che non può risolvere, con
» ogni diligenza prepari gli atti occorrenti per farne la relazione
» all'imperatore. Riporti le norme, gli statuti, e i decreti, che deb-
» bono applicarsi ai casi speciali, affinchè siano dall'imperatore
» decisi. »

Tali erano i benefici intendimenti dell'imperatore. Ma i magistrati non seppero ottemperarvi, ed espanderli.

Perciò nell'anno quinto del secondo periodo (145 av. C.) l'imperatore **Hiao-kin'-ti** abbassò di nuovo un'ordinanza, che diceva: —

« In ogni causa penale, che presenti del dubbio, benchè i ter-
» mini di fatto corrispondano a quelli voluti dalla legge, ma la
» coscienza dell'uomo non vi si acqueta, subitamente si ricorra ai
» superiori. » —

In appresso i giudici penali si sottrassero di nuovo a questa disposizione, seguendo la propria cieca volontà.

Quindi nel primo anno del periodo posteriore (143 av. C.) fu abbassata un'altra ordinanza, che diceva: —

« Le cause penali sono affari di gravissima importanza. Fra gli
» uomini vi sono gli insipienti, e i prudenti; e fra i pubblici fun-
» zionari vi sono i superiori, e gli inferiori.

« Se in una causa penale si ha dubbio, si ricorra al magistrato
» superiore. Quelli, che hanno facoltà di conoscere dei ricorsi, li
» giudichino. Se si è fatto ricorso, e poi si trova, che non doveva
» ricorrersi, ciò non costituisca colpa. » —

Da indi in poi le sentenze e le punizioni, essendo pienamente dilucidate, si approssimavano all'intendimento delle *cinque attenzioni*, e dei *tre casi d'indulgenza*.

---

(1) Specie di procuratore generale.

§ 22.

Ordinanze imperiali sull'uso dei ceppi, e sui delitti degli ottuagenari, e degli infanti.

Nel terzo anno (145 av. C.) si abbassò una nuova ordinanza, che diceva: —

« I vecchi, e gli anziani di grave età — gli uomini onorano, » e venerano; i vedovi, gli orfani, e quelli d'incompleto sviluppo » fisico — gli uomini deplorano, e compassionano.

« Si componga un decreto, che dalla età di 80 anni in su, e » dagli 8 in giù, e alle donne incinte, che non hanno ancora par» torito, ai ciechi musicanti, ed ai nani e contraffatti, quando do» vessero essere esaminati, e posti in ceppi, si condonino loro i » ceppi. » —

In seguito nel quarto anno del periodo *iuen-kan'* dell'imperatore **Hiao-siuen** (62 av. C.) fu ancora abbassata un' ordinanza che diceva: —

« Io considero, che agli uomini di età inoltrata e senile i ca» pelli e i denti cadono, il sangue e lo spirito vitale sono già » indeboliti, nè esiste in loro animo di violenza e ribellione. Se » oggi alcuno di essi è caduto nelle reti delle disposizioni di legge, » lo si porta nelle carceri, e non gli è dato di condurre a termine » gli anni destinati alla sua vita. Io ne sono molto dolente.

« Da oggi in poi tutti coloro, che hanno 80 anni, eccettochè » nei casi di calunnia, d'omicidio, e ferimento, in tutti gli altri » casi non siano sottoposti a procedura. »

Quindi nel primo anno del periodo *hun'-kia* dell' imperatore **Cen'-ti** (20 av. C.) fu stabilito un decreto, che diceva: —

« Se alcuno, la cui età non avesse ancora compito i 7 anni, » per assassinio, o in rissa, avesse commesso omicidio, o altri de» litti, che condurrebbero alla pena di morte, si domandi all'im-

» peratore l'autorizzazione a procedere; il *tin'-wei* (procuratore » generale) informi, e vi sia sempre diminuzione di un grado » dalla pena di morte. » —

In conformità dei *tre casi di perdono*, quando si trattava di fanciulli infanti, e di vecchi attempati, in tutti questi casi le leggi e i decreti, che a grado a grado sono stati stabiliti, si avvicinavano a quelle antiche disposizioni, che erano state fatte a vantaggio del popolo.

CONFUCIO dice (1): —

« Se si avesse un monarca esemplare, si avrebbe certamente » dopo il tempo di una generazione (2) un governo di umanità. » Se uomini virtuosi amministrassero un principato durante 100 » anni, potrebbero vincersi i violenti, e togliersi via le pene di » morte. »

Ciò significa, che i santi monarchi, che s'inalzano coll'assistere i deboli, e col remuovere i disordini, e si dedicano al popolo per istruirlo colla virtù, e trasformandolo lo riformano, certamente dopo lo spazio d'una generazione la via della umanità sarà perfetta. Quanto poi agli uomini solo naturalmente virtuosi, poichè non *penetrano nella dimora dei santi* (3), in conseguenza occorrono 100 anni, affinchè possano attutirsi i violenti, e togliersi via le pene di morte.

E questo serve d'insegnameuto, e di norma a chi amministra uno stato.

---

(1) LUN-IU, cap. 13, § 11 e 12.

(2) Ossia 30 anni.

(3) Si allude ad una frase di Confucio nel LUN-IU, cap. 11, § 19, dove dice, che l'uomo solamente virtuoso per natura può camminar diritto senza bisogno di seguire le traccie degli antichi, ma non può arrivare ai penetrali della sapienza degli antichi santi. Vedasi a pag. 118.

§ 23.

Osservazioni generiche sulle condanne sotto i Han.

Oggi la via dei **Han** splendidamente procede da 200 e più anni di generazioni, che si succedono.

Incominciando l'esame dagli imperatori **Ciao**. **Siuen**, **Iuen**, **Cen'**, **'Gai**, e **Pin**, nel periodo di sei generazioni, rispetto alle esecuzioni delle sentenze di morte, in tutto l'impero ogni anno si ha un giustiziato sopra 1000 e più condannati. Rispetto ai condannati alle pene inferiori, da quella del *nai* (1) in su, fino a quella del taglio del piede destro, si avevano 3 e più condannati sopra ogni 1000 individui.

Gli antichi avevano un dettato: —

« Quando in una sala piena d'uomini a convito, avvene uno,
» che in un angolo alla loro presenza si lamenta e piange, allora
» in tutta la sala nessuno per cagion sua è più lieto. »

Il monarca nell'impero è paragonabile al capo di tutta quella sala. Perciò anche un sol uomo, che non abbia la sua pace, è causa d'afflizione e di dolore nell'animo di ognuno.

Oggi i puniti di morte, nelle regioni e nei principati, annualmente sono in numero di 10,000, e i luoghi di prigione nell'impero sono 2000 e più. I condannati ingiustamente alla morte sono moltissimi; e il numero dei pochi, dei quali si rivedono i processi, non viene diminuito d'uno solo. Ciò accade, perchè uno spirito generale di concordia non è ancora diffuso in tutto. Infatti, se le cause penali sono così eccessive, egli è perchè le pratiche sociali e l'istruzione non sono stabilite; le leggi penali non sono poste in chiara evidenza; il popolo per la massima parte è povero ed esausto; i potenti ed i forti non attendono, che ai propri particolari interessi; i malvagi non sono subito arrestati, e le prigioni sono il luogo, dove ingiustamente si fa capo.

---

(1) Si radevano i peli delle gote, e si doveva servire per due anni.

§ 24.

Confronto fra l'antica amministrazione della giustizia, e quella a tempo dei Han.

Lo SCIU-KIN' (1) dice: —

« **Pe-i** emanò i riti, per distogliere il popolo dal commettere
» azioni punibili. »

Ciò significa, che si istituirono le pratiche sociali per arrestare le pene, come gli ostacoli delle dighe al traboccare delle acque.

Oggi le dighe e gli ostacoli peccano d' eccesso e di difetto. Mentre le istituzioni dei riti non sono ancora stabilite, le pene di morte sono eccessivamente statuite; e le pene, che lasciano la vita, facilmente si trasgrediscono. Il freddo e la fame sono ovunque in grado estremo, e la gente esausta da per tutto abbonda. I potenti ed i forti arbitriaramente si fanno ragione da se stessi, avendo i mezzi per nascondere le proprie iniquità (2); e quando queste hanno modo di celarsi, allora quelli vi si assuefanno, e a poco a poco le vanno estendendo. Questa è la conseguenza della eccessività delle pene.

CONFUCIO dice: —

« Anticamente chi conosceva le leggi, sapeva il fondamento
» per mitigare le punizioni. Oggi chi conosce le leggi, ha per fine
» di non lasciare impunito il delinquente. »

Ancora dice: —

« Oggi chi decide le cause penali, cerca il modo di condannare
» a morte il reo. Anticamente chi decideva le cause penali, cer-

---

(1) Lib. CEU-SCIU cap. *liu-hin'*.

(2) Letteralmente; — *perciò hanno sacchi con fondo e sacchi senza fondo; e le iniquità hanno così dove nascondersi.* Il commento dice; — *facilmente nascondono le iniquità, come nei sacchi si nascondono gli oggetti.*

» cava il modo di lasciarlo in vita; e all'uccidere un innocente » preferivano lasciare andare impunito un colpevole. »

Oggi i magistrati penali superiori ed inferiori a vicenda si stimolano a farsi gloria d' esser crudeli. Quelli, che sono più profondamente incisivi, si acquistano merito e fama; quelli, che procedono con equità, per lo più si attirano dispiaceri e danni.

Un proverbio dice: —

« Colui, che vende casse da morto, desidera una epidemia an» nuale. Non è già per odio verso gli uomini, che li desidera » morti; ma perchè il suo guadagno sta nella morte altrui. »

Oggi i funzionari criminalisti desiderano la rovina e il danno degli uomini alla pari di colui. In generale è per questo motivo, che le acerbe punizioni delle cause penali sono tanto aumentate.

Fino dagli anni *kien-wu*, e *iun'-pin'* (56, e 58 d. C.) il popolo fu novellamente liberato dal disastro delle armi offensive e difensive; e tutti han fatto pensiero di attender con diletto alla vita.

Lo stesso accadde durante l'impero di **Kao**, e di **Huei**, quando il governo consisteva nel frenare i potenti, e sostenere i deboli. Alla loro corte imperiale non si ebbero ministri di grande autorità e ricchezza; nè si ebbe nelle provincie la oltracotanza soldatesca degli eroi. Secondo il computo degli individui, le esecuzioni delle sentenze penali erano minori di 8 sopra 10 di quelle, che si verificarono nel periodo degli imperatori **Cen'**, e **'Gai**; — resultato, che può chiamarsi splendido. Ma non per tanto poteva dirsi più prospero di quello dei tempi antichi; imperocchè i suoi mali non erano ancora tolti del tutto, e il fondamento del punire non era regolare.

§ 25.

Sulle pene figurative, che si pretendevano usate sotto il governo di Sciun.

Egregiamente **Siun-kin'** (1) ragionando delle pene dice: — « L'argomento volgare di questo secolo si è, che per fare il » buon governo degli antichi non vi debbono essere le pene *mu-* » *tilative*, ma soltanto le pene *figurative*, cioè che coloro, che com- » mettevano delitti da pena di *marchio*, dovessero solamente por- » tare sandali di paglia, e abiti rossi di colore non unito (2).

---

(1) Era governatore di *lan-lin'* nel principato di CIU nell'anno 263 av. C.

(2) Lo SCIU-KIN', lib. *iu-sciu* cap. *sciun-tien* dice parlando di **Sciun**; — SIAN'-I-TIEN-HIN' cioè, *tracciò regole per dar norma alle pene mutilative:* e al cap. *i-zi* alludendo a **Kao-iao** dice; — FAN'-SCE-SIAN'-HIN'-WEI-MIN', cioè, *allora adoprò le pene mutilative tracciate col solo porle in evidenza.* Ora la scuola ortodossa confuciana sosteneva, che sotto **Iao** e sotto **Sciun** le pene mutilative erano poste a sola minaccia, ma non furono mai poste in esecuzione. Per altro alcuni letterati sostenevano invece, che non esistevano pene realmente e materialmente *mutilative*, ma solamente ideologiche, cioè *figurative* di mutilazione. Fondavano la loro pretesa sull'interpetrazione, che davano alla parola SIAN' cioè *disegnare* o *figurare*. La loro interpetrazione diè luogo ad un sistema riportato nel PE-HU-TUN', che è un'opera di 40 volumi, dove si raccolsero le conferenze, tenute nella sala della *tigre bianca*, e le memorie sulla intelligenza dei *Kin'* libri canonici. Il PE-HU-TUN' così dice: — « *Le* » *pene figurative sono le cinque pene mutilative figurate per mezzo degli abiti.* » *Al colpevole di pena di marchio si poneva un berretto di tela grossolana. Al* » *colpevole di pena d'amputazione di naso si ponevano abiti rossi. Al colpevole* » *di pena di taglio di gambe si tingeva di nero la rotula del ginocchio. Al col-* » *pevole di pena d'evirazione si ponevano i sandali di paglia. Il colpevole di pena* » *di morte si vestiva tutto di tela, senza collare all'abito superiore, si portava* » *al mercato, e tutti l'abbandonavano.* » — WEN-HIEN-TUN-KAO, K. 8, anno 5 di *pin'-ti.* La scuola ortodossa confuciana fu sollecita a rigettare questo ideale d'ottimo governo, che del suo bel sogno avrebbe fatto una stupida farsa.

« Ciò non è così. Se si vuol fare il buon governo dei tempi » antichi, nessuno allora deve commettere iniquità. Perchè sola» mente le pene *mutilative* non dovrebbero esistere? Non dovreb» bero aver luogo neppure quelle *figurative*.

« Ma se gli uomini commettono delitti, e si fanno lievi le loro » punizioni, allora chi uccide altrui, non sarebbe ucciso; e chi » ferisce altrui, non sarebbe punito. Se il delitto è molto grave, e » la pena molto leggera, il popolo non ha più di che temere; e » fra i disordini nessuno è maggiore di questo.

« In generale il fondamento dello stabilire le pene consiste in » questo, che, coll'impedire le violenze e le malvagità, se ne ar» resta l'esecuzione (1).

« Se chi uccide altrui, non è ucciso, e il feritore non è punito; » sarebbe un beneficare la violenza, e un essere indulgenti verso » la malignità. Perciò il concetto delle pene *figurative* non è sorto » dal buon governo degli antichi, ma è sorto dal disordine dei » costumi dei tempi presenti.

« In generale le distinzioni delle dignità, le cariche dei pubblici » funzionari, le ricompense, e le punizioni si adottano tutte respet» tivamente secondo le diverse occorrenze. Se una sola di queste » mancasse della sua giusta attribuzione, sarebbe il principio del » disordine sociale. Se la virtù non fosse retribuita colle dignità, » e la capacità colle pubbliche funzioni: e se le ricompense non » fossero adeguate ai meriti, e le punizioni ai delitti; fra le cose » più tristi nessuna sarebbe di questa maggiore.

« Ora il reprimere le violenze, e il punire le ribellioni costi» tuisce la intimidazione di un buon governo.

« *Che uccide, muoia; chi ferisce, sia punito:* — ecco ciò, che » hanno sempre egualmente praticato tutti i monarchi; nè v'è » neppure chi ne conosca la prima origine. Laonde in buon » governo si possono avere pene gravi; ma quando il governo è » in disordine, si convengono allora pene leggere. Commettere

(1) I cinesi formulano bene la teorica della intimidazione col seguente concetto; — *si minacciano le pene per non doverle eseguire.* Ora la intimidazione sarebbe una buona teorica, se in fatto le pene non fossero eseguite, e l'effetto susseguisse lo scopo.

» un delitto sotto un buon governo è cosa certamente grave.
» Commettere un delitto in tempi di disordine è certamente cosa
» lieve.

« Lo SCIU-KIN' dice (1): —

« *Quanto alle punizioni, in un tempo sono gravi, ed in un altro*
» *sono lievi.* —

« Ecco ciò, che volevasi significare.

« La locuzione *disegnare le pene, e solo porle in chiara evidenza*
» significa *imitare la via del cielo per stabilire le pene.*

« Come potevano aver luogo i sandali di paglia, e gli abiti
» rossi? »

Le parole di **Siun-kin'** sono conformi al vero.

Inoltre esso, ragionandone rispetto ai costumi, dice: —

« **Iu** ricevè la successione di **Iao**, e di **Sciun**; ed egli stesso,
» atteso il decadimento della virtù, istituì le pene *mutilative.*
» **Tan'**, e **Wu'** seguitarono a praticarle, per la cagione dell'essere
» i costumi inferiori a quelli sotto **Iao**, e sotto **Sciun.** —

« Oggi i **Han** hanno ricevuto le consuetudini, e i costumi nel
» loro eccesso, e nel loro difetto dei deboli **Ceu**, e dei fieri **Zin.**
» I costumi quindi erano anche assai peggiori di quelli sotto le
» tre dinastie. Volere frattanto mettere in esecuzione le sole pu-
» nizioni praticate sotto **Iao** e **Sciun** sarebbe lo stesso, che volere
» con un medesimo freno guidare un buon cavallo, ed un cavallo
» vizioso. Il rallentare, o il restringere dipende assolutamente dalle
» convenienze dei tempi. »

---

(1) Lib. CEU-SCIU, cap. *liu-hin'.*

§ 26.

Osservazioni critiche sulla legge della abolizione delle pene mutilative.

Quanto poi all'abolizione delle pene mutilative, l'intendimento si fondava sul voler conservata intera la vita del popolo.

Oggi si è tolto un grado dopo la pena del *kuen-kien (taglio di capelli, collare di ferro al collo, e confino ai lavori pubblici)*, e si passa immediatamente alla pena dello estremo supplizio. E così con questa pena di morte si precipita nella rete il popolo, e si perde il concetto fondamentale della mansuetudine. Perciò gli uccisi di pena di morte arrivano annualmente a 10,000. Ed ecco fin dove arriva la gravità delle pene!

In quanto poi ai furti con scasso di pareti, e di porte; ai ferimenti per risentimento, e per vendetta; alle incontinenze fra uomini e donne; e alle corruzioni dei giudici a fini illegali; — rispetto a malvagità di tali specie, la pena del *kuen-kien* non è bastante per la loro repressione. Perciò i puniti annualmente sono 100,000; e il popolo tuttavia non solo non ne nutre timore, ma neppure ne prova rossore (1). Ed ecco ciò, che produce la leggerezza delle pene. Perciò i giudici di una volgare capacità credono cosa onesta intimidire coll'uccidere i ladri. Chi arbitrariamente così uccide, si guadagna promozione d'impiego.

Quando non si governa più colle leggi, si disordina il significato delle parole; e innumerevoli sono i danni, che producono

---

(1) A schiarimento di questo concetto nel WEN-HIEN-TUN-KAO, K. 163, si trova citata la seguente parabola: — « Se nove uomini portano il berretto » virile, ed uno solo ha in capo una cuffia da donne; questo tratta gli altri » con deferenza, e quelli hanno la supremazia. Ma se nove uomini portano cuffie » da donne, ed uno solo porta berretto virile; allora è questi, che è il deferente, » e sono gli altri, che hanno la prevalenza. »

le punizioni. Ed è per questo, che le reti si affittiscono, ma i misfatti non cessano; i puniti sono in numero eccessivo, ed il popolo ne rimane incurante e indolente. Certamente trascorrerà il periodo d'una generazione (1), ma non si giungerà ad avere un governo umano; passeranno i 100 anni, ed infrenabili saranno le violenze. E veramente quando si difetta nelle istituzioni dei riti, e della musica, le pene non sono più rette. A che giova allora far considerazioni per discutere sulla loro più pura origine, e sul loro più retto fondamento?

§ 27.

Necessità d'un nuovo codice penale.

Debitamente corretto si stabilisca un codice penale. Si compongono 200 articoli per provvedere ai delitti puniti coll'estremo supplizio. Quanto agli altri delitti, le cui pene in antico lasciavano in vita, e pei quali oggi è abolita la pena di morte, possono rispetto a tutti invocarsi, e praticarsi le pene mutilative, comprendendovi i ferimenti, i furti, le corruzioni dei giudici, che ricevono donativi per violare la legge, e i disordini della incontinenza fra uomini e donne. Così in tutto si ristabiliscano i 3000 articoli delle antiche leggi penali. In quanto poi alle leggi sui discorsi sediziosi e diffamatori, sul portare il fatto a carattere di delitto, e quelle, che contemplano le cose più sottili e minute, siano completamente abolite.

Così facendo, potranno allora esser temute le pene, e le cose proibite facilmente fuggirsi. I magistrati non più ad arbitrio uccideranno; le leggi non avranno due porte; la leggerezza e la gravità delle punizioni saranno convenienti ai delitti; la vita del popolo sarà conservata intera; si otterrà il vero scopo delle punizioni; e

---

(1) Cioè 30 anni. Vedasi a pag. 165.

si conseguirà l'armonia fra il cielo e l'uomo. Conformandosi alle istituzioni della antichità si compirà la riforma dei costumi per una temporanea felicità. Ma in quanto alla perfezione dell'arrivare a tenere statuite le pene al solo effetto di minaccia, benchè non si sia potuto ancora raggiungerla, pure, rispetto alla esecuzione delle sentenze penali sotto l'imperatore **Hiao-wen-ti,** si potè quasi pervenirvi.

Il *libro delle poesie* (1) dice: —

« Per essere utile al popolo, e per essere utile agli uomini, ha
» ricevuto (il monarca) la sua investitura dal cielo. »

Lo SCIU-KIN' dice (2): —

« (Il cielo) constata il merito, e constata i servigi, perchè possa
« (il monarca) durare lungamente. »

Ciò vuol dire, che per governare in utilità del popolo, se il merito è perfetto, e i suoi servigi constatati, allora (il monarca) riceverà dal cielo il possesso dell'impero, e un mandato di lunghi anni di vita. Lo che significa: — QUANDO IL MONARCA È LIETO, TUTTO IL POPOLO NE PROFITTA (3).

---

(1) SCE-KIN' cap. *ta-ia,* ode *kia-lò,* dove si celebra la virtù di **Cen'-wan'.**

(2) Sono parole, che si trovano nel cap. *tai-sce.*

(3) Sono parole del *liu-hin'* nello SCIU-KIN.

N. II.

U-HIN'-KIAI.

(Illustrazione sopra le cinque pene) capitolo tratto dal **Kun'-ze-kia-iu** *(conferenze familiari di* CONFUCIO).

Gen-ieu (1) interrogando CONFUCIO disse: —

Anticamente i tre illustri, e i cinque imperatori (2) non misero in esecuzione le cinque pene (3). — È da credersi ciò?

CONFUCIO disse: —

I santi uomini stabilirono dei freni per tenere in pregio il non delinquere. Istituirono le cinque pene, ma non ebbero luogo a metterle in esecuzione a cagione del loro ottimo governo.

In generale il commettere, che fa il popolo, violenze pubbliche, ruberie, arbitrii, e falsità deriva dalla insufficienza. L' insufficienza deriva dalla mancanza di leggi regolatrici. E quando non vi sono

---

(1) **Gen-kieu,** di nome onorifico ZE-IEU, era un discepolo di CONFUCIO, e chiamasi anche **Gen-ieu.**

(2) I SAN-HUAN' *i tre illustri,* sono gli imperatori **Fu-hi, Scen-nun',** e **Huan'-ti.** Gli U-TI *i cinque imperatori* sono **Sciao-hao, Ciuen-hio, Kao-sin, Iao,** e **Sciun.** — Vedasi disc. proem. pag. 5.

(3) Le cinque pene sono; *me* marchio sulla fronte; *i* amputazione di naso; *iue',* o *fei,* o *pin'* amputazione di gambe; *kun'* castrazione; e *ta-pi* estremo supplizio. — Vedasi disc. proem. pag. 12. Il taglio delle orecchie *ell* non'entrava fra le cinque pene; era una pena solo praticata dal popolo di MIAO. Vedasi SCIU-KIN', cap. *liu-hin'.*

tali leggi, allora gli infimi sono pigri e negligenti, e i grandi sono prodighi e dissipatori; e nessuno conosce moderazione. Che se per gli eccessi vi fossero disposizioni di leggi regolatrici, allora il popolo saprebbe, dove arrestarsi. E quando il popolo conosce, dove arrestarsi, allora non delinque. Perciò, benchè vi siano i procedimenti penali contro violenze pubbliche, omicidi, furti, arbitrii, e falsità, pure non accadrà, che il popolo sia precipitato nelle pene.

La empietà verso i genitori nasce dalla inumanità. La umanità nasce dalle pratiche dei funerali, e dei sacrifizi. Si mettono in chiara evidenza i riti dei funerali, e dei sagrifizi all' oggetto d' insegnare l' umanità, e l' amore. Quando si arriva ad essere umani, e affezionati, allora nel periodo del lutto, e dei funerali si avranno pensieri d' affetto, e di rimpianto; e nelle offerte dei sagrifizi agli antenati non vi sarà negligenza; e di qui il figlio imparerà la via del somministrare gli alimenti ai genitori. Quando i riti dei funerali, e dei sagrifizi sono posti in chiara evidenza, allora il popolo pratica la pietà figliale. Perciò, benchè siano stabiliti i procedimenti penali contro la empietà verso i genitori, pure non accadrà, che il popolo sia precipitato nelle pene.

La uccisione dei propri superiori nasce dallo spirito d' insubordinazione. L' osservanza dei doveri è stabilita per distinguere gli uomini di condizione superiore da quelli di bassa condizione, e mettere in chiara evidenza gli onorevoli, e gli infimi. Allorquando gli uomini di alta e bassa condizione, e gli onorevoli e gli infimi hanno il loro ordine, il popolo impreteribilmente onorerà i suoi superiori, e rispetterà i suoi maggiori. I riti della udienza imperiale, e delle visite dei dignitari fra loro sono stabiliti all' oggetto di mettere in chiara evidenza l' osservanza dei doveri. Allorquando impreteribilmente la subordinazione sia posta in chiara luce, il popolo non la violerà. Perciò, benchè siano stabiliti procedimenti penali contro l' uccisione dei superiori, pure non accadrà, che il popolo sia precipitato nelle pene.

Le risse, e le offese nascono dalle vicendevoli soverchierie; le quali nascono dalla mancanza d' ordine fra anziani e giovani; e quindi si perdono il rispetto, e la deferenza. I riti dei conviti distrettuali sono stabiliti all' oggetto di mettere in luce l' ordine tra

anziani e giovani, ed in rilievo il rispetto, e la deferenza. Se gli anziani, e i giovani avranno impreteribilmente il loro ordine, il popolo serberà rispetto, e deferenza. Perciò, benchè siano stabiliti procedimenti penali contro le risse, e le offese, pure non accadrà, che il popolo sia precipitato nelle pene.

I disordini della incontinenza nascono dalla inosservanza della distinzione fra uomini e donne. Allorquando i maschi e le femmine non hanno fra loro distinzione, fra marito e moglie si perde la osservanza dei doveri. I riti del matrimonio, e le domande, e i donativi degli sponsali sono stabiliti all' oggetto di distinguere fra loro gli uomini e le donne, e di mettere in chiara luce la osservanza dei doveri fra marito e moglie. Quando i maschi e le femmine hanno la loro distinzione, e fra marito e moglie sono posti in evidenza i respettivi doveri, allora, benchè siano stabiliti i procedimenti penali contro i disordini della incontinenza, pure non accadrà, che il popolo sia precipitato nelle pene.

Ciascuno di questi cinque casi, dai quali derivano le punizioni, ha la sua propria speciale sorgente. Se non si chiude in prevenzione la loro sorgente, ma immediatamente si trascinano alla loro punizione, ciò sarebbe, rispetto al popolo, un preparare delle fosse per precipitarvelo dentro.

La fonte delle punizioni nasce dalla smodatezza degli appetiti, e desideri. I riti, e le leggi regolatrici, furono stabiliti all'oggetto di frenare gli appetiti, e le passioni del popolo, e così mettere in chiara luce il bene, ed il male, e ottemperare alla retta via comandata dal cielo.

Quando i riti, e le leggi regolatrici sono poste in ordine, e le cinque istruzioni (1) completamente coltivate, e tuttavia il popolo non è ancora migliorato, allora si mettono pure in evidenza le leggi, e i regolamenti penali, per rendere efficaci, e solide le istruzioni.

Quando vi furono procedimenti penali contro colpevoli di violenze contro l' ordine pubblico, di arbitrii, e di falsità, allora si stabilirono le leggi regolatrici delle norme, e delle misure. Quando

(1) Sopra le cinque virtù normali, umanità, giustizia, urbanità, prudenza, e sincerità.

vi furono procedimenti penali contro colpevoli d'empietà verso i genitori, allora si ordinarono i riti dei funerali, e dei sacrifizi. Quando vi furono procedimenti penali contro colpevoli d'uccisione dei superiori, allora si ordinarono i riti delle udienze imperiali di primavera, e d'autunno. Quando vi furono procedimenti penali contro i colpevoli di risse e d'offese, allora si ordinarono i riti dei conviti distrettuali. Quando vi furono procedimenti penali contro colpevoli di disordini d'incontinenza, allora si ordinarono i riti dei matrimoni, e degli sponsali.

Fu questo il modo, col quale i *tre illustri*, e i *cinque imperatori* riformarono i costumi del popolo; e quindi, benchè ci fossero le cinque pene, non le misero in esecuzione.

Non è egli forse possibile così?

CONFUCIO disse:

I grandi delitti sono di cinque gradi, e l'omicidio è dell'infimo grado.

Ribellarsi alle istituzioni stabilite dal cielo e dalla terra è un delitto, che arriva fino alla quinta generazione (1). Falsificare ordinamenti civili, e militari è un delitto, che arriva fino alla quarta generazione. Quando la ribellione arriva ai rapporti sociali degli uomini fra loro, il delitto arriva fino alla terza generazione. Attentare al culto degli spiriti d'ordine inferiore, e d'ordine superiore

(1) I commendatori della scuola ortodossa confuciana dicono, che la locuzione del *delitto che arriva fino alla quinta, quarta, terza, e seconda generazione* significa, che il danno prodotto da quei delitti è tale, e tanto, che scende gradatamente fino alle successive generazioni; mentre il danno prodotto dall'omicidio si arresta all'esistente generazione. Erronea quindi è l'interpetrazione del P. Amiot nella sua *Vie de Confucius*, che farebbe estendere la pena di quei delitti anche all'esterminio della parentela del delinquente fino alla quinta generazione. Vedasi SCIU-KIN', *ta-iu-mo*, e LI-KI, *wan'-ce*, che professano esplicitamente la massima della legge *sancimus* del Diritto Romano; — *Propinquos, notos, familiares, procul a calumnia submovemus, quos reos sceleris societas non facit: nec enim affinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores, nec ultra progrediatur metus, quam reperiatur delictum. — C. de poenis.*

è un delitto, che arriva fino alla seconda generazione. L'omicidio commesso di propria mano è un delitto, che si arresta alla propria persona. E perciò dicesi: *i grandi delitti sono di cinque gradi, ma l'omicidio è dell'infimo grado.*

Gen-ieu interrogando CONFUCIO disse: —

Per le disposizioni, e per le leggi degli antichi monarchi, si ingiungeva, che le pene non arrivassero fino ad un *ta-fu (prefetto),* e i riti non discendessero fino all' uomo del volgo.

Così dunque, se un prefetto era colpevole di un delitto, non si poteva infliggergli una pena; e nella pratica degli affari con un uomo del volgo non si poteva trattarlo secondo i riti?

CONFUCIO disse: —

Non sta così.

In generale, quanto al modo di trattare i sapienti — per mezzo dei riti si guidava il loro cuore all'oggetto di tenerli subordinati colla regola della verecondia.

Perciò anticamente, quando un prefetto era sotto accusa d'impudenza, e di corruzione, ed era destituito dal suo ufficio, non si diceva: — *per impudenza, e corruzione essere stato destituito, e remosso;* ma si diceva: — *i vasi detti* FU, e KUEI (1) *non essere stati tenuti in buono stato.*

Quando era sotto accusa di disordini di incontinenza, e di inosservanza di distinzione fra maschi e femmine, non si diceva: — *disordini d'incontinenza, e inosservanza di distinzione di sessi;* ma si diceva; — *le tende, e le cortine non essere state bene restaurate.*

Quand'era sotto accusa d'avere ingannato il principe, e d'infedeltà, non si diceva: — *inganno verso il principe, e infedeltà;* ma si diceva: — *la virtù del ministro non essersi ancora manifestata.*

Quand'era sotto accusa d'incapacità ad esercitare il suo ufficio per rilassatezza, e debolezza, non si diceva: — *incapacità all'uffizio*

---

(1) Sono vasi, che si adopravano nei sacrifizi. La forma, e la destinazione di questi vasi si trovano descritte nell'opera archeologica PO-KU-TU, K. 18, e nell'enciclopedia SAN-ZAI-TU-HUEI, vol. 28, K. 1.

per rilassatezza e debolezza; ma si diceva; *i funzionari suoi sottoposti non avere atteso ai loro doveri.*

Quand' era sotto accusa di aver violate le leggi dello stato, non si diceva: — *aver violate le leggi dello stato:* ma si diceva; *nel trattare gli affari non aver domandato istruzioni ai superiori.*

In queste cinque imputazioni era il prefetto, che da se stesso stabiliva il titolo del delitto; nè si permetteva, che da altri ne fosse accusato, perchè ne fosse redarguito. Ma tutto quello, che aveva fatto, era tenuto nascosto all'oggetto, che esso stesso ne provasse rossore e vergogna.

Perciò, quanto ai delitti di un prefetto, quando questi entravano nella periferia delle *cinque pene,* lo si ascoltava per la inchiesta, e manifestazione del suo delitto. Allora esso con nappe di coda di vacca sopra berretto bianco *(da lutto),* e colla spada immersa nell'acqua di un bacino si indirizzava al palazzo dell'imperatore, ed esso stesso domandava la pena del commesso delitto.

Il principe non incaricava le autorità competenti di arrestarlo, legarlo, tradurlo, batterlo, e punirlo. Se quegli aveva commesso un grave delitto, aspettava l'ordine, e quindi colla faccia rivolta al nord s'inchinava inginocchiatosi, e da se stesso s'uccideva.

Il principe non incaricava alcuno di afferrarlo pei capelli, trascinarlo, e punirlo di morte; ma diceva: « — *tu, o ta-fu (prefetto),* » *da te stesso provvedi. Noi attendiamo, che tu agisca secondo i riti.* » —

Ora appunto, perchè le pene non arrivino ad un prefetto, e al tempo istesso il prefetto non vada impune del suo delitto, dietro l'ordine del principe si punisce da se.

In generale poi, quando si dice, che i riti non discendono fino all'uomo del volgo, significa, che quando l'uomo del volgo è sotto la pressione dei propri bisogni, allora non può soddisfare a tutti i riti. Perciò l'adempimento dei riti non si ricerca da lui.

Gen-kieu s'inginocchiò, lasciò la sua stuoia, e disse: —

« Parole di tanta eccellenza io non aveva ancora udite mai. » — Partì, e ne tenne ricordo.

N. III.

HIN'-CEN'.

(Punizioni, e buon governo) capitolo tratto dal **Kun'-ze-kia-iu** *(conferenze familiari di* CONFUCIO).

Ciun'-kun' (1) interrogando CONFUCIO disse: —

Io, **Iun'**, ho udito dire: — « Fra gli estremi supplizi non » darsi buon governo; e in ottimo governo non darsi punizioni; — » il fatto del non darsi buon governo fra gli estremi supplizi » essere avvenuto ai tempi di **Kiè**, e di **Ceu** (2); e il fatto del » non darsi punizioni in ottimo governo essere avvenuto ai tempi » di **Cen'-wan'**, e di **Kan'-wan'** (3). » —

È da credersi così? —

CONFUCIO disse: —

In quanto alla buona amministrazione, e riforma di costumi praticate dai santi uomini, certamente pene, e buon governo procedevano uniti insieme.

Nella più alta antichità coll' esempio della virtù s' istruiva il popolo, e coi soli riti lo si governava uniformemente.

Nei tempi susseguenti per mezzo di governo si guidava il po-

---

(1) **Ciun'-kun'** era il nome onorifico di **Gen-iun'** discepolo di CONFUCIO.

(2) **Kie** fu l'ultimo imperatore della dinastia dei **Hia**; e **Ceu** o **Sceu-sin** fu l'ultimo degli **Scian'**; ambedue detronizzati pel loro mal governo.

(3) Sono ottimi imperatori ricordati nello SCIU-KIN'.

polo, e per mezzo delle pene lo si raffrenava. Le pene v' erano, ma non si puniva.

Se volendo riformare il popolo, esso non si muta in meglio; e se volendo guidarlo, esso non obbedisce, e conculca i suoi doveri fino a corrompere i suoi costumi; allora si mettono in pratica le pene.

Quando si tratta di determinare l'esecuzione delle *cinque pene*, è necessario attenersi all'intendimento del cielo *(ai principî generali della retta ragione)*. Quando si tratta d'applicare punizioni, anche nei casi di lieve importanza non si dà condono (1). Ora le pene mutilative sono un fatto materiale, che ha il suo compimento in se stesso; e appena che il fatto è compiuto non si può più revocare. Perciò il saggio vi esaurisce tutta la sua circospezione.

Ciun'-kun' disse: —

Anticamente, quando si risolvevano le contestazioni, la punizione delle colpe si appoggiava sul fatto materiale, e non sull'intendimento del delinquente. —

Poteva così giudicarsi?

Confucio disse:

In generale, quando si procede nelle contestazioni sulle *cinque pene*, è necessario ricercare gli intimi sentimenti fra padre e figlio, e stabilire l'osservanza dei doveri fra principe e suddito, per ponderarli debitamente.

Coi principî generali si considera la differenza tra fatto grave, e fatto leggiero; e con circospezione si considera la misura della superficialità, e della profondità della intenzione, all' oggetto di distinguer l'uno, e l'altra debitamente (2). Occorre impiegarvi tutta la propria perspicacia, e portarvi la propria dirittura, e benevolenza, all'oggetto di esaurire ogni ricerca.

---

(1) Il commento dice; — *i funzionari incaricati delle punizioni, benchè si tratti di caso leggiero, non possono nè aggravare, nè favorire.* — Nel medesimo significato il Diritto Romano diceva; — *poena ab lege statuta non est in potestate judicantis.*

(2) In maleficiis voluntas spectatur non exitus.

Il capo della giustizia penale rettifica la pena, e constata il delitto, all'oggetto di esaminare le sentenze penali.

Prima della esecuzione delle sentenze di morte sono necessarie *le tre inchieste* (1).

Quando vi è denunzia di delitto, ma non si hanno prove di fatto, allora non si può procedere (2).

Quando si tratta di applicare le pene, si prende per norma il caso leggiero; quando si tratta di condonarle, si prende per norma il caso grave (3). Quando la causa penale presenta qualche dubbio, allora la si amplia, e se ne delibera in assemblea generale. Se il dubbio persiste, allora si perdona. In tutti questi casi la causa si risolve secondo le antiche osservanze rispetto ai piccoli, e grandi delitti.

Perciò, quando si conferisce altrui una dignità, deve farsi alla udienza imperiale, e tutti lo assistono.

Quando si punisce altrui, deve farsi nel mercato, e tutti lo abbandonano. Nelle case dei *kun' (consiglieri aulici)* non si da ricetto ad uomini puniti di pene mutilative; i *ta-fu (consiglieri o prefetti)* non somministrano loro nessun mantenimento; i *se (ufficiali di governo)*, quando li incontrano per le vie, non rivolgono loro la parola. Si cacciano via dappertutto. Si designa il luogo, dove debbono dimorare (4); nè arrivano mai a far parte della pubblica amministrazione, dimostrandosi in tal modo non esistere cagione da desiderare, che vivano.

Ciun'-kun' disse: —

Quali erano le autorità governative, che procedevano nelle cause penali, ne facevano la relazione, e la risolvevano?

---

(1) Vedasi *traduzioni*, n. I, § 19.

(2) Presso i cinesi deve essere rigorosamente constatato il *materiale* del delitto, prima di procedere allo *speciale*. Nè si è mai nella Cina giustiziato alcuno d'omicidio, che siasi dopo verificato insussistente, come così talora è accaduto in Europa.

(3) Odiosa restringenda, favorabilia amplianda.

(4) Vedasi *traduzioni*, n. I, § 7.

CONFUCIO disse: —

Si compilava la causa penale dal giudice del distretto (1). Il giudice trasmetteva la fatta compilazione della causa al suo superiore. Quando il giudice superiore ne aveva dato il suo giudizio, allora la trasmetteva al *ta-se-keu (gran sopraintendente dei malefizi,* o *capo della giustizia penale),* il quale ne dava il suo giudizio, e ne riferiva all'imperatore.

L'imperatore ordinava ai *san-kun (i tre del consiglio supremo di stato),* ai *kin' (i sei ministri di stato),* ed ai *se (uffiziali di governo)* di rivederla, e giudicarla in assemblea sotto gli alberi *ki* (2). Quindi essi col riassunto delle causa presentavano i loro dubbi all'imperatore.

L'imperatore esaminava, se vi fosse luogo ai *tre casi d'indulgenza* (3), affinchè si attendessero i suoi ordini; e finalmente ordinava l'esecuzione della pena.

---

(1) Del luogo del commesso delitto.

(2) Per l'intelligenza di questa locuzione è da sapersi, che l'adunanza in alta Corte di giustizia si teneva nel recinto fra la *porta del tesoro,* e la *porta alta* della residenza imperiale. L'imperatore stava colla faccia rivolta al sud sotto la *porta del tesoro.* Da una parte e dall'altra di questa porta esisteva una fila di 9 alberi detti *ki (ziziphus sinensis).* Chiudevano le due file d'alberi una fila di 3 alberi detti *huai (bignonia tomentosa)* situati in linea retta di faccia alla *porta del tesoro.* Dietro i 9 *ki* situati a sinistra della porta stavano collocati i 3 *ku (vice-consiglieri aulici),* i 6 *kin' (ministri di stato),* e i *ta-fu (prefetti);* e dietro di questi tutti i *kiun-se (funzionari superiori).* Dietro i 9 *ki* della destra stavano collocati i principi feudatari dei cinque ordini, *kun', heu, pe, ze, nan;* e dietro loro tutti i *kiun-li (funzionari subalterni).* Dietro le 3 *bignonie* stavano i *san-kun' (i tre componenti il consiglio supremo del monarca),* e dietro di questi i *ceu-cian' (capi di governo delle provincie),* e tutto il popolo. Questa adunanza si chiamava anche la *udienza esterna,* dove si prendevano le deliberazioni collettive, e si facevano le *tre inchieste* nei casi di pena di morte. I *san-kun' (consiglieri aulici)* conducevano chiunque voleva esporre la propria opinione in mezzo allo spazio tra i giuggioli e le bignonie in faccia all'imperatore, perchè da questo, e da tutti potesse essere inteso. — Vedasi SAN-ZAI-TU-HUEI, vol. 26, sez. *edifizi,* K. 2.

(3) Vedasi *traduzioni,* n. I, § 19.

Ciun'-kun' disse:

Quanto alle proibizioni, quali cose si proibivano? —

Confucio disse:

Chi alterando le parole corrompe le leggi; — chi disordina i titoli, e muta le regole; — chi professa false dottrine per disordinare il governo; — pena di morte.

Chi compone musica licenziosa; — chi forma abiti strani; — chi fabbrica meccanismi artificiosi, o arnesi straordinari per commuovere la mente del principe; — pena di morte.

Chi pratica simulazioni per rendersi forte; — chi si esprime ambiguamente, e con falsità per evitare *(obbligazioni)*; — chi favorisce cose illecite per agevolarle a sedurre la moltitudine; — pena di morte.

Chi falsamente ricorre agli spiriti, ed ai genii; — e chi fa uso in ogni tempo delle divinazioni *pu* e *sce* (1) per illudere le moltitudini; — pena di morte.

In questi quattro casi d'estremo supplizio non occorre il giudizio *(in alta corte di giustizia)*.

Ciun'-kun' disse:

Le proibizioni si limitano a queste soltanto? —

Confucio disse: —

Queste sono le più urgenti. Le altre proibizioni sono quattordici.

Gli abiti, e i carri dei grandi dignatari; — le tavolette di

(1) Confucio voleva ristretto ai soli casi dubbiosi l'uso delle pratiche divinatorie. Xu-kin' cap. *hun'-fan*. Nello *ceu-li* K. 24 si determinano gli ufficî degli auguri, e degli indovini. **Matuanlin** K. 162 commentando questo passo, che si trova anche nel Li-ki cap. *wan'-ce*, lamenta, che ai suoi tempi in ogni circostanza di funerali, di nozze, di costruzioni, di viaggi, e simili avvenimenti, si facesse ricorso alle divinazioni *pu*, e *sce*. La divinazione fatta per mezzo della tartaruga dicevasi *pu*. Si poneva una corazza di tartaruga a fuoco ardente, e se ne traeva un prognostico dalle linee, che formava spaccandosi. La divinazione per mezzo della pianta *sce (achillaea millefolium* o meglio *ptarmica sibirica)* si faceva gettando per terra alcune pagliuzze di questa pianta, e se ne traevano i presagi dalla loro giacitura. Dal significato delle disposizioni delle linee dell'i-kin' si deduceva quello delle linee fatte col *pu*, o collo *sce*. Vedasi disc. proem. pag. 8.

giada *kuei, cian', pi,* e *zun'* (1); — gli arredi del tempio degli antenati; — gli stendardi, e le bandiere dell'armata; — le vittime pei sacrifizi, e il vino aromatico estratto dal miglio nero; — le armi, e le corazze militari; — non possono vendersi nel mercato (2).

Gli utensili d'uso ordinario non conformi alle misure legali; — la tela, e la seta, fine o grossolana, quando il tessuto non è conforme al numero legale dei fili, e la loro larghezza, e strettezza non è conforme alla dimensione legale; — colori licenziosi, che turbano i colori primitivi; — non si vendono sul mercato (3).

Oggetti fatti con figure, con disegni, con perle, e con giada; e oggetti belli, ed eleganti per incisioni, ed ornamenti; oggetti di vestiario, e cose da bere, e da mangiare; — non si vendono sul mercato (4).

Frutti colti fuori di stagione; — legname non conforme al taglio legale; — volatili, quadrupedi, pesci, e tartarughe non uccisi a tempo debito; — non si vendono sul mercato (5).

In generale si mantiene la osservanza di queste proibizioni per regolare tutti gli uomini uniformemente; nè se ne perdona loro la trasgressione (6).

---

(1) Queste tavolette di giada sono le diverse insegne di dignità, che gli investiti portavano alle udienze imperiali. Vedasi CEU-LI, K. 42.

(2) Ciò facevasi, dice il commento, all'oggetto d'impedire l'irriverenza del popolo. Vedasi LI-KI, cap. *wan'-ce.*

(3) All'oggetto d'impedire l'arbitrio del popolo.

(4) All'oggetto d'impedire la prodigalità del popolo. — La vendita d'oggetti di vestiario già fatto era proibita, perchè non dasse occasione a prodigalità, od a simulazione; quella di cibo già cotto ed allestito era proibita all'oggetto d'eccitarne la ritenutezza.

(5) All'oggetto d'impedire la crudeltà nell'animo del popolo.

(6) Nel mercato era destinato uno speciale ispettore di polizia, il quale aveva la facoltà di punire sull'istante, colle pene speciali del mercato, ogni contravvenzione al regolamento. Le punizioni erano di tre specie; — la minore *hien,* o l'affissione d'un cartello, che si poneva alla bottega del contravventore: la media *siun,* o l'esposizione personale, specie di berlina, del contravventore: la maggiore *pien,* o la frusta. Quando alcuno commetteva delitti di furto, frode, falso, o qualunque altro delitto punibile di pena ordinaria, allora l'ispettore lo rinviava avanti il giusdicente del distretto pel regolare procedimento. — Vedasi CEU-LI, K. 14.

N. IV.

KUN'-ZE-LIUN-HIN'-TIN'.

(Consultazione di CONFUCIO *intorno la impressione delle leggi penali sopra vasi di ferro)*, e OSSERVAZIONI CRITICHE sulla medesima estratte dal **Wen-hien-tun'-kao** *(esame generale dei documenti, e delle memorie)*.

---

§ I.

Consultazione di Confucio.

Nel principato di ZIN (3920; l'anno 513 av. C.) **Ciao-ian'**, e **Siun-ien** alla testa dell'armata fabbricarono una cittadella sulle rive del fiume GIU. Quindi imposero pel principato di ZIN la contribuzione di un *tamburo* (1) di ferro, all' oggetto di fondere dei vasi detti *tin'* (2) colla impressione delle leggi penali, le quali furono tolte dal libro delle pene, che aveva fatto **Fan-siuen-ze.**

Ciun'-ni (ossia CONFUCIO) disse: —

« Il principato di ZIN (3920) è perduto, poichè ha smarrito » le sue speciali istituzioni.

« Il principato di ZIN deve conservare le leggi, e le istituzioni, » che ricevè da **Tan'-sciu** (3), come fili conduttori di un tes-

---

(1) Il *tamburo* era un' antica misura per determinare la quantità dei metalli.

(2) Vedasi disc. proem. pag. 110.

(3) Fu il principe feudatario, che ricevè l' investitura del principato di ZIN dal monarca fondatore della dinastia degli **Ceu.**

» suto, per guidare il popolo; e i ministri, e i prefetti secondo » il loro grado debbono osservarle.

« Il popolo allora potrà onorare coloro, che sono in condi- » zione superiore; i quali allora potranno conservare il loro uffi- » cio; e gli uomini d'alta condizione, e quelli d'infima non » commetteranno errori. — E questo è il resultato dell'osservanza » delle leggi, e delle istituzioni dello stato.

« Perciò **Wen-kun'** istituì una speciale magistratura per man- » tenere l'ordine nei pubblici uffici; e fece le leggi dette di *pi-* » *liu* (1) per far prestare ai principi feudatari il giuramento » solenne all'imperatore.

« Oggi si sono abbandonate queste istituzioni per comporre » un libro di pene sopra vasi di ferro.

« Se il popolo si fonda sui vasi delle pene (2), come potrà » allora onorare quelli, che sono in condizione superiore; e come » potranno questi conservare il loro ufficio?

« Se fra gli ottimati, e gli infimi non vi fosse distinzione, ed » ordine; come potrebbe sussistere un principato?

« Ora le leggi penali di **Fan-siuen-ze** erano quelle fatte in » in occasione della caccia di primavera nel territorio di I, ed » erano per la massima parte disposizioni fatte eccezionalmente » pei disordini del principato di ZIN. La cosa essendo così, per- » chè farne leggi normali? » —

Zai-me, l'annalista (3), disse: —

« **Fan-siuen-ze**, e **Siun-ien** furon causa di pericoli.

« **Ciun'-han'-ien** (4) era un soprintendente di seconda classe, » ma commise colpa gravissima. Esso ordinò contro le buone re- » gole, che si facessero i vasi delle pene, perchè fossero leggi » normali del principato. Queste ultime leggi erano peggiori di » quelle di **Fan**, oltre il danno della innovazione. Questo danno

---

(1) Vedasi *traduzioni*, n. I, § 4, pag. 124.

(2) Per contendere coi superiori sulla leggerezza, o gravità del delitto, e sulla dovuta misura della pena. Vedasi *traduzioni*, n. I, § 8, pag. 135.

(3) Era l'istoriografo del principato di ZIN (3920).

(4) Ossia **Siun-ien**.

» giunse fino a **Ciao-ian'**, e **Ciao-men'** i quali non seppero » provvedervi. Se invece si fosse coltivata la virtù, allora si sa» rebbe potuto evitare questo danno. »

§ 2.

Osservazioni critiche di Tu-ieu.

Nell'opera TU-SCE-TUN'-TIEN (1) commentando si dice:

Osservo, che, quando **Sciun** stabilì delle leggi, si disse: — » tracciò delle regole per le pene; — colla deportazione condonò » le cinque pene; collo staffile fece la punizione delle contrav» venzioni di mera convenienza; colla verga fece la punizione delle » insubordinazioni relative agli insegnamenti morali; — coll'oro » fece il riscatto delle pene; — alle colpe involontarie, ed ai » casi fortuiti accordava il perdono; — ai delitti premeditati, e a » quelli di recidiva, pena di morte; — ordinava esser riverenti » alle leggi, ma avere animo compassionevole nel punire. » —

Di più osservo, che per gli uffici dei funzionari degli **Ceu** (2) lo *se-keu (soprintendente alle cose penali)* stabilisce i *tre regolamenti* (3). Nel primo giorno del primo mese li appende al luogo detto *sian'-wei* (4); e procura, che tutti ne prendano cognizione; e dopo 10 giorni raccoglie *(le tavole delle leggi)*.

Siuen-ti dei **Han** dolente, che nelle decisioni delle sentenze penali si perdesse il vero scopo, stabilì la carica del *tin'-wei-pin'* (5).

---

(1) Ossia *esposizione generale delle istituzioni di* **Tu-sce.** — **Tu-ieu** o **Tu-ki** fu un celebre critico sotto i **Tan'.** Fece una raccolta dei documenti sulle istituzioni cinesi dai tempi i più antichi fino all'anno 755 d. C.; e fu il precursore di **Ma-tuan-lin.**

(2) SCIU-KIN, *ceu-kuan.*

(3) Vedasi *traduzioni,* n. I, § 7.

(4) Vedasi nota in fine.

(5) Vedasi *traduzioni,* n. I, § 15.

Allora **Cien-cian'** in una informazione diretta all' imperatore disse: —

« Quando i santi monarchi stabilirono le leggi, e misero in
» evidenza le pene, ciò fecero per impedire il sorgere della deca-
» denza, e del disordine. —

« Ora sarebbe stato meglio emendare, e stabilire un codice
» penale. Gli ignoranti avrebbero conosciuto ciò, che dovevano
» evitare, e i giudici perversi non avrebbero avuto più di che
» abusare » (1).

Quelli che ne ragionarono in seguito dissero, che nell'alta antichità si deliberava sugli affari, e non si fece codice penale.

Se l'uomo ha sangue, e spiriti vitali, ha necessariamente l'animo del contendere; e colla associazione stabilì il primo fatto del rendersi superiore agli animali.

I *tre illustri* (2) non ebbero occasione di agire. Ma poichè v i furono principi, e capi, allora vi furono punizioni.

I loro costumi erano sommamente sinceri, i loro affari assai ristretti, ed i colpevoli pochissimi. A che dunque dovevano in antecedenza stabilire delle disposizioni generali sulle pene? — Al solo oggetto di provvedere agli affari si stabilirono delle regole.

Quello che dice **Sciu-hian'** (3) sta bene.

Dai *cinque imperatori* (4) in poi le leggi, e le istruzioni crebbero, e moltiplicarono.

Iu-sciun era il principe dei santi, e dei prudenti. In seguito i saggi nostri antenati tramandarono la sua retta via. Gli articoli delle leggi penali, e la leggerezza, e gravità dei casi concreti si ponevano colla massima semplicità.

I *tre regolamenti* speciali della dinastia degli **Ceu** si appendevano al *sian'-wei* (5); ed essendo tutti in precedenza avvertiti, e trattenuti dal cadere in precipizio, si faceva, che tutti rifugissero

---

(1) Vedasi *traduzioni*, n. I, § 16.
(2) Vedasi *traduzioni*, n. II.
(3) Vedasi *traduzioni*, n. I, § 8.
(4) Vedasi *traduzioni*, n. II.
(5) Vedasi nota in fine.

da ogni delitto. Perciò **Cen-cian'** presentò la sua memoria informativa per mettere appunto in chiara evidenza questo concetto.

Quando **Ze-cian'** era ministro di CEN era nel tempo della decadenza degli **Ceu** orientali; la casa imperiale stava per finire, e i principi feudatari governavano colla violenza. Il principato di CEN era serrato da tutte le parti; confinava coi principati di ZIN, e di ZU. Le leggi vi erano rilassate, il popolo incurante, il governo rovinato, e i costumi adulterati. Occorreva guardare ai tempi, e provvedere all'arte di salvarsi per difendersi all'esterno dai principati più forti, ed all'interno per tenere in quiete, e tranquilla una popolazione spossata.

CONFUCIO, avendo udita la morte di **Ze-cian'**, pianse designandolo uomo benefico. Non però lo disse di virtù perfetta.

§ 3.

Osservazioni critiche di Kun'-in'-ta.

Di più osservo, che nell'opera di **Kun'-in'-ta** (1) *sulla retta intelligenza delle cose* CEN'-I si dice: —

Ze-cian' fuse in ferro il libro delle pene, e **Sciu-hian'** lo redarguì. **Ciao-ian'** fuse in ferro i vasi *tin'* colle pene, e CONFUCIO lo biasimò. Quindi è, che il leggiero, ed il grave delle pene non può farsi, che dalla gente sia conosciuto.

I santi monarchi, benchè avessero dato delle regole alle punizioni, tenevano in alto la loro gran rete. Solamente guardavano, se nella trasgressione d'una legge, e nel fatto speciale vi fosse superficialità, o profondità. E quando scendevano a trattare gli affari del giorno, allora deliberavano sulla loro leggerezza, e gravità.

Alla *consultazione* di CONFUCIO si unisce l'*epistola* di **Sciu-hian'**, colla quale si commenta il ragionamento del maestro (CONFUCIO)

---

(1) Discendente di CONFUCIO fu uno dei letterati i più distinti sul principio della dinastia dei **Tan'**; e compose i commentari dei KIN' *(libri canonici)*.

riportato da **Zo-sce** (1). Il maestro solamente voleva, che si conservassero le antiche leggi normali del principato di ZIN, reputando, che quelle, che fece **Fan-siuen-ze,** fossero contrarie a un buon governo. Ma non voleva già significare, che le leggi istituite dai santi monarchi non si potesse fare, che dalla gente fossero conosciute (2).

---

(1) La *consultazione* di CONFUCIO è riportata nello ZO-CIUEN *(memorie storiche* scritte da **Zo-kiuen-min'** in commento allo CIUN-ZIEU).

(2) Le leggi penali per frenare i delitti col timore delle pene minacciate occorreva fossero portate a cognizione di tutti; nè potevasi punire alcuno, che fosse ignaro delle cose vietate. Anche presso i cinesi correva la sentenza; — *oportet, ut lex moneat, priusquam feriat.*

Fino dai primordi della umana associazione si ebbero collisioni di diritti, e offese, e vendette. Leggi penali doverono esistere prima ancora della invenzione della scrittura. E infatti nella Cina primitiva tutte le leggi eran composte in versi, che si cantavano di tempo in tempo per ricondurle alla memoria. Perciò la musica divenne pei cinesi gran parte, e importantissima delle loro istituzioni sociali.

Inventati poi i segni figurativi della scrittura, sopra tavolette di bambù s'impressero le leggi penali, e si presentarono così figurate agli occhi di tutti. Quelle tavolette si chiamarono *hin'-sian' (le immagini delle pene).* Il capo della giustizia penale sotto la dinastia degli **Ceu,** ogni anno, il primo giorno del primo mese, le esponeva affisse fuori della porta detta del *fagiano* della residenza imperiale in un passaggio fra due torri, che fu appunto chiamato il *sian'-wei (luogo elevato per le immagini).* Erano queste tavolette lunghe tre piedi cinesi, e vi erano impressi gli articoli fondamentali: perciò le leggi statutarie si chiamarono *san-ce-fa (le leggi dei tre piedi).* Con questa locuzione si trovano sovente designate le leggi imperiali, che si chiamarono anche *wu-wen (linee di scrittura danzanti)* dall'essere impresse in tavolette, che nell'affissione rimanevano pendenti.

Rimanevano affisse per 10 giorni: quindi il *pu-hien (il banditore generale)* era incaricato di pubblicarle in tutto l'impero. Frattanto il *se-se (capo degli uffiziali di governo)* procurava, che le tavolette delle leggi penali fossero affisse alle porte delle strade delle città, e a quelle dei villaggi; e facendo suonare ovunque il *mu-to (campana a battaglio di legno)* invitava la gente a prenderne cognizione.

Nel terzo secolo av. C. cominciarono i cinesi a scrivere sulla seta. Nel primo secolo dell'era nostra scrissero sulla carta; nel quinto stamparono per mezzo di tavole di legno. La pubblicazione delle leggi penali fu sempre modificata seguendo i progressi della scrittura, e della stampa.

Nel principato di CEN, e in quello di ZIN si fusero vasi di ferro colla impressione di leggi penali. Spiacque ai letterati cinesi la innovazione, sia delle leggi diverse da quelle imperiali, sia del modo diverso di pubblicarle. Rituale,

e solenne era l'antica promulgazione delle leggi, ma fugace troppo per poterne ricordar sempre i particolari. I vasi di ferro rimanevano esposti al pubblico, e tutti vi potevano conoscere sempre le cagioni, e i limiti del punire. Ora la scuola confuciana non voleva, che al magistrato fosse tolta quell'aureola di misteriosa, e metuenda autorità, che lo rendesse rispettato, e temuto da tutti. **Kun'-in'-ta,** scrittore sotto i **Tan',** quando già per ordini imperiali era stato più volte compilato un codice penale, e tenuto sempre a cognizione di tutti, cercava modo d'attenuare l'estensione del veto confuciano. Ma la lettera di **Sciu-hian'** parla chiaro abbastanza; e **Ma-tuan-lin,** nel libro 286 in prefazione alla rassegna delle opere, che trattavano di cose penali, riporta le seguenti parole del CIUN-ZIEU-CIUEN *(Commentario degli annali di* CONFUCIO); — *ciò che stava nelle nove pene* (ossia nel codice penale di **Liu;** vedasi pag. 136, nota 4) *non era dimenticato, perchè esisteva tuttavia da lungo tempo la compilazione del libro delle pene; ma era tenuto nascosto nel palazzo pretorio: perchè si temeva, che gli uomini v'imparassero il fondamento del contendere, e fossero più proclivi al delinquere.* Questo ultimo concetto, che **Sciu-hian'** esprime col dire, che gli uomini *esploreranno nella legge i casi favorevoli, per commetter delitti evitandone le pene,* è stato anche presso noi messo innanzi dagli oppositori di qualunque compilazione, e pubblicazione di codice. Il Bentham sulla promulgazione delle leggi così si esprime; —

« Je conviens encore, qu'il est des lois, qu'il serait dangereux de faire con-
» naitre: par exemple, si vous laissez dans votre code de mauvaises lois coercitives,
» des lois persécutrices, il est bon, qu'elles nesoient pas connues des délateurs.
« Si vous avez des lois de procédure, favorables à l'impunité du crime, qui
» donnent les moyens d'éluder la justice, de frauder les impôts, de tromper des
» créanciers, il vaut mieux sans doute que de telles lois soient ignorées. »

Alcuni sono contrari alla compilazione di un codice, perchè vi ravvisano un inceppamento al progresso della scienza giuridica, e, dove la scienza preceda al codice, un impedimento al dotto e prudente arbitrio del giudice di poterne adottare i miglioramenti. Altri, con san Paolo, ne deplorano la pubblicazione notando, che la stessa proibizione del peccato è talora eccitamento a delinquere.

Se la bontà delle istituzioni giudiciarie fosse tutta riposta nel solo utile immediato, che può trarsene, queste obiezioni potrebbero avere un qualche peso: ma considerate astrattamente alla ragione della giustizia assoluta perdono affatto d'ogni valore. Diritti, e doveri non possono non essere conosciuti, e rigorosamente rispettati da tutti. Le conseguenze dannose, che si vedono derivate dalla pubblicazione di un codice penale, non sono da imputarsi al fatto della sua pubblicazione, ma solamente al modo, onde è stato compilato; imperocchè non potrà mai un codice penale andare scevro di vizî, d'errori, di contradizioni, e d'assurdi, quando non è dettato secondo i canoni infallibili della retta ragione.

INDICE

